

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	22
GIUSTIZIA (II) .....	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	49
DIFESA (IV) .....	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	53
FINANZE (VI) .....	»	88
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	117
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	132
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	139
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	149
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	159
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	165

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 8.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i> 175
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 176
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 178

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA

##### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12) (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 3

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione del professor Pier Luigi Petrillo, Università « Unitelma Sapienza » di Roma ..... 7

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

**Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 31 maggio 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti,

pendente presso il tribunale di ordinario Ferrara – Ufficio Gip (procedimento n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).

Ricorda che nella seduta del 24 maggio 2023 la relatrice, deputata Ylenja Lucaselli, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 31 maggio scorso la Giunta stessa ha ascoltato l'on. Tonelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ricorda preliminarmente che – in base a quanto si evince dall'incolpazione trascritta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari – l'on. Tonelli è accusato di diffamazione aggravata (articolo 595, primo e terzo comma, c.p.) per aver pubblicato sul proprio profilo *Facebook*, in data 30 agosto 2020, un *post* dal seguente contenuto:

« !!Io non ho paura della polizia !! A me spaventa di più un esponente del PD, partito al governo, che preferisce gli spacciatori ai poliziotti. A me, come tutte le persone per

*bene, non spaventa la Polizia. Notizia datata, ma la “signora” è ancora al suo posto. Evidentemente dichiarazioni del genere non sono state ritenute degne di dimissioni! #io-stoconlapolizia. Io amo la polizia ».*

Tale *post* era poi accompagnato dall'immagine fotografica di Ilaria Baraldi – consigliera comunale del PD presso il Comune di Ferrara – con il suo nome scritto in grassetto; su tale immagine era riportata una frase (secondo il pubblico ministero attribuita falsamente alla stessa) dal seguente tenore:

*« Consigliere PD attacca la polizia: “meglio spacciatori che agenti ... A me impressiona più la polizia in tenuta anti-sommossa che 4 spacciatori in bicicletta” ».*

Per quanto attiene al merito dell'accusa, rammenta che, ad avviso del pubblico ministero, il contenuto del *post* dell'on. Tonelli sarebbe diffamatorio in quanto l'ex deputato in questione avrebbe attribuito – riportando tra virgolette e utilizzando la prima persona – un pensiero in realtà mai espresso dalla consigliera Baraldi. Nella frase menzionata nel *post*, infatti, veniva completamente cancellata l'espressione « *un gruppo di ultras urlanti* » all'atto di fronteggiare la Polizia in tenuta antisommossa. Secondo il p.m., dunque, non rappresentando interamente la scena descritta dalla querelante (e in particolare omettendo il riferimento agli scontri tra *ultras* e Forze dell'ordine), l'on. Tonelli avrebbe artatamente e impropriamente attribuito a Baraldi un paragone diretto fra spacciatori e Polizia in tenuta antisommossa. In altri termini – afferma il p.m. – « *non si muove alcun rilievo circa la legittima critica politica rispetto all'operato e alle opinioni dell'avversario: integra il delitto di diffamazione, invece, l'aver riportato, accanto all'immagine fotografica della querelante, una dichiarazione diversa da quella effettivamente resa, della quale, elidendo il riferimento agli ultras urlanti – presente nella versione originale – veniva alterato il contenuto* ».

Infine, per quanto più direttamente concerne i profili relativi all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il pubblico ministero e il GIP sono dell'avviso che non ricorrano i presupposti richiesti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione perché possa ritenersi operante la prerogativa dell'insindacabilità: nella fattispecie, mancherebbero infatti precedenti atti o interventi parlamentari con cui l'on. Tonelli avrebbe commentato *intra moenia* il *post* della consigliera Baraldi.

Tutto ciò premesso formula alla Giunta la proposta di ritenere insindacabili – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – le opinioni espresse dall'on. Tonelli nel *post* pubblicato sulla propria pagina Facebook il 30 agosto 2020.

A sostegno di tale sua proposta, sottopone ai colleghi le seguenti argomentazioni.

1) Preliminarmente e in via generale, desidera sottolineare che – nella legislatura da poco iniziata e, da ultimo, in occasione dell'esame del caso concernente l'on. Morani – questa Giunta ha convenuto in linea teorica che la tesi secondo cui l'insindacabilità sarebbe rigidamente subordinata alla necessaria presenza di uno specifico atto parlamentare precedente – del quale il deputato potrebbe solo limitarsi a divulgare *extra moenia* i contenuti – necessita di un aggiornamento, che tenga conto dello « spirito dei tempi » e segnatamente dell'evoluzione delle modalità della comunicazione politica. Tale tesi, infatti, formata decenni or sono, non tiene conto né della velocità e della centralità che contraddistingue la comunicazione politica attuale né dei nuovi mezzi informatici con cui tale comunicazione oggi avviene.

2) In secondo luogo, con riferimento al caso di specie, sottolinea che l'on. Tonelli, prima di essere eletto alla Camera, è stato Segretario generale del S.A.P., uno dei più importanti sindacati di Polizia. Egli, pertanto, ha sempre incentrato il suo programma politico principalmente sulla tutela delle Forze dell'ordine sia a livello materiale sia a livello di immagine. Ne è

testimonianza il fatto di aver presentato una molteplicità di proposte di legge in materia, tra le quali è possibile ricordare:

la proposta di legge concernente la « *Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere* » (A.C. n. 1562);

la proposta di legge concernente « *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico e di trasparenza dell'azione di polizia, nonché devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile ed estensione dell'applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità al personale delle Forze armate e di polizia* » (A.C. n. 2206);

la proposta di legge concernente « *Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del personale delle Forze di polizia e di rilascio e rinnovo della licenza di portare armi* » (A.C. n. 3049);

la proposta di legge concernente « *Modifiche agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, in materia di diritto dei cittadini alla sicurezza e di tutela delle vittime di reati* » (A.C. n. 3050);

la proposta di legge concernente « *Istituzione dell'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato* » (A.C. n. 3051);

la proposta di legge concernente « *Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico* » (A.C. n. 3112);

la proposta di legge concernente « *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria* » (A.C. n. 3493).

Inoltre, come è facilmente verificabile consultando la scheda personale della XVIII legislatura, sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo presentati dell'on. Tonelli che hanno ad oggetto le attività svolte dalla Polizia e che in particolare segnalano l'esigenza di una più efficace protezione materiale, giuridica ed economica delle Forze dell'ordine. A titolo meramente esemplificativo, ricorda l'interpellanza 2/01287, l'interrogazione a risposta orale 3/01035, l'interrogazione a risposta scritta 4/12642, l'interrogazione a risposta scritta 4/12082, l'interrogazione a risposta scritta 4/11882, l'interrogazione a risposta scritta 4/11871 e l'interrogazione a risposta scritta 4/11445.

3) In terzo luogo, le sembra opportuno ricordare in questa sede come l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 stabilisce che « *l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica, in ogni caso, (...) per ogni altra attività (...) di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento* ». Ora, è vero, per un verso, che la Corte costituzionale ha sottolineato che tale disposizione va interpretata in coerenza con le direttrici ermeneutiche fornite dalla stessa Consulta in materia di insindacabilità parlamentare (sentenza n. 120 del 2004). Per altro verso, tuttavia, le sembrano ricorrere nel caso di specie tutti i requisiti della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica di cui all'articolo 51 c.p., indicati dalla Corte di cassazione.

Infatti, ai fini della configurabilità dell'esimente in parola – che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori – viene innanzitutto richiesto che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. pen., sez. V, 14 settembre 2020, n. 31263). Ne consegue, coerentemente, la sussistenza dell'esimente del legittimo esercizio del diritto allorquando l'espressione usata si risolva in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee e ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono

trovare spazio anche valutazioni non obiettive e commenti tipicamente « di parte », purché l'espressione medesima non tramodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2014, n. 46132).

Secondo il medesimo orientamento interpretativo della Suprema Corte, il delitto di diffamazione *ex* articolo 595 c.p., può dunque ritenersi – *a contrario* – sussistente qualora la competizione politica si trasformi in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari. In tale ultimo caso, le affermazioni non potrebbero ritenersi espressione del diritto di critica, neppure estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, concretandosi piuttosto in espressioni denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducano nella pura contumelia (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2022 n. 12199).

Ebbene, nella fattispecie in esame, non le sembra sussistano dubbi: in primo luogo, sulla natura politica della critica espressa dall'on. Tonelli: si tratta, infatti, di valutazioni da qualificarsi politiche non solo dal punto di vista oggettivo (in quanto riguardano il ruolo delle forze di Polizia nell'organizzazione statale e sociale), ma anche sotto il profilo soggettivo (in quanto espresse da personaggi politici attivi); in secondo luogo, sul fatto che l'on. Tonelli, pur nell'ambito di un contesto critico del pensiero della consigliera Baraldi, abbia usato espressioni lessicali continenti e non certo volgari e offensive. Ciò, a differenza di altri soggetti – a giusto titolo qualificabili come *haters* – che hanno impiegato epiteti volgari e scritto commenti violenti e perciò assolutamente inaccettabili. Sotto questo profilo, esprime la sua più totale solidarietà nei confronti della consigliera Baraldi per gli ignobili attacchi ricevuti.

4) Da ultimo, le sembra opportuno evidenziare che il *post* incriminato dell'on. Tonelli era contenuto nella pagina *Facebook* ufficiale del medesimo; pagina che – come può verificarsi consultandola e come lo stesso interessato ha sottolineato durante l'audizione presso la Giunta della settimana scorsa – contiene solo commenti

ad attività istituzionali e non riferimenti alla propria vita privata.

Aggiunge inoltre che, nella XVIII legislatura, era possibile accedere alla pagina *Facebook* dell'on. Tonelli direttamente dal sito *internet* istituzionale della Camera e, più precisamente, dalla pagina che contiene la scheda personale del deputato con le principali informazioni che lo riguardano (« attività svolta », « dichiarazioni di cariche e professioni » e « documentazione patrimoniale »).

Al riguardo desidera ricordare, in generale, che ciascun deputato può chiedere che sia realizzato un collegamento dalla pagina personale presente sul sito della Camera al proprio sito o al sito del Gruppo e, secondo la prassi, ai canali *social*. Tali *link* sono disattivati al termine del mandato parlamentare e comunque alla fine della legislatura.

Fa presente che, a sua memoria, già un regolamento dell'Ufficio di Presidenza del 1999 consentiva che il sito *internet* della Camera potesse « ospitare » il *link* ai siti *web* personali dei deputati. Ciò, a condizione che in essi non fossero contenuti termini ingiuriosi, espressioni sconvenienti o comunque dichiarazioni tali da ledere la sfera personale e l'onorabilità dei singoli.

Anche con riferimento alle audizioni informali che si stanno svolgendo sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*, tali rilievi le sembrano meritevoli di ulteriori approfondimenti, in quanto uno degli argomenti principali della nota giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità è che le opinioni rese *extra moenia* – che non siano meramente riprodotte di atti parlamentari compiuti *intra moenia* – non sarebbero avvinte da nesso funzionale in quanto esse sarebbero rese « *al di fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare* » (*ex multis*, sentenze n. 283 del 2002; n. 52 del 2002; n. 51 del 2002; n. 289 del 2001). In particolare, poi, la sentenza n. 435 del 2002 esclude espressamente l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, con riferimento alle opinioni rese

*extra moenia*, in quanto queste ultime sarebbero espresse « fuori dalla possibile applicazione delle procedure parlamentari di controllo idonee ad evitare, ad esempio – nel testo delle mozioni, interpellanze o interrogazioni – l'utilizzazione di espressioni lesive dell'onorabilità dei singoli o comunque espressioni sconvenienti (art. 139-bis del Regolamento della Camera dei deputati) ».

Per tornare al caso che occupa la Giunta, le preme evidenziare che le dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook dell'on. Tonelli, accessibile dal sito internet istituzionale della Camera, non contengono di certo « frasi sconvenienti » o « espressioni lesive dell'onorabilità dei singoli ». Essendo comunque *lato sensu* inserite in un quadro regolamentare, tali dichiarazioni le sembrano connesse all'esercizio di una funzione parlamentare, sia pure atipica, che appare per certi versi assimilabile alla funzione ispettiva, di vigilanza e controllo prevista dal Regolamento.

Per tutte queste ragioni propone alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni rese dall'on. Tonelli sulla propria pagina Face-

book il 30 agosto 2020 costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Enrico COSTA, *presidente*, ringrazia la relatrice e, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta nella quale si procederà a votare la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle ore 8.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

**Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.**

**Audizione del professor Pier Luigi Petrillo, Università « Unitelma Sapienza » di Roma.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> )	8
ALLEGATO ( <i>Articolo aggiuntivo 12.010 del Governo</i> )	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

**C. 1151 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda altresì che nella precedente seduta sono state comunicate le valutazioni dei Presidenti in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso le quali sono state presentate 73

richieste di riesame. Al riguardo, desidera precisare che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento sono stati considerati inammissibili gli emendamenti non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge e quindi privi del carattere di omogeneità rispetto al contenuto del provvedimento. Alla luce di ciò, e del richiamo a un accentuato rigore del vaglio di ammissibilità riferito ai provvedimenti d'urgenza rivolto ai Presidenti dal Presidente della Camera, sono state considerate materie trattate dal decreto solo ed esclusivamente quelle oggetto di specifico intervento normativo. In particolare: la materia oggetto dell'articolo 3 del decreto, che reca disposizioni incidenti sul sistema sanitario regionale della Calabria, è stata intesa nel senso di comprendere anche analoghi interventi di tipo finanziario, di sostegno e organizzativo riferiti al sistema sanitario nazionale o regionale, con esclusione quindi di ulteriori interventi in materia di sanità; alla luce di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto, che riguarda l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole di infanzia in stretta connessione con la scadenza del 30 giugno 2023 della relativa *milestone* europea, sono stati ricompresi

nella materia trattata dal decreto anche ulteriori interventi comunque connessi alla imminente scadenza di termini del PNRR; quanto alle proroghe di termini legislativi previsti dal decreto-legge in diversi campi (sanità, fisco, mandato di organi, micro-mobilità elettrica, occupazione nel settore salvamento acquatico), è stato adottato un criterio analogo a quello utilizzato per prassi nei decreti-legge in materia di proroga di termini, ossia quello di considerare ammissibili, in considerazione della finalità, emendamenti recanti proroga di termini legislativi in scadenza.

Pertanto le Presidenze – effettuato un supplemento di istruttoria – hanno ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative: Coppo 2.08; gli identici Ubaldo Pagano 3.02, Furfaro 3.03 e Sportiello 3.04; Varchi 4.12; Lucaselli 4.15; gli identici Bordonali 4.48, Ubaldo Pagano 4.49 e Congedo 4.50; Zaratti 5.011; Ubaldo Pagano 6.041; gli identici Tremaglia 6.045 e Roggiani 6.046 e l'analogo Dell'Olio 6.047. Per le restanti proposte emendative in ordine alle quali sono state presentate richieste di riesame, le Presidenze confermano il giudizio di inammissibilità.

Comunica che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 12.010 (*vedi allegato*) nel quale confluisce una parte del decreto-legge n. 57 del 2023, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. In linea con quanto concordato nella precedente riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo è fissato alle ore 15 di domani, giovedì 8 giugno.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente della V Commissione*, fa presente che l'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo è identico a una sola parte del testo del citato decreto-legge n. 57 del 2023, poiché in tale proposta emendativa non è riprodotto il contenuto dell'articolo 3, riguardante le integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova

capacità di rigassificazione, che sarà esaminato separatamente con un proprio *iter* parlamentare.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel rilevare come, in esito al supplemento di istruttoria svolto dalle Presidenze, siano state riammesse un numero molto limitato di proposte emendative, immagina che tale risultato sia stato determinato dall'applicazione letterale del criterio dell'omogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge in esame. Nel dare atto di ciò, rammenta che il Partito democratico ha più volte richiamato le preoccupazioni espresse dal Presidente della Repubblica in ordine alla mancanza di omogeneità delle disposizioni dei provvedimenti d'urgenza. Ciò premesso, alla luce del criterio applicato e delle conseguenti limitate riammissioni testé comunicate, considera una forzatura l'articolo aggiuntivo del Governo, che, a una lettura veloce, appare privo del requisito dell'omogeneità rispetto ai contenuti del provvedimento cui esso è riferito.

Nazario PAGANO, *presidente*, con riguardo alle considerazioni della collega Bonafè, tiene a precisare che le Presidenze, dopo un attento approfondimento dei suoi contenuti, hanno responsabilmente e correttamente esortato a non trasferire nell'articolo aggiuntivo del Governo la parte del decreto-legge n. 57 del 2023 relativa ai rigassificatori. Precisa quindi che la restante parte del decreto-legge n. 57 confluita nell'articolo aggiuntivo del Governo è in linea con i criteri di ammissibilità già richiamati e, pertanto, tale articolo aggiuntivo è stato ritenuto ammissibile.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ringraziare i Presidenti, i quali, accogliendo sia le indicazioni del Presidente della Repubblica sui limiti all'emendabilità dei decreti-legge sia i rilievi dei gruppi di opposizione, hanno assicurato che la norma del decreto-legge n. 57 relativa ai rigassificatori non fosse trasposta nel provvedimento in esame, sottolinea che tale orientamento è in linea con la conferma di inammissibilità testé pronunciata dai Presidenti avverso la gran

parte delle richieste di riesame. Afferma quindi che, in riferimento alla disposizione riguardante i rigassificatori, non sarebbe stato possibile neanche invocare il criterio del preminente interesse nazionale, stante che esso dovrebbe caratterizzare tutte le proposte emendative.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare i Presidenti per l'esercizio del potere di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative aderente al Regolamento e ai richiami del Presidente della Repubblica, critica tuttavia il comportamento del Governo che ancora una volta, mediante la presentazione di una proposta emendativa in sede parlamentare, fa confluire il testo di un decreto-legge già vigente in un decreto in corso di conversione. Sottolinea che tale prassi, unita al frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia per l'approvazione dei decreti-legge, ha comportato un progressivo ridimensionamento dei poteri delle Camere che si protrae da più legislature e che svilisce il ruolo attribuito alle stesse dalla Costituzione.

Nazario PAGANO, *presidente*, anche a nome del collega Mangialavori, assicura all'onorevole Ubaldo Pagano che le sue osservazioni sono di particolare interesse per la presidenza. Nel richiamare l'evoluzione subita negli ultimi decenni dal rapporto tra i tre poteri dello Stato e la difficoltà di recuperare una condizione di sano equilibrio, fa presente che anche il tema posto dal collega sarà all'attenzione della riunione prevista nel pomeriggio tra i Presidenti di Commissione e il Presidente della Camera. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.  
C. 1151 Governo.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.010 DEL GOVERNO**

ART. 12.

*Nel capo III, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:*

Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in pos-

sesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro-capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di

cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Art. 12-ter.

*(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata

dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

2. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

*Conseguentemente,*

*alla rubrica del capo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;*

*all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

**12.010.** Il Governo.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione **Ciro MASCHIO**. — Interviene il viceministro della Giustizia, **Francesco Paolo Sisto**.

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.**

**C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2023.

**Ciro MASCHIO**, *presidente*, anche a nome del presidente della XII Commissione, avverte che sul provvedimento, che figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 19 giugno, sono state presentate 45 proposte emendative, tutte rite-

nute ammissibili dalla presidenza (*vedi allegato*). Avverte, altresì, che prima della seduta è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Ciancitto 2.01.

Con riguardo al loro esame, risulta alla presidenza che sono ancora in corso le interlocuzioni tra i relatori ed il Governo e che pertanto è necessario un tempo aggiuntivo per i necessari approfondimenti commisurati all'importanza del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, rimettendo alla riunione congiunta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, le determinazioni concernenti il prosieguo dell'esame.

#### La seduta termina alle 13.35.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, sostituire le parole: e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche e in capo ai con le seguenti: , assicurandone l'attuazione senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche e con il coinvolgimento dei.*

**1.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: , delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali,.*

**1.2.** Bonetti.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: genere con la parola: sesso.*

**1.3.** Varchi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « contrasto del » sono aggiunte le seguenti: « bullismo e » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati di concerto dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro con delega in materia di

politiche per l'infanzia e l'adolescenza e dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza ».

**1.4.** Bonetti.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.*

**1.5.** Girelli, Furfaro, Malavasi, Stumpo.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, » sono aggiunte le seguenti: « del Consiglio nazionale degli utenti, ».

\* **1.6.** Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

\* **1.7.** Bisa, Bellomo, Morrone, Sudano, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia con le seguenti: dal Ministero dell'istruzione e del merito.*

**1.8.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 4, dopo la parola: altresì, inserire le seguenti: tenendo conto di quanto previsto dal Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza,.*

**1.9.** Bonetti.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , gli enti locali, sportivi e del terzo settore.

**1.10. Bonetti.**

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 5, dopo le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *inserire le seguenti:* e il Garante per la protezione dei dati personali.

\* **1.12. Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.**

\* **1.13. Bisa, Bellomo, Morrone, Sudano, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.**

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 7, sostituire le parole: euro 150.000 con le seguenti: euro 500.000.

**1.14. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.**

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: al comma 2 *inserire le seguenti:* le parole « , prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica » sono soppresse e.

**1.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.**

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, *sostituire le parole:* possono adottare con le seguenti: adottano.

**1.16. Bonetti.**

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis., comma 1, *sopprimere le parole:* nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Conseguentemente:*

a) al medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto definisce le modalità di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

b) all'articolo 4, comma 1, *sostituire le parole:* lettera b) con le seguenti: lettere b) e d).

**1.17. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.**

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo le parole: servizio di sostegno psicologico *inserire le seguenti:* e legale.

**1.18. Bonetti.**

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso Art. 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Servizio di coordinamento pedagogico)

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di supporto pedagogico agli studenti, ai docenti e alle famiglie, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento

e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il dirigente scolastico, nell'adottare le suddette iniziative, si avvale del servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis e del servizio di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 4-ter.

**1.19.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: studenti inserire le seguenti: , anche maggiorenni,.*

**1.20.** Bonetti.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'istituto scolastico che dirige inserire le seguenti: , anche fuori dall'orario scolastico.*

**1.21.** Bonetti.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: o, comunque, con le seguenti: e, comunque,.*

**1.22.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: il dirigente scolastico, aggiungere le seguenti: dopo aver sentito il Consiglio di classe e il referente scolastico per il bullismo,.*

**1.23.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: il dirigente scolastico, aggiungere le seguenti: previa adeguata e circostanziata motivazione,.*

**1.24.** Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) all'articolo 7, comma 1:*

1) le parole: « 595 e 612 » sono sostituite dalle seguenti: « 595, 612 e 612-ter »;

2) dopo la parola: « commessi » è aggiunta la seguente: « anche ».

**1.25.** Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 1, dopo le parole: anche in gruppo, inserire le seguenti: anche per via telematica.*

**2.1.** Bonetti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto di intervento educativo può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, la frequenza di attività sportive, attività artistiche e di tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.*

**2.5.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 3, sopprimere le parole: ove possibile.*

**2.6.** Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Istituzione degli Osservatori prefettizi e misure contro la dispersione scolastica)*

1. Al fine di prevenire e combattere i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, presso ogni capoluogo di provincia o città metropolitana è istituito un Osservatorio prefettizio sulla dispersione scolastica e sulla condizione minorile, per la pianificazione e l'attuazione di strategie operative funzionalmente calibrate sulla specificità dei territori.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) mettere in rete tutte le istituzioni che hanno competenza sui minori e le loro famiglie: uffici giudiziari minorili e ordinari, comune, Università, Forze dell'ordine, diocesi, aziende sanitarie e realtà del terzo settore;

b) raccogliere le segnalazioni di abbandono o dispersione scolastica;

c) mappare i quartieri e le situazioni a rischio;

d) razionalizzare le risorse ed evitare frammentazioni di interventi al fine di realizzare una strategia di lunga durata e realmente incisiva;

e) su segnalazione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, della competente Procura o delle Forze dell'ordine, valutare l'opportunità di rimodulare o revocare integralmente, per mancanza dei presupposti legittimanti, con particolare riguardo all'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, i contributi e le agevolazioni economiche a supporto della famiglia;

f) sperimentare prassi virtuose per una formazione congiunta, con alunni, docenti, operatori dei servizi socio-sanitari e rappresentanti delle forze dell'ordine, al fine di prevenire la dispersione scolastica, il disagio giovanile e, più in generale, la devianza.

**2.01.** Ciancitto, Vietri, Morgante.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modifiche necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

a) prevedere nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

b) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;

c) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga:

1) l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

2) l'autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le

modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto il termine di cui al primo periodo, l'Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario ad acta che procede entro quindici giorni dalla nomina.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2.02.** Bonetti.

### ART. 3.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* promuovere iniziative tese a prevedere l'istituzione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa ed intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riguardo alle dotazioni finanziarie necessarie affinché vengano garantiti ad ogni istituzione scolastica, di ogni ordine e grado, un servizio di sostegno psicologico ed un servizio di coordinamento pedagogico.

**3.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* promuovere iniziative tese a prevedere l'istituzione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa ed intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

**3.2.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* potenziare le misure in materia di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, estendendole all'istruzione primaria e secondaria e prevedendo la misura accessoria della decadenza dai benefici economici e previdenziali per chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza di un minore, ometta, senza giusto motivo, di vigilare.

**3.3.** Ciancitto, Vietri, Morgante.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* e di situazioni di abuso su animali.

**3.4.** Zanella.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole da:* il Patto contenga *fino alla fine del numero, con le seguenti:* nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e sia, altresì, previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi ricondu-

cibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

### 3.5. Varchi.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* e di situazioni di abuso su animali.

### 3.6. Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* promuovere la giustizia riparativa e la mediazione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di favorire la creazione di spazi di ascolto e di dialogo in un'ottica riparativa e responsabilizzante, sia a partire dagli effetti negativi prodotti dalle condotte di bullismo su vittime, autori e comunità scolastica sia in un'ottica di prevenzione.

### 3.7. Zanella.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* , e all'educazione alle risorse digitali.

### 3.8. Bonetti.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il servizio telefonico connesso al numero pubblico « Emergenza infanzia 114 » è gestito anche con il coinvolgimento di associazioni di tutela dei minori e di associazioni dei genitori impegnate, in special modo, sui temi dei rischi della cittadinanza digitale, da individuare mediante avviso pubblico di concessione di contributo, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

### 3.9. Varchi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* istituire, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, anche col coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali, della scuola, dell'università, delle forze dell'ordine, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per attivare azioni di sensibilizzazione sul territorio e programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

### 3.10. Zanella.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* istituire, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, anche col coinvolgimento di rappresentanti degli enti locali, della scuola, dell'università, delle forze dell'ordine, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni pedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per attivare azioni di sensibilizzazione sul territorio e programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

### 3.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g)* prevedere che i contratti stipulati dagli utenti con i prestatori di servizi intermediari di cui al Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, richiamino espres-

samente le disposizioni di cui agli articoli 2 e 320 del codice civile in materia, rispettivamente, di capacità d'agire del minore e di rappresentanza, per la valida accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio.

**3.12.** Varchi.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

**3.13.** Bonetti, Richetti.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* introdurre un permesso non retribuito, nella misura massima di 4 ore

mensili, per le lavoratrici e i lavoratori per partecipare agli incontri ed eventi formativi organizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono iscritti i figli minorenni, al fine di agevolarne la partecipazione. Lo stesso permesso è esteso a tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale.

**3.14.** Zanella.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alle dotazioni finanziarie necessarie affinché vengano garantiti ad ogni istituzione scolastica, di ogni ordine e grado, un servizio di sostegno psicologico ed un servizio di coordinamento pedagogico.*

**3.15.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*Art. 3-bis.*

1. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi da 671 a 673, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

**3.01.** Girelli, Furfaro, Malavasi, Stumpo.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1).	
Audizione informale di rappresentanti di <i>Refugees in Libya</i> .....	21
Audizione informale di rappresentanti di <i>Borderline Europe Sicilia, Mediterranea Saving Humans, Open Arms Italia, ResQpeople, Sea Eye in Italia, Sea-Watch Italy, SOS Mediterranée, Watch the Med-Alarm Phone</i> , in videoconferenza .....	21
Audizione informale di rappresentanti di <i>Emergency</i> .....	21
Audizione informale di rappresentanti di Medici senza Frontiere .....	21

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

**Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1).**

**Audizione informale di rappresentanti di *Refugees in Libya*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

**Audizione informale di rappresentanti di *Borderline Europe Sicilia, Mediterranea Saving Humans, Open Arms Italia, ResQpeople, Sea Eye in Italia, Sea-Watch Italy, SOS Mediterranée, Watch the Med-Alarm Phone*, in videoconferenza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.

**Audizione informale di rappresentanti di *Emergency*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.25.

**Audizione informale di rappresentanti di Medici senza Frontiere.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.25 alle 16.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) .....

22

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente della X Commissione Ilaria CAVO.*

##### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2023.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza

del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati), e che la seduta odierna è dedicata al dibattito, anche alla luce dell'ampio ciclo di audizioni svolto.

Chiede, quindi, se vi siano richieste di intervento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, nel segnalare che sta predisponendo insieme al relatore per la X Commissione una proposta di documento finale da sottoporre alle Commissioni, osserva che le perplessità manifestate nella relazione iniziale sono state confermate dalle audizioni svolte. Manifesta quindi, anche a nome dell'altro relatore, la massima disponibilità a valutare eventuali indicazioni che vengano dai gruppi, per giungere ad un documento finale massimamente condiviso.

Emma PAVANELLI (M5S) ringrazia i relatori per la disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti da parte dei gruppi

nel documento che è in corso di redazione. Si riserva quindi di esprimere le valutazioni del suo gruppo, nonché il suo contributo per il documento in questione, una volta che i relatori avranno reso nota la sua bozza. Evidenzia comunque che la proposta di regolamento all'esame è importante non solo per l'Unione europea e per l'Italia ma, soprattutto, per l'ambiente, valore che la nostra Costituzione si impegna a tutelare.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) richiamandosi a quanto in precedenza espresso in sede di audizione dei membri italiani del Parlamento europeo, conferma che le perplessità diffuse tra tutti coloro che hanno partecipato ai lavori destano ragionevoli preoccupazioni. Si associa alle valutazioni espresse dalla collega Pavanelli dichiarando che anche il suo gruppo è disponibile al confronto con tutte le forze politiche rappresentate nelle Commissioni riunite e auspica si possa giungere a un documento condiviso. Chiede quindi ai relatori dell'atto all'esame se sono nelle condizioni di rendere noti i contenuti degli emendamenti che i membri italiani del Parlamento europeo intendono presentare.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Peluffo, informa che i relatori hanno nella loro disponibilità una bozza degli emendamenti che i membri italiani del Parlamento europeo intendono presentare al Parlamento europeo e sottolinea che questi vanno nella direzione già annunciata in sede di audizione. Conferma altresì che i medesimi membri italiani del Parlamento europeo sembrano manifestare l'intenzione di muoversi in modo coeso e nella stessa direzione, soprattutto perché c'è il forte timore che la proposta di regolamento non sia idonea a realizzare gli interessi non soltanto italiani ma anche europei.

Marco SIMIANI (PD-IDP) fa presente che da sempre il proprio gruppo ha evi-

denziato l'esigenza di pervenire ad un'economia circolare dei prodotti e dei rifiuti, a supporto dell'ambiente e del sistema produttivo. Osserva che tale questione investe profili di carattere culturale e che le direttive europee sono state uno stimolo in tal senso, ma che l'Unione europea sta chiedendo agli Stati membri di fare di più. Manifesta a sua volta la massima disponibilità a lavorare insieme agli altri gruppi per addivenire a una proposta di documento finale condivisa, che tuttavia necessita di un punto di partenza concordato, ovvero la tutela della filiera del riciclo, in cui l'Italia è *leader*, che deve essere coniugato però con l'esigenza di trovare una soluzione atta ad abbattere il quantitativo di rifiuti che è in aumento. A suo avviso, sul *packaging* il Paese ha molti margini di miglioramento, anche se molti sono stati i progressi finora, basti pensare all'evoluzione delle bottiglie di plastica che auspica possano essere addirittura composte di materiali vegetali.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore per l'VIII Commissione*, rileva che già nella relazione introduttiva al provvedimento sono state individuate le direttrici sulla base delle quali impostare la proposta di documento. Garantire la filiera del riciclo è, a suo giudizio, un'esigenza di carattere nazionale, essendo nell'interesse del Paese tutelarne le capacità imprenditoriali e le tecnologie. Ritiene che le tempistiche e il metodo che l'Europa propone siano incompatibili con la situazione del Paese che insieme ad altri, e cita ad esempio la Spagna, la Grecia e il Belgio, hanno dimostrato grandi capacità nel campo del riciclo e sono molto più avanti nel raggiungimento degli obiettivi dettati dall'agenda europea.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite. C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Nota trasmessa dal Ministero della giustizia</i> ) .....	42
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
AVVERTENZA .....	41

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

#### Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite.

**C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nello scorso Ufficio di presidenza, la Commissione sarà chiamata alla deliberazione sulla proposta del relatore in merito all'adozione del testo base.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta come era stata avanzata dalle opposizioni la richiesta di interloquire con il Ministero della giustizia per ricevere i necessari chiarimenti in merito alle tabelle elaborate dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del medesimo Ministero che – su richiesta della Commissione del 20 aprile scorso – sono state trasmesse il 27 aprile scorso alla Commissione dal medesimo ministero. Avrebbe quindi auspicato che la fase di scelta del testo base fosse preceduta da un passaggio conoscitivo a suo avviso imprescindibile.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) si associa alle osservazioni della collega D'Orso sottolineando come il confronto con i tecnici del Ministero sia, a suo avviso, necessario per approfondire il significato dei dati acquisiti dal Ministero della giustizia. Evidenzia, inoltre, come una valutazione completa del contenuto di tali tabelle possa essere utile per individuare un punto di partenza accettabile da tutte le forze politiche.

Ciro MASCHIO, *presidente*, con riferimento alle tabelle citate dalle colleghe D'Orso e Serracchiani, ricorda preliminarmente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 19 aprile 2023, ha convenuto di chiedere al Governo di fornire, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera, elementi conoscitivi concernenti l'applicazione del reato di « abuso d'ufficio ». A seguito di tale richiesta – trasmessa in data 20 aprile – il Governo ha fornito in data 27 aprile i dati disponibili, trasmessi alla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del medesimo Ministero, di cui dispone la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Al riguardo, fa presente che la richiesta della collega D'Orso, affrontata in varie fasi in sede di Ufficio di presidenza, era stata declinata nel senso di prevedere un apposito intervento, in sede referente, di un rappresentante del Governo e non del funzionario preposto alla raccolta dei dati in seno al Ministero. Ciò in quanto si è ritenuto che il responsabile politico garantisca alla Commissione una interlocuzione più completa e qualificata per le prerogative di quest'organo.

Federico GIANASSI (PD-IDP) rammenta come tale proposta del presidente non era stata condivisa dal suo gruppo, che invece insiste nel senso di ritenere che una figura tecnica sia più adatta a analizzare e chiarire il senso di tali dati, sulla cui base si potranno poi sviluppare le considerazioni di tipo politico.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce come fin dall'inizio il suo gruppo aveva espressamente richiesto che a presentare e illustrare i dati statistici fosse proprio il responsabile amministrativo preposto a tale funzione, a garanzia di una lettura asettica delle evidenze e delle modalità di elaborazione statistica.

Fa presente, quindi, che solo successivamente la presidenza, a seguito delle interlocuzioni avute con il Ministero della giustizia, ha individuato una diversa solu-

zione, che non è condivisibile in quanto si paventa il rischio di una lettura strumentale dei dati.

Pone quindi nuovamente il tema dell'opportunità di invitare in seduta una figura tecnica e ribadisce che tale audizione deve necessariamente avvenire prima dell'adozione del testo base.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO in relazione all'esigenza dei gruppi di opposizione di avere ulteriori chiarimenti in merito alle tabelle trasmesse dal Ministero della giustizia, sottolinea preliminarmente come ciascun sottosegretario sia nelle condizioni di poter riferire tutto ciò che di tecnico riguarda il proprio Ministero, non potendosi certo mettere in dubbio il fatto che essi agiscono sempre in qualità di rappresentanti dell'istituzione cui appartengono.

Si riserva quindi di fornire ogni chiarimento ulteriore rispetto agli elementi rappresentati in forma sintetica nelle tabelle, e alle note metodologiche a corredo delle tabelle, che i gruppi ritenessero indispensabili per l'istruttoria legislativa, anche in un'ottica di ordinato svolgimento dei lavori e che non siano formulate a meri fini dilatori. In tal senso, si chiede se tali approfondimenti non possano essere effettuati anche in seguito, non sembrando rilevanti ai fini dell'adozione del testo base.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che le citate tabelle sono a disposizione della Commissione dal 27 aprile scorso e sottolinea che in questa sede i commissari possono formulare quesiti puntuali e specifici. Rileva, inoltre, che anche dopo l'adozione del testo base sarà possibile approfondire i vari aspetti.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) evidenzia come il suo gruppo ritenga utile comprendere meglio i dati sui procedimenti sopravvenuti relativi all'anno 2022. Sottolinea infatti come il reato in oggetto sia stato radicalmente riformato nel 2020 e pertanto i dati relativi alla conclusione dei procedimenti nell'anno 2021 devono ritenersi riferibili solo alla vecchia fattispecie.

Valentina D'ORSO (M5S) con riferimento alla tabella 1, relativa ai procedimenti penali iscritti e definiti nelle procure italiane contenenti il reato di abuso d'ufficio negli anni 2021 e 2022, osserva che la stessa non sia particolarmente esaustiva e che la nota metodologica non chiarisce cosa si intenda per « definiti in altro modo ».

Ritiene che comprendere tale locuzione sia utile a valutare l'impatto determinato dall'ultima riforma sulla materia.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO ribadisce che i dati messi a disposizione della Commissione sono quelli di cui il Ministero era in possesso al momento dell'invio alla Commissione.

Con riferimento alla richiesta dell'onorevole D'Orso, precisa che la nota metodologica chiarisce che la tabella 1 riporta, per gli anni 2021-2022, il numero di procedimenti con autore noto iscritti e definiti nelle procure ordinarie in cui è presente il reato di abuso d'ufficio. Precisa quindi che nella tabella 1 sono considerati i procedimenti sopravvenuti e quelli esauriti. Osserva infine che i procedimenti « definiti in altro modo » sono una parte di quelli esauriti.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) rileva che dalle tabelle in possesso della Commissione non si riesce ad evincere in quali anni sono stati iscritti i procedimenti che sono compresi tra quelli definiti. La sua impressione è che per la massima parte si tratti di procedimenti iscritti con riferimento alla fattispecie di reato precedente alla riforma del 2020 e che, successivamente a tale data, le relative iscrizioni dovrebbero essere poche poiché la nuova fattispecie di reato è estremamente restrittiva.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO fa presente che l'indagine condotta non si limita alla tabella 1 e sottolinea come dall'esame delle successive tabelle si possono facilmente evincere i dati relativi agli anni dal 2016 al 2021.

Sottolinea, quindi, che il Ministero ha messo a disposizione della Commissione i

dati richiesti ma evidenzia che qualora la stessa ritenga utile acquisirne di ulteriori, gli stessi potranno essere forniti.

Rileva tuttavia come sia compito della Commissione valutare se i dati attualmente disponibili interferiscano o meno con la deliberazione in merito all'adozione del testo base.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritiene che il Viceministro Sisto abbia illustrato in maniera completa le tabelle e la relativa nota metodologica e ribadisce che nel corso dell'esame potranno essere effettuati ulteriori approfondimenti. In proposito, rinnova l'invito al rappresentante del Governo a fornire alla Commissione eventuali ulteriori dati.

Ciò premesso, osserva come non vi siano comunque ostacoli a che la Commissione deliberi in merito all'adozione del testo base, anche in considerazione che si potrà prevedere un tempo sufficientemente ampio per la fissazione del termine degli emendamenti.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge a sua prima firma C. 645.

Enrico COSTA (A- IV-RE) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dal relatore. Osserva infatti che, sebbene abbia presentato lui stesso una proposta di legge sul tema volta alla sua depenalizzazione, la stessa costituiva una mediazione rispetto alla preferibile previsione dell'abrogazione radicale del reato di abuso d'ufficio.

Rileva inoltre che la proposta di legge del collega Pittalis contiene alcune limitate ma sostanziali modifiche al reato di traffico di influenze illecite, a suo avviso condivisibili.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) dichiara la totale contrarietà del suo gruppo alla proposta del relatore, evidenziando come essa non tenga conto di quanto emerso nel corso delle audizioni.

Rammenta infatti come tutti i soggetti intervenuti durante l'attività conoscitiva abbiano sottolineato l'importanza del reato di abuso d'ufficio che è posto a tutela di importanti principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della pubblica funzione. A suo avviso con l'approvazione del provvedimento in discussione si pregiudicherà il contrasto ai comportamenti in palese violazione di legge.

Ricorda che il 4 maggio scorso la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha presentato una proposta di direttiva secondo cui l'abuso d'ufficio è tra i reati da prevedere per contrastare il sistema della corruzione. Si stupisce quindi che, mentre l'Unione europea invita gli Stati che non lo prevedono ad inserire nel proprio ordinamento tale reato, in Italia la maggioranza si stia accingendo a abrogarlo. Parallelamente, si vuole smantellare il reato di traffico di influenze illecite che pure è una mera trasposizione nel diritto interno di quanto previsto dalla Convenzione sulla lotta alla corruzione, sottoscritta da numerosissimi Paesi.

Così come le scelte che sono state inopinatamente perseguite in sede di approvazione del nuovo codice degli appalti, con riguardo all'estensione delle facoltà di affidamento diretto degli appalti, ritiene che anche tale decisione abbasserà le difese del Paese e consentirà alla criminalità di agire più agevolmente privando i cittadini di qualsiasi sicurezza.

Per tali ragioni, ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede di intervenire.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO chiede alla presidenza di disporre una breve sospensione dei lavori, per ragioni d'ufficio.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

**La Commissione, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.35.**

Federico GIANASSI (PD-IDP), prima di procedere alla vera e propria dichiarazione di voto, richiama alcuni ragionamenti già svolti in precedenza.

In primo luogo, osserva che anche il suo gruppo aveva evidenziato l'esigenza di far precedere alla scelta del testo base un momento di riflessione sui dati acquisiti dalla Commissione, ma la maggioranza ha legittimamente ritenuto di non accedere a tale richiesta ma di procedere speditamente verso l'adozione del testo base.

In secondo luogo, ricorda come sin dalla seduta di avvio dell'esame di questo provvedimento aveva egli stesso evidenziato come nei testi abbinati di maggioranza vi fosse una pluralità di opzioni tra loro non compatibili.

Il testo proposto dal collega Pittalis si orienta per la radicale abrogazione del reato. Si chiede se questa sia la scelta maturata in seno alle forze di maggioranza, nonché in seno al Governo, in esito all'accordo tra il Ministro Nordio, il Viceministro Sisto nonché la presidente Buongiorno, in qualità di rappresentante della Lega, che è stato di recente riportato dagli organi di stampa. Al riguardo, gli risultava, invece che i termini dell'accordo non fossero nel senso coincidente con la scelta di abrogazione del reato. Chiede quindi chiarimenti in merito ai rappresentanti della maggioranza e al Governo.

Enrico COSTA (A-IV-RE) osserva come il ragionamento politico del collega Gianassi sarebbe plausibile ove fosse svolto in sede di voto sul merito, ma sia invece incongruo in una fase come quella dell'adozione del testo base, che rappresenta un passaggio tecnico necessario per il prosieguo dell'esame. Che non vi sia nessuna reale scelta di merito lo dimostra il fatto che se, in ipotesi, tutte le altre proposte di legge abbinata fossero ritirate, non sarebbe nemmeno necessario votare il testo base. Altro discorso si porrà nel momento in cui il Governo, dopo tanti annunci, finalmente depositerà il suo testo.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO, anche alla luce dell'andamento del dibattimento,

tito e delle interlocuzioni avvenute per le vie brevi, propone di rinviare il seguito della discussione a un'altra seduta, da convocare, ove lo si ritenga opportuno, già nella giornata di domani.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prima di assumere una decisione in tal senso, invita i gruppi ad esprimersi in ordine alla proposta di aggiornamento dei lavori della Commissione.

Enrico COSTA (A-IV-RE) si esprime in senso contrario non ritenendo che in questa fase debba essere attribuito alcun ruolo alla presenza del Governo in Commissione, trattandosi, come già evidenziato, di un passaggio di carattere meramente tecnico. Chiede in ogni caso che la proposta di rinvio sia messa ai voti.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, non manifesta obiezioni rispetto alla richiesta del rappresentante del Governo di rinviare a domani. Intende precisare, in ogni caso, come il testo a sua firma sia espressione di un ragionamento complessivo delle forze di maggioranza in vista di un accordo sul superamento dell'attuale disciplina dell'abuso d'ufficio.

Su tale punto il convincimento di Forza Italia è granitico e ancor di più rafforzato dal dibattito nonché dall'istruttoria svolta in sede di audizioni e, a suo avviso, vi è una unitaria posizione della maggioranza, la quale, così come è avvenuto per altri provvedimenti, dimostrerà anche in tale occasione il proprio spirito di coesione.

Devis DORI (AVS) pur esplicitando una sua posizione contraria sul testo base proposto dal relatore, si esprime favorevolmente sulla proposta di rinvio, nell'auspicio che l'ulteriore tempo a disposizione consenta di giungere a soluzioni maggiormente condivisibili.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara di condividere la proposta di rinvio, ritenendo che il tempo aggiuntivo, resosi necessario di fronte al palesarsi delle evidenti divergenze e difficoltà delle forze di maggio-

ranza nel trovare un accordo, sia utile per condurre gli approfondimenti che aveva richiesto nel suo precedente intervento e per indurre la stessa maggioranza ad un auspicabile ripensamento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, facendo seguito alla richiesta del collega Costa, sottopone al voto della Commissione la proposta formulata dal Viceministro Sisto di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

La Commissione approva.

Ciro MASCHIO, *presidente*, si riserva di convocare la seduta della Commissione, compatibilmente ai lavori dell'Assemblea nella giornata di domani.

#### **Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.**

**C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, preliminarmente attira l'attenzione dei colleghi su due aspetti comuni ad entrambe le proposte di legge che ritiene qualificanti. Si riferisce all'abrogazione dell'articolo 161-bis e alla reintroduzione di alcuni casi di sospensione della prescrizione recati dalla previgente disciplina e abrogati dalla legge n. 3 del 2019 cosiddetta « spazzacorrotti ».

Quindi, anche a nome dell'altro relatore, on. Costa, ne illustra i contenuti.

La finalità comune delle iniziative legislative in esame consiste nella scelta di superare le criticità legate alla riforma dell'istituto operata con la legge n. 3 del 2019, cosiddetta « spazzacorrotti » ripristinando la disciplina della prescrizione sostanziale del reato disciplinata da ultimo dalla legge n. 103 del 2017. Nelle relazioni illustrative si esplicita inoltre come la successiva « riforma Cartabia » – intervenuta al fine di introdurre l'istituto della improcedibilità dell'azione penale – non abbia superato la

necessità di ripristinare la disciplina sostanziale della prescrizione.

Per una migliore chiarezza espositiva, la presente relazione illustrerà i contenuti comuni delle due proposte, soffermandosi quindi sui contenuti ulteriori presenti nella proposta del presidente Maschio.

I due testi prevedono l'introduzione nell'articolo 159 del codice penale di ulteriori ipotesi di sospensione della prescrizione, a seguito di sentenza di condanna in primo grado e in secondo grado, e, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 161-*bis* sulla cessazione della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado.

Al citato articolo 159 del codice penale sono quindi aggiunti tre commi. Il primo comma prevede che il corso della prescrizione resti sospeso anche nei seguenti casi:

1) a seguito di sentenza di condanna in primo grado, anche emessa a seguito di rinvio, a partire dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito delle motivazioni della sentenza e fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;

2) a seguito di sentenza di condanna in secondo grado, anche emessa a seguito di rinvio, a partire dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito delle motivazioni della sentenza e fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Il termine iniziale decorre quindi, ai sensi dell'articolo 544, dopo la redazione della motivazione, che dovrebbe essere redatta di norma in camera di consiglio subito dopo il dispositivo. Qualora non sia possibile vi si provvede entro 15 giorni dalla pronuncia oppure, se particolarmente complessa, in un termine più lungo comunque non superiore a 90 giorni indicato dal giudice. Sono inoltre previste specifiche regole per il caso di separazione dei procedimenti.

Il secondo comma aggiuntivo prevede che ai fini della prescrizione i predetti

periodi di sospensione siano comunque computati se la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato, ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità *ex* articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

I richiamati commi dell'articolo 604 si riferiscono al difetto di contestazione quando vi è stata condanna per un fatto diverso o è stata applicata una circostanza aggravante a effetto speciale o che comporti una pena di specie diversa; ancora, alla nullità assoluta o non sanata da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado o, infine alla nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato per mancanza dei presupposti.

Tale disposizione riproduce testualmente la norma previgente alla legge n. 3 del 2019, cosiddetta « spazzacorrotti », che ne ha invece disposto l'abrogazione.

Il terzo comma aggiuntivo prevede che se durante i predetti termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione (di quelle previste dalla disciplina vigente) i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. Anche tale disposizione mira a reintrodurre il testo previgente alla legge n. 3 del 2019, cosiddetta « spazzacorrotti », che ne ha invece disposto l'abrogazione.

Entrambe le proposte di legge abrogano l'articolo 161-*bis* del codice di procedura penale. Tale disposizione, inserita dalla legge n. 134 del 2021 (« riforma Cartabia »), prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore.

Per completezza, si ricorda che – sempre con la « riforma Cartabia » è stato introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale) Tale articolo prevede che la mancata

definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge n. 89 del 2001). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o – per reati di particolare gravità.

La sola proposta del presidente Maschio modifica anche l'articolo 158 del codice penale sopprimendo il riferimento, nel computo della decorrenza del termine della prescrizione, al reato continuato. Il testo risultante dalla modifica proposta prevede, dunque, che il termine decorra dalla consumazione del reato nel caso di reato consumato, dalla cessazione dell'attività del colpevole nel caso di reato tentato e dalla cessazione della permanenza nel caso di reato permanente. Nella formulazione risultante dalla modifica non è pertanto previsto alcun riferimento al reato continuato.

Viene in tal modo ripristinato il testo vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2019.

Ancora, la sola proposta del Presidente Maschio modifica l'articolo 159 del codice penale, prevedendo di una disposizione volta a regolare la sospensione della prescrizione nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale ovvero per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. In particolare, essa stabilisce che la durata della sospensione non può eccedere i termini previsti dall'articolo 161, secondo comma, del codice penale.

Tale disposizione prevede che salvo eccezioni l'interruzione della prescrizione non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere.

In tal modo viene ripristinata una disposizione che era stata abrogata dalla legge Cartabia n. 134 del 2021 che però, in sede di attuazione della medesima delega (decreto legislativo 150 del 2022) ha introdotto un comma aggiuntivo che specifica come dalla pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di proce-

dura penale il corso della prescrizione rimane sospeso fino al momento in cui è rintracciato il destinatario prevedendo che in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.

Sembra quindi che la norma che si intende introdurre fissa un termine diverso da quello previsto dalla norma vigente con riguardo alla durata della sospensione, che non viene novellata.

Infine, la proposta di legge del presidente Maschio ripristina all'articolo 160 del codice penale la disposizione in virtù della quale il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna, anch'esso previgente alla riforma dell'istituto della prescrizione avvenuta con la legge n. 3 del 2019.

Enrico COSTA (A-IV-RE), *relatore*, precisa che le due proposte in gran parte sovrapponibili si differenziano in ragione di alcuni contenuti ulteriori della proposta del Presidente Maschio. Pur ritenendoli condivisibili, ritiene che la strada maestra debba essere quella della reintroduzione della disciplina sostanziale della prescrizione, istituto particolarmente importante in quanto posto a tutela di principi costituzionali che la legge n. 3 del 2019 ha leso. Ricorda, a tal proposito, che tale posizione è stata esplicitata in un ordine del giorno a sua firma, approvato dall'Assemblea lo scorso 28 dicembre.

Evidenzia che la sua proposta di legge mira a reintrodurre la disciplina posta dalla cosiddetta « riforma Orlando », su cui pure a suo tempo era scettico, in quanto aumenta i tempi della prescrizione per ciascun grado di giudizio. In quella occasione aveva peraltro evidenziato come la preoccupazione in ordine alla eccessiva durata del giudizio di primo e di secondo grado fosse infondata, in quanto i dati dimostrano come la maggior parte delle prescrizioni maturi nella fase delle indagini preliminari, circostanza che smentisce anche il luogo comune secondo cui essa è addebitabile ai comportamenti dilatori delle difese e non invece ad un quadro di inefficienza complessiva del sistema penale. Richiama il dibattito svolto nella seduta

odierna con riguardo all'ipotesi di abolizione del reato di abuso d'ufficio, che i rappresentanti del Movimento 5 Stelle contestano in quanto ritengono che occorra attendere la sperimentazione della riforma intervenuta nel 2020. Si chiede perché il medesimo ragionamento non sia stato svolto da quella forza politica in occasione della riforma della prescrizione da loro voluta nel 2019, nonostante la disciplina fosse solo poco tempo prima modificata dal Ministro Orlando.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.**

**C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita i relatori, on. Cafiero De Raho e Varchi, ad illustrare il provvedimento all'ordine del giorno.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), anche a nome della relatrice Varchi, introduco l'esame delle abbinare proposte di legge Cafiero De Raho C. 823 e Cerreto C. 1004, recanti Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

Entrambe le proposte di legge riprendono, seppur con alcune differenze, l'iter legislativo del disegno di legge C. 2427, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, interrotto nella XVIII legislatura, che traeva origine dal testo formulato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2015 e presieduta dal dottor Gian Carlo Caselli, aggiornandolo in alcune parti per esigenze

di coerenza sistemica nonché allo scopo di tenere conto delle osservazioni emerse nel corso della successiva fase istruttoria, anche in conseguenza dell'attività di concerto con altre amministrazioni.

Per una migliore chiarezza espositiva, pertanto, la presente relazione illustrerà dapprima i contenuti della proposta C. 823 Cafiero De Raho, soffermandosi quindi sulle parti diverse presenti nella proposta C. 1004 Cerreto. Si rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata dell'ampio contenuto dei testi, entrambi composti da 13 articoli, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.

Venendo quindi contenuto della proposta di legge C. 823, l'articolo 1 interviene sul Titolo VI del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica per finalizzare le ipotesi delittuose del Titolo VI non solo alla tutela dell'incolumità pubblica, ma anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, la proposta in esame, alla lettera a) del comma 1, sostituisce la rubrica del Titolo VI: *Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica*.

Inoltre, alle lettere b) e c), la proposta di legge abbandona la distinzione tra i mezzi di realizzazione dell'illecito – violenza e frode – che attualmente distingue il capo I dal capo II del Titolo VI, sostituendola con la distinzione tra fattispecie di comune pericolo che attentano all'incolumità pubblica (capo I) e fattispecie di comune pericolo che attentano alla salute pubblica (capo II). Alla salute pubblica sono ricondotte le fattispecie che attentano alla sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali. A tale fine sono sostituite le rubriche dei Capi I e II eliminando ogni riferimento a violenza e frode.

Il Capo I non è oggetto di modifiche ulteriori rispetto alla sostituzione della rubrica.

Rilevanti sono invece le modifiche al Capo II, nel quale restano inalterate le sole fattispecie di epidemia (articolo 438 del codice penale), di commercio o somministrazione di medicinali guasti (arti-

colo 443 del codice penale) e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (articolo 445 del codice penale).

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 439 del codice penale relativo all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari e la lettera *e*) sostituisce l'articolo 440 del codice penale, relativo al delitto di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.

In particolare, la riforma equipara i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, elimina l'inciso che prevede l'applicabilità della fattispecie in relazione a condotte che precedono l'attingimento o la distribuzione per il consumo delle sostanze e modifica le condotte che integrano il delitto.

Mantenendo le ipotesi di adulterazione e corruzione, il nuovo articolo 440 sostituisce la condotta di contraffazione con quella di contaminazione. Il comma secondo, che attualmente punisce la contraffazione, in modo pericoloso alla salute pubblica, di sostanze alimentari destinate al commercio, è soppresso. Mentre non è modificata la pena la pena della reclusione da 3 a 10 anni.

Inoltre, alla medesima pena soggiace, ai sensi del nuovo secondo comma dell'articolo 440, colui che, nell'ambito di un'attività imprenditoriale, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica.

Tale disposizione va letta in combinato con il nuovo articolo 445-*ter* del codice penale che specifica che un alimento va considerato adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti anche quando le condotte dell'articolo 440 « sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite » e che un alimento è inadatto al consumo umano « quando è

putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato ».

La lettera *f*) inserisce nel capo II tre nuovi delitti. La prima fattispecie riguarda l'importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-*bis*, punita con la reclusione da 2 a 8 anni). La seconda l'omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (articolo 440-*ter*, punita con la reclusione da sei mesi a 3 anni). Infine, il terzo delitto introdotto *ex novo* punisce mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica (articolo 440-*quater*, punito con la reclusione da 1 a 4 anni).

La lettera *g*) modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, prevista dall'articolo 441 del codice penale, prevedendo una specifica pena (reclusione da 1 a 5 anni o multa non inferiore a 309 euro) per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte.

La lettera *h*) introduce il nuovo articolo 445-*bis* volto a prevedere il delitto di disastro sanitario, punito con la reclusione da 6 a 18 anni. La fattispecie ricorre quando dai fatti di cui ai citati articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 440-*quater*, 441, nonché dai fatti di cui agli articoli 443 (*Commercio o somministrazione di medicinali guasti*) e 445 (*Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica*) derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone.

La medesima lettera *h*), inoltre introduce il già citato articolo 445-*ter*, rubricato *Disposizioni comuni*, che inserisce una serie di previsioni volte a chiarire l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali (nuova rubrica del Capo II).

La lettera *i*) apporta modifiche di coordinamento all'articolo 446 del codice penale, relativo alla confisca. La riforma elimina il riferimento al delitto di cui all'articolo 442 – che è abrogato – ed inserisce invece la confisca obbligatoria quando derivino lesioni gravi o gravissime o la morte dai delitti di cui ai citati articoli 440-*bis* e 440-*ter* del codice penale.

La lettera *l*) modifica l'articolo 448 del codice, che chiude il Capo II, per coordinare il catalogo dei delitti che comportano, in caso di condanna, l'interdizione dal commercio e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, con le abrogazioni e le novità introdotte dal provvedimento.

In fine, la lettera *m*) modifica l'articolo 452 del codice penale che, all'interno del Capo III, relativo ai delitti colposi di comune pericolo, punisce i delitti colposi contro la salute pubblica.

Per quanto riguarda le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti (articolo 452, primo comma) la riforma prevede un aumento delle pene (dalla reclusione da 1 a 5 anni, alla reclusione da 3 a 8 anni). Tutte le diverse ipotesi di avvelenamento colposo di acque o alimenti (articolo 439, primo comma), attualmente punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, vengono punite con la reclusione da 2 a 6 anni.

La riforma, inoltre, coordina il catalogo dei reati contro la salute pubblica che possono essere puniti a titolo di colpa.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale.

In sintesi, l'articolo integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare (lettera *a*)).

Inoltre, crea il nuovo Capo II *bis*, specificamente dedicato ai delitti contro il

patrimonio agroalimentare (lettera *b*)), all'interno del quale la lettera *d*) colloca il nuovo reato di agropirateria (articolo 517-*quater*.1) e la lettera *e*) i nuovi reati di frode in commercio di alimenti (articolo 517-*sexies*), frode in commercio di alimenti con segni mendaci (517-*septies*) nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-*octies*).

La lettera *c*) inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche dell'articolo 517-*quater*. (reclusione da 1 a 4 anni la multa da 10.000 a 50.000 euro).

Si modifica inoltre la rubrica del Capo III del titolo VIII del libro secondo, per dedicarla alle « *Disposizioni comuni ai capi precedenti* », concernenti le pene accessorie, comuni sia ai delitti contro l'economia pubblica (Capo I) che delitti contro l'industria e il commercio (Capo II) (lettera *f*)). Inoltre è novellato l'articolo 518 del codice penale per estendere la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza già prevista per alcuni specifici delitti contenuti nei Capi I, II e II bis del Titolo VIII del codice penale anche a quelli di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*quater*.1, 517-*sexies* e 517-*septies*, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* (lettera *g*)). Infine, si introduce, nel Capo III dedicato alle pene accessorie comuni ai Capi precedenti, il nuovo articolo 518-*bis* in materia di sanzioni interdittive o sospensive e il nuovo articolo 518-*ter* in materia di confisca obbligatoria o per equivalente (lettera *h*)).

L'articolo 3, intervenendo sul primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la cosiddetta « confisca allargata », aggiungendovi le citate fattispecie di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale.

L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di at-

tuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari.

In particolare, il comma 1 reca le modifiche al codice di procedura penale, in materia di indagini relative ai reati agroalimentari. Il primo intervento (lettera *a*) riguarda l'articolo 266 del codice di procedura penale che concerne i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, – ed è dovuto a motivi di coordinamento con gli articoli 2 e 12 della proposta di legge in esame, che prevedono, rispettivamente, l'introduzione dei reati di frode in commercio di alimenti e di commercio di alimenti con segni mendaci (articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale) e l'abrogazione dell'articolo 516 del codice penale.

Con la seconda modifica (lettera *b*)), che interviene sul comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, viene introdotta la possibilità di effettuare prelievi di campioni rappresentativi in sede di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose. Presupposto necessario per il prelievo dei campioni da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, in una fase in cui il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini o, comunque, non può intervenire tempestivamente, è l'esistenza di un pericolo di alterazione dei luoghi o di dispersione o mutamento di tracce e cose.

La terza modifica (lettera *c*)) riguarda il comma 2 dell'articolo 392 del codice di procedura penale e prevede un'ipotesi di anticipazione della prova peritale consistente nell'analisi di alimenti, ancorché non deperibili, nei casi di sequestro disposto nella fase delle indagini preliminari (non solo probatorio ma anche preventivo).

Il comma 2 dell'articolo 4 interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. L'intervento principale (comma 2, lettera *a*)) riguarda l'introduzione dell'articolo 86-*quater*, che prevede la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4 della proposta in esame viene modificato anche l'articolo 132-*bis* delle norme di at-

tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, con l'inserimento dei procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione di ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, subito dopo i processi relativi alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro e quelli in materia di circolazione stradale e prima dei delitti previsti dal testo unico delle disposizioni sull'immigrazione. La lettera *c*) del medesimo comma 2 modifica l'articolo 223 delle citate norme di attuazione, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi non ripetibili, l'interessato debba essere avvertito, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico.

L'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo n. 231 del 2001), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari e l'integrazione del catalogo dei cosiddetti « reati presupposto ». In particolare, nel decreto legislativo n. 231 del 2001 è introdotto l'articolo 6-*bis*, concernente i modelli di organizzazione delle imprese in campo alimentare, che prevede l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che operano in campo agro-alimentare, secondo la definizione ivi richiamata, anche tenendo conto delle differenze dovute alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività da essa svolta, prevedendo alcune semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare.

Il medesimo articolo 5, inoltre, prevede l'introduzione – nel catalogo dei reati presupposto che fanno insorgere una responsabilità dell'ente – dei reati agroalimentari risultanti dalla riforma del codice penale ad opera del disegno di legge in esame. A tal fine viene operato lo « spacchettamento » del vigente articolo 25-*bis.1* del

citato decreto legislativo in tre differenti disposizioni, aventi a oggetto: i delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis.1*); le frodi in commercio di prodotti alimentari (articolo 25-*bis.2*); i delitti contro la salute pubblica (articolo 25-*bis.3*). In tal modo sono ricompresi nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica. La commissione di tali delitti è punita non solo con sanzioni di natura pecuniaria, ma comporta in ogni caso anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

L'articolo 6 apporta modifiche alla citata legge n. 283 del 1962 che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. Nel suo complesso, l'intervento è teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, includendovi talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica, ma che possono rivelarsi propedeutiche al manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica penalmente rilevanti.

La lettera *a*) inserisce l'articolo 1-*bis*, che disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

La lettera *b*), sostituendo l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, intende rafforzare il presidio giuridico posto a tutela della sicurezza degli alimenti (comprese acque e bevande), intesa come ragionevole certezza del loro essere adatti al consumo umano, introducendo un reato volto a sanzionare una condotta che viene ritenuta di per sé pericolosa, anche se non ancora idonea a concretizzare un pericolo per la salute pubblica, come avviene invece nella fattispecie sanzionata dall'articolo 440-*bis* del codice penale (importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita e distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi), rispetto alla quale si pone in un rapporto di minore gravità. Si tratta quindi

di un reato di pericolo astratto, le cui condotte caratteristiche possono comunque rivelarsi sintomatiche di situazioni suscettibili di evolvere nel pericolo concreto di cui all'articolo 440-*bis* del codice penale. Il reato di cui al nuovo articolo 5 della legge n. 283 del 1962 può verificarsi esclusivamente nell'ambito di un'attività d'impresa, in una pluralità di fasi analiticamente elencate nel corso delle quali possono essere poste in atto una serie di attività da cui consegue la nocività dell'alimento o il suo essere inadatto al consumo umano. Il reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni se la condotta è di natura colposa, e sono previste le relative circostanze aggravanti e attenuanti.

La lettera *c*), inserendo due nuovi articoli 5-*bis* e 5-*ter* dopo l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, introduce due nuovi illeciti amministrativi, volte a garantire la genuinità degli alimenti e a prevenirne l'adulterazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro nei casi di particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto.

L'articolo 5-*bis* riguarda specificamente i casi di violazione di disposizioni attuative del principio di precauzione in materia alimentare adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali, puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro, ovvero da 15.000 a 75.000 euro quando la violazione è connotata da particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto interessata.

L'articolo 5-*ter* punisce invece chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa e in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto o commercializzazione ivi indicate tratti alimenti che siano stati privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o siano stati mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque abbiano una composizione non conforme alle norme vigenti ovvero alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti. Tali fattispecie sono dunque entrambe.

Infine, come norma di chiusura del sistema sanzionatorio degli illeciti agroalimentari, il comma 4 dell'articolo 5-ter prevede una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro anche per l'importazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti che avvenga al di fuori di un'attività di impresa.

La lettera *d*) sostituisce gli articoli 12-ter e 12-quater nella legge n. 263 del 1962, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare, introdotti dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta « riforma Cartabia ») e in vigore dal 30 dicembre 2022. Entrambi gli articoli istituiscono una forma di oblazione specifica riferita alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare, per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, nel caso dell'articolo 12-ter ovvero la pena dell'arresto nel caso dell'articolo 12-quater. Per poter accedere all'oblazione è richiesto che la consumazione del reato sia dovuta ad eventi legati ad un ambito produttivo, organizzativo, commerciale o più genericamente lavorativo che possano essere neutralizzati o rimossi.

In particolare, l'articolo 12-ter disciplina il procedimento per l'estinzione del reato, incentrato sulla prescrizione imposta dall'organo accertatore al contravventore, il quale è chiamato a regolarizzare la situazione di illiceità entro un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, e comunque non superiore a sei mesi. Con la medesima prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

L'articolo 12-quater riguarda invece le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con la pena dell'arresto. In questo caso il procedimento giudiziario non viene sostituito da una procedura amministrativa ed è il giudice, su richiesta dell'imputato, a determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 135 del codice penale, l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni.

Per essere ammessi al pagamento di una somma in sostituzione di una pena detentiva è necessario che siano state preventivamente eliminate le fonti di rischio da cui è derivata la consumazione del reato. Il reato si estingue in via definitiva se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare quando dal passaggio in giudicato della sentenza siano decorsi tre anni.

Da ultimo, la lettera *e*), prevede l'abrogazione degli articoli da 12-quinquies a 12-novies della legge n. 283 del 1962 (anche essi introdotti dalla riforma Cartabia) che concernono: la prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa (12-quinquies); notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore, delle quali il pm deve dare comunicazione all'organo accertatore ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater (12-sexies); la sospensione del procedimento penale (12-septies); estinzione del reato e richiesta di archiviazione qualora il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria e provveda al pagamento (12-octies); l'adempimento tardivo della prescrizione (12-novies).

L'articolo 7 della proposta di legge modifica l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, di « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale », in materia di operazioni sotto copertura, ampliando, il catalogo delle fattispecie per cui tale speciale strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-quater (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari), 517-quater.1 (Agropirateria) e 517-septies. (Commercio di alimenti con segni mendaci) del codice penale, introdotti dall'articolo 2.

L'articolo 8, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006 (recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Au-

torità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare), punisce a titolo di contravvenzione con l'ammenda da 600 a 6.000 euro (e non più come illecito amministrativo) la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

L'articolo 9, per coordinamento con la riforma introdotta dalla proposta di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 (*Finanziamento agli investimenti*) della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003).

L'articolo 10 incide sull'articolo 16 della legge n. 99 del 2009 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*), estendendo, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati, la disciplina ivi prevista in ordine alla destinazione di tali beni trovi applicazione anche ai delitti di frode agro-alimentare di cui ai nuovi articoli 517-*quater*.1 (*Agropirateria*), 517-*sexies* (*Frode nel commercio di alimenti*), 517-*septies* (*Commercio di alimenti con segni mendaci*).

L'articolo 11, oltre ad intervenire in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, disciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare dei suddetti olii, introducendo tre nuovi articoli (articoli da 1-*bis* a 1-*quater*) nel decreto legislativo 103 del 2016 (Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti).

In fine, gli articoli 12 e 13 contengono le abrogazioni, le norme transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge Cerreto C. 1004, si evidenzia preliminarmente che gli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono identici ai corrispondenti articoli della proposta di legge C. 823 e che i restanti articoli disciplinano comunque la medesima materia, seppure con alcune limitate differenze che di seguito vengono sinteticamente descritte.

Con riferimento all'articolo 1, si rileva, preliminarmente che la lettera *e*) del comma 1, analogamente alla medesima lettera della proposta di legge C. 823, sostituisce l'articolo 440 del codice penale, relativo al delitto di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, differenziandosi tuttavia laddove, anziché equiparare i medicinali alle acque o agli alimenti, mantiene la circostanza aggravante prevista dal vigente terzo comma dell'articolo 440 del codice penale qualora la contaminazione, adulterazione o corruzione riguardi medicinali.

La lettera *f*) – analogamente alla corrispondente lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta C. 823 – introduce il reato di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi di cui all'articolo 440-*ter* del codice penale, estendendone però l'ambito soggettivo della fattispecie penale anche all'operatore del settore farmaceutico.

La lettera *l*) modifica, al pari della corrispondente lettera della proposta di legge dell'onorevole Cafiero De Raho, l'articolo 448 del codice penale, in materia di pene accessorie. In proposito, si rileva che, la proposta C. 823 inserisce un terzo comma per disciplinare la pena accessoria del divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o analoghi titoli abilitativi allo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché contributi o finanziamenti pubblici per lo svolgimento di tali attività, in caso di condanna per i reati ivi indicati. La disposizione, per come formulata, vieta l'emissione di nuovi titoli abilitativi allo svolgimento delle attività imprenditoriali, senza prevedere che la condanna comporti la revoca di autorizzazioni già concesse.

Inoltre, per quanto riguarda il catalogo dei reati la cui condanna comporta l'interdizione dal commercio (secondo comma) e il divieto di nuove autorizzazioni o finanziamenti (terzo comma) si rileva che l'omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (nuovo articolo 440-ter del codice penale) comporta la pena accessoria del terzo comma ma non quella del secondo comma, mentre l'adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (articolo 441 del codice penale) comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dal commercio (secondo comma) ma non quella del divieto di finanziamenti e autorizzazioni (terzo comma).

La medesima proposta C. 823 inserisce un quarto comma ai sensi del quale, nelle sole ipotesi di cui al terzo comma, se il giudice ritiene il fatto di *particolare gravità*, o se si tratta di una recidiva specifica, può disporre la chiusura da 1 a 12 mesi dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni (fatto grave e recidiva specifica) il giudice può disporre la revoca dei provvedimenti che consentono l'esercizio dell'attività e la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio commerciale.

La proposta C. 1004 invece inserisce solo il terzo comma, che riproduce sostanzialmente il quarto comma della proposta C. 823 facendo riferimento ai reati di cui al secondo comma, come modificato.

La proposta C. 1004 non prevede, quindi, la pena accessoria del divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o analoghi titoli abilitativi, e prevede la possibilità – nei casi in cui sia prevista la pena accessoria dell'interdizione dal commercio e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche – di disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dell'esercizio nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica e, concorrendo entrambe le predette condizioni, la revoca dei provvedimenti che consentono l'esercizio dell'attività e la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio commerciale.

Infine, entrambe le proposte, alla lettera g) modificano l'articolo 452 del codice pe-

nale prevedendo, per quanto riguarda le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti (articolo 452, primo comma), seppure in misura differente, un aumento delle pene. In particolare, il reato di epidemia colposa (articolo 438 del codice penale) e il reato di avvelenamento colposo di acque o alimenti dal quale derivi la morte di alcuno (articolo 439, secondo comma), attualmente puniti con la reclusione da 1 a 5 anni, vengono puniti con la reclusione da 3 a 8 anni dall'AC 823 e da 3 a 6 anni dall'AC 1004. Tutte le diverse ipotesi di avvelenamento colposo di acque o alimenti (articolo 439, primo comma), attualmente punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, vengono punite con la reclusione da 2 a 6 anni dall'AC 823 e da 1 a 4 anni dall'AC 1004.

Con riferimento all'articolo 2, si segnala che la lettera e) del comma 1, come la medesima lettera della proposta C. 823, introduce i nuovi articoli 517-*sexies* (*Frode in commercio di alimenti*) 517-*septies* (*Commercio di alimenti con segni mendaci*), nonché il nuovo articolo 517-*octies* che contiene la disciplina relativa alle circostanze aggravanti relative ai due suddetti reati.

Come per la proposta di legge C. 823, anche in questo caso il nuovo articolo 517-*sexies*, che introduce il delitto di Frode in commercio di alimenti, sostituisce quello di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'articolo 516 del codice penale, oggetto di abrogazione da parte della riforma in esame e prevede, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, la sanzione della reclusione da 4 mesi a 2 anni e della multa da 4.000 fino a 10.000 euro (il reato di cui all'articolo 615 del codice penale è attualmente sanzionato con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 1.032) e punisce tutte le attività agricole, industriali, commerciali e d'intermediazione aventi ad oggetto alimenti che per origine, provenienza, qualità o quantità sono « sostanzialmente diversi » (« diversi » per l'A.C. 823) da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

Per quanto attiene all'articolo 517-*septies* (*Commercio di alimenti con segni mendaci*), si evidenzia che esso reprime una

particolare ipotesi di frode, che si contraddistingue per l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli (diversi dai marchi registrati).

Le fattispecie tratteggiate dall'A.C. 823 e dall'A.C. 1004, pur essendo accomunate dalla medesima condotta, divergono circa la connotazione dell'elemento soggettivo che connota il reato:

l'A.C. 823 richiede la sussistenza di un dolo specifico, che si concretizza nella volontà di trarre in inganno il consumatore mediante l'utilizzo di segni mendaci (« al fine di indurre in errore il consumatore »);

l'A.C. 1004 richiede che i segni siano di per sé idonei a trarre in inganno il consumatore (« atti ad indurre in errore il consumatore »), a prescindere dall'esistenza di una specifica finalità in tal senso.

Il nuovo articolo 517-*octies* prevede nuove circostanze aggravanti ad effetto comune (che determinano un aumento della pena fino a un terzo), applicabili ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale. Si evidenzia che, rispetto alla proposta di legge C. 823, non viene contemplato l'aumento di pena nel caso di frodi realizzate simulando la produzione « biologica » senza il rispetto delle disposizioni specifiche di settore.

L'articolo 4, come il corrispondente articolo della proposta C. 823, apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari, tuttavia, l'unico intervento comune ad entrambe (A.C. 823: comma 1, lettera *a*); A.C. 1004: comma 1, lettera *b*) è quello riguardante l'articolo 266 del codice di procedura penale, concerne i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione.

Infatti, mentre la proposta di legge C. 823 interviene, tramite modifiche agli articoli 354 e 392 del codice di procedura penale, sull'attività ispettiva e di prelievo dei campioni, la proposta C. 1004 (comma 1, lettera *a*) interviene invece sull'articolo 246 del codice di procedura penale, inserendo il nuovo comma 2-*bis*, che, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, del codice di procedura penale, consente al pubblico ministero, se occorre procedere ad attività di prelievo e campionamento e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere ad ispezione senza darne avviso (non viene

specificato quale sia il soggetto al quale sarebbe dovuto pervenire l'avviso, che viene invece omissivo. Il nuovo comma dispone inoltre che le attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, siano eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente.

Il comma 2 dell'articolo 4 interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

L'intervento principale e comune ad entrambe le proposte di legge (comma 2, lettera *a*) riguarda l'introduzione dell'articolo 86-*quater*, che, come ricordato, prevede la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati. Rispetto alla proposta C. 823, quella dell'on. Cerreto precisa che tali alimenti devono essere non contraffatti, deteriorati e in linea con i termini di scadenza.

Inoltre, a differenza della proposta di legge C. 823, la proposta C. 1004 non modifica l'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *b*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

La proposta C. 1004, alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 4, infine, oltre a recare un intervento comune di modifica del comma 1 dell'articolo 223 del codice di procedura penale – volto a disciplinare i casi di analisi irripetibili – reca un ulteriore intervento attraverso cui viene aggiunto un nuovo comma (3-*bis*) con il quale si stabilisce che, qualora vi sia la necessità di effettuare analisi su campioni utilizzando tecniche diverse da quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 del codice di procedura penale.

Con riferimento all'articolo 5, si evidenzia che lo stesso, al pari dell'articolo 5 della proposta di legge C. 823, modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, attraverso l'integrazione del catalogo dei « reati presupposto » e la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari.

A differenza della proposta Cafiero De Raho, alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 25-*bis*.3, introdotto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo in esame, la proposta C. 1004, include tra i delitti contro la salute pubblica per la cui commissione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni, oltre a quello di cui all'articolo 439 del codice penale (avvelenamento di acque o di alimenti), anche quello di cui all'articolo 438 del codice penale (epidemia).

Anche nella proposta di legge C. 1004 l'articolo 6 modifica la legge n. 283 del 1962. A differenza delle modifiche introdotte dalla proposta di legge C. 823, si evidenzia che nella nuova formulazione dell'articolo 5 della citata legge n. 283, prevista dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame, non è prevista una circostanza aggravante né una circostanza attenuante.

Con riferimento al medesimo nuovo articolo 5, si segnala, altresì, che mentre la proposta di legge C. 823 prevede, se dalla commissione dei reati ivi previsti derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone (ovvero si configura il delitto di disastro sanitario di cui all'articolo 445-*bis*), l'applicazione della pena prevista dall'articolo 445-*bis* (reclusione da sei a diciotto anni), mentre il comma 4 dell'AC 1004 prevede l'applicazione di tale pena ridotta di due terzi.

La proposta di legge C. 1004, inoltre, non prevede – come invece fa il comma 6 dell'AC 823 – l'applicazione delle pene accessorie di cui all'articolo 36 (pubblicazione della sentenza penale di condanna) e 448, quarto comma (chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento o dell'esercizio dove è stato commesso il fatto), del codice penale in tutti i casi di condanna per uno dei reati di cui all'articolo in esame, ad esclusione delle fattispecie colpose.

Relativamente al nuovo articolo 5-*bis* della legge n. 283 del 1962, introdotto dal-

l'articolo 6 di entrambe le proposte di legge, si segnala che la proposta C. 1004 non prevede una specifica sanzione quando la violazione è connotata da particolare gravità in relazione alla quantità di prodotto interessata.

Per quanto concerne il nuovo articolo 5-*ter*, quello la proposta C. 1004 reca, in un unico comma, previsioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'atto C. 823 e dunque non riproduce il comma 3 della proposta C. 823 che prevede specifiche sanzioni nei casi di particolare gravità.

Inoltre, soltanto la proposta C. 1004 reca l'inserimento nella legge n. 283 del 1962 dell'articolo 5-*quater*, volto a prevedere una causa di non punibilità per i reati previsti dall'articolo 5 qualora sia accertato il rispetto dei limiti, degli obblighi, delle procedure e delle misure precauzionali prescritti, finalizzati alla gestione del rischio alimentare con riferimento alla presenza di microrganismi, tossine o metaboliti.

Da ultimo, si evidenzia che mentre la proposta di legge C. 823 sostituisce gli articoli 12-*ter* e 12-*quater* e abroga gli articoli da 12-*quinquies* a 12-*novies* della legge n. 283 del 1962, che erano stati introdotti dalla riforma Cartabia, la proposta di legge C. 1004 non modifica gli articoli 12-*ter* e 12-*quater*, prevedendo comunque l'abrogazione dei successivi articoli da 12-*quinquies* a 12-*novies*.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite.  
C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella.

## NOTA TRASMESSA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Tab.1 - Procedimenti penali iscritti e definiti nelle procure italiane - registro noti Mod. 21 -  
contenenti il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Anni 2021-2022**

Anno	Procedimenti sopravenuti	Procedimenti esauriti	di cui esauriti con:		
			Richieste di archiviazione	Inizio azione penale	Definiti in altro modo
2021	4.745	5.292	4.121	452	719
2022	3.938	4.481	3.536	360	585

(a) Gli uffici che hanno fornito i dati sono 136 su 140, pari al 97% del totale

Fonte: Ministero della Giustizia - DDSC - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

**Tab.2 - Procedimenti penali iscritti e definiti nei tribunali ordinari - sezione gip/gup e sezione dibattimento - contenenti il reato d'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Anni 2016-2021**

SEZIONE <sup>(a)</sup>	Iscritti						Definiti					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gip/Gup	7.930	7.188	6.671	6.026	5.063	4.838	7.630	7.607	7.133	6.371	5.202	5.432
Dibattimento	577	528	549	491	317	437	605	537	582	489	421	513

(a) I flussi in entrata del dibattimento sono in gran parte determinati dai decreti che dispongono il giudizio emessi dalla sezione gip/gup, pertanto non è corretto sommare i valori delle due sezioni, né per gli iscritti né per i definiti.

Fonte: Ministero della Giustizia - DDSC - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

**Tab.3 - Modalità di definizione - sezione gip/gup - dei procedimenti penali contenenti il reato d'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Anni 2016-2021**

Anno di definizione	Sentenze							Decreti					Definizioni promiscue	Definiti in altro modo	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Assoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze	Decreti penali di condanna esecutivi	Decreti di archiviaz. per prescrizione	Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione	Decreti che dispongono il giudizio	totale decreti			
2016	12	23	78	36	172	5	326	0	421	6.161	534	7.116	39	149	7.630
2017	21	24	65	34	158	1	303	0	400	6.253	483	7.136	32	136	7.607
2018	21	23	57	24	166	0	291	0	373	5.769	501	6.643	39	160	7.133
2019	21	29	74	21	166	10	321	0	243	5.205	447	5.895	26	129	6.371
2020	12	29	41	15	109	8	214	1	208	4.390	291	4.890	20	78	5.202

**Tab.4 - Modalità di definizione - sezione dibattimento - dei procedimenti penali contenenti il reato d'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Anni 2016-2021**

Anno di definizione	Sentenze							Definizioni promiscue	Totale definiti
	Condanne	Patteggiam.	Assoluzioni	Non doversi procedere per prescrizione	Non doversi procedere diverso da prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze		
2016	82	0	290	133	12	10	527	78	605
2017	66	0	257	121	16	5	465	72	537
2018	54	0	279	129	24	6	492	90	582
2019	54	0	235	114	13	8	424	65	489
2020	37	0	200	115	12	3	367	54	421
2021	18	0	256	152	24	5	455	58	513

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

**Tab.5 - Principali fattispecie delittuose contestate congiuntamente al reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nei procedimenti iscritti presso le sezioni gip/gup dei tribunali ordinari nel periodo 2016-2021**

Principali reati connessi	Valori percentuali
Art. 479 c.p.	11,4%
Art. 328 c.p.	11,2%
Art. 44 D.P.R. n.380 del 2001	4,6%
Art. 476 c.p.	4,2%
Art. 640 c.p.	4,2%
Art. 483 c.p.	2,4%
Art. 353 c.p.	2,3%
Art. 314 c.p.	2,3%
Art. 319 c.p.	2,2%
Art. 368 c.p.	1,9%

(a) Le fattispecie delittuose in elenco rappresentano le principali fattispecie di reato contestate congiuntamente al reato di cui all'art.323 del c.p.

(b) Ai fini di un corretto utilizzo dei dati, si evidenzia che non è corretto sommare i valori in colonna poichè in uno stesso procedimento potrebbero essere stati contestati più capi di imputazione tra quelli indicati in elenco.

Fonte: Ministero della Giustizia - DDSC - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

**Tab.6 - Principali fattispecie delittuose contestate congiuntamente al reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nei procedimenti iscritti presso le sezioni dibattimento dei tribunali ordinari nel periodo 2016-2021**

Principali reati connessi	Valori percentuali
Art. 479 c.p.	31,8%
Art. 44 D.P.R. n.380 del 2001	15,1%
Art. 476 c.p.	13,1%
Art. 640 c.p.	11,8%
Art. 319 c.p.	9,0%
Art. 483 c.p.	8,0%
Art. 314 c.p.	8,0%
Art. 321 c.p.	7,9%
Art. 181 D.Lgs. n.42 del 2004	6,8%
Art. 353 c.p.	6,3%

(a) Le fattispecie delittuose in elenco rappresentano le principali fattispecie di reato contestate congiuntamente al reato di cui all'art. 323 del c.p.

(b) Ai fini di un corretto utilizzo dei dati, si evidenzia che non è corretto sommare i valori in colonna poiché in uno stesso procedimento potrebbero essere stati contestati più capi di imputazione tra quelli indicati in elenco.

Fonte: Ministero della Giustizia - DDSC - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

## Nota metodologica

- La tabella *Tab.1* riporta, per gli anni 2021-2022, il numero di procedimenti con autore noto iscritti e definiti nelle procure ordinarie in cui è presente il reato di abuso d'ufficio (art.323 c.p.) e le relative modalità di definizione.

- La tabella *Tab.2* riporta per gli anni 2016-2021, il numero di procedimenti iscritti e definiti nelle sezioni gip/gup e nelle sezioni dibattimentali dei tribunali ordinari in cui è presente il reato di abuso d'ufficio (art.323 c.p.), indipendentemente dal numero di indagati/imputati a cui è contestato e dai reati connessi. Per il calcolo è stata quindi seguita la seguente regola:

- se all'interno di uno stesso procedimento vi sono più indagati/imputati per il reato considerato, il conteggio è pari ad uno.

- Le tabelle *Tab.3* e *Tab.4* riportano, per gli anni 2016-2021, le modalità di definizione dei procedimenti contenenti il reato di abuso d'ufficio, rispettivamente per la sezione gip/gup e la sezione dibattimento.

Per il calcolo delle modalità di definizione riportate nella *Tab.3* e nella *Tab.4* è stata seguita la seguente regola:

- nei procedimenti aventi più indagati/imputati è stato attribuito un solo esito. In dettaglio, se la modalità di definizione è stata la stessa per tutti gli imputati è stato attribuito l'esito rilevato (ad es. se per tutti gli imputati è stata emessa sentenza di condanna, è stata attribuita la modalità "Condanne"); se la modalità di definizione è stata diversa per i diversi imputati è stato attribuito l'esito "Promiscue" (ad es. nel caso in cui per un imputato è stata emessa sentenza di patteggiamento e per un altro sentenza di condanna). La colonna "Definiti in altro modo" rappresenta una categoria residuale che raggruppa tutte le altre modalità di definizione diverse da quelle indicate in "Sentenze" o "Decreti".

- La *Tab.5*, per i procedimenti penali contenenti il reato di abuso di ufficio iscritti nelle sezioni gip/gup nel periodo 2016-2021, riporta il valore percentuale del numero di procedimenti in cui sono stati contestati sia il reato di abuso d'ufficio che la fattispecie di reato indicata in elenco, indipendentemente dagli altri eventuali reati connessi. Le fattispecie delittuose in elenco rappresentano le principali fattispecie di reato contestate congiuntamente al reato di cui all'art. 323 del c.p.

I valori percentuali della *Tab.5* non possono essere sommati in quanto, in uno stesso procedimento, potrebbero essere stati contestati più reati tra quelli indicati in elenco.

- La *Tab.6*, per i procedimenti penali contenenti il reato di abuso di ufficio iscritti nelle sezioni dibattimentali nel periodo 2016-2021, riporta il valore percentuale del numero di procedimenti in cui sono stati contestati, congiuntamente, il reato di abuso d'ufficio e la fattispecie di reato indicata in elenco, indipendentemente dagli altri eventuali reati connessi. Le fattispecie delittuose in elenco rappresentano le principali fattispecie di reato contestate insieme al reato di cui all'art. 323 del c.p.

I valori percentuali della *Tab.6* non possono essere sommati in quanto, in uno stesso procedimento, potrebbero essere stati contestati più capi di imputazione tra quelli riportati in elenco.

- Ai fini di un corretto utilizzo dei dati forniti, si ricorda che i flussi in entrata del dibattimento sono in gran parte determinati dai decreti che dispongono il giudizio emessi dalla sezione gip/gup. Non è corretto quindi sommare né gli iscritti né i definiti delle due sezioni. Si ricorda inoltre che gran parte del flusso in entrata del Gip è costituito dalle richieste di archiviazione che normalmente il Gip accoglie.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia.

Audizione informale di Arianna Poletti, giornalista, membro del collettivo di giornalisti indipendenti *Fada Collective* ..... 49

Audizione informale di Matteo Garavoglia, giornalista ..... 49

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 49

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 51

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia.**

**Audizione informale di Arianna Poletti, giornalista, membro del collettivo di giornalisti indipendenti *Fada Collective*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.05.

**Audizione informale di Matteo Garavoglia, giornalista.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Inter-*

*viene la sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.**

**C. 922 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione

Bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente, il collega Loperfido ha predisposto gli emendamenti 3.1 e 3.2, di recepimento delle suddette condizioni.

Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione degli emendamenti.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, illustra gli emendamenti a sua firma 3.1 e 3.2 (*vedi allegato*).

La sottosegretaria Maria TRIPODI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 3.1 e 3.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 3.1 e 3.2.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: dalle spese con le seguenti: da quota parte delle spese.*

**3.1. Il Relatore.**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

**3.2. Il Relatore.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	52
AVVERTENZA .....	52

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Matteo RICHETTI (A-IV-RE), Emanuele LOPER-

FIDO (FDI), Piero FASSINO (PD-IDP), Roberto BAGNASCO (FI-PPE), Anastasio CARRÀ (LEGA), Stefano GRAZIANO (PD-IDP), e Fabrizio COMBA (FDI).

Giuseppe CAVO DRAGONE, *Capo di Stato Maggiore della Difesa*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia l'Ammiraglio Cavo Dragone e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	77
Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) ..	63
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	69
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Nuovo testo Doc. XXII, n. 9 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	72
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

#### La seduta comincia alle 15.15.

**DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.**

**C. 1195 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Giorgianni, per l'illustrazione dei profili finanziari del provvedimento in esame.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idri-

che, e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, composta dai Ministri delle amministrazioni statali coinvolte nelle relative attività. Rileva che alla Cabina di regia sono attribuite specifiche funzioni di intervento in materia, tra le quali, in particolare, la ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati con le risorse disponibili che, fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già intervenute, sono destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico. Fa presente che di tali risorse è prevista la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e lo stesso può avvalersi fino a un massimo di 3 esperti o consulenti, cui spetta un compenso lordo massimo annuo di euro 50.000. Rileva che a tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Non ha nulla da osservare in merito al ricorso ai suddetti consulenti ed esperti da parte della Cabina di regia, posto che il relativo onere, concernente i compensi, appare circoscritto da specifici limiti massimi di spesa, quali compenso massimo pro capite annuo e relativa autorizzazione di spesa complessiva. Con riguardo all'importo dell'onere riferito al 2023, pari a 7/12 di quello indicato per il 2024, prende atto di quanto riferito durante l'esame al Senato in merito alla decorrenza dello stesso da giugno 2023. Non formula osservazioni in merito alle altre disposizioni dell'articolo, considerati gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione per-

venuta al Senato a conferma della neutralità finanziaria delle stesse.

Tra le modifiche approvate al Senato segnala quella di cui al comma 8, che consente alla Cabina di regia di individuare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi di potenziamento della capacità idrica da realizzare in *partnership* pubblico/privato fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché quella di cui al comma 10, che prevede la possibilità, per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di avvalersi a titolo gratuito, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dei distretti idrografici territorialmente competenti e di specifici ordini professionali. Per quanto riguarda l'integrazione apportata al comma 10, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'ISPRA e i distretti idrografici territorialmente competenti siano in grado di corrispondere alle richieste di avvalimento della Cabina di regia nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non ha nulla da osservare, invece, con riguardo alla modifica relativa al comma 8, stante la prevista operatività della disposizione nei limiti delle risorse disponibili vigenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 1 provvede agli oneri connessi alla possibilità per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, pari a 87.500 euro per l'anno 2023 e a 150.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rileva preliminarmente che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, risulta che dalle disponibilità del Fondo per l'anno 2023 è già stato detratto

l'importo complessivamente imputato al Fondo stesso, per finalità di copertura, dalla disposizione in esame, nonché dai commi 1 e 6 del successivo articolo 3. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che il Fondo in parola rechi le necessarie disponibilità anche per l'anno 2024, considerando altresì le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte, per le medesime annualità 2023 e 2024, dal citato articolo 3, commi 1 e 6.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 2, evidenzia che la norma disciplina la procedura per superare eventuali criticità nel procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un ente territoriale o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per l'emergenza idrica di poteri sostitutivi. Al riguardo non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale della disposizione e considerato quanto riferito a conferma della neutralità finanziaria della norma nell'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, prende atto del fatto che gli enti territoriali dovranno far fronte agli oneri derivanti dalla nomina dei Commissari, oneri che sono previsti dalla norma a loro carico in caso di inadempimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 5 e comma 7, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti in materia di scarsità idrica, con possibilità di riconoscere allo stesso, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 con eventuale proroga fino al 31 dicembre 2024, un compenso, da determinare in una parte fissa e in una variabile, di importo, rispettivamente, non superiori a 50.000 euro annui. Specifica che i relativi oneri, sono indicati nel limite massimo di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, e agli stessi si provvede me-

dante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili, come indicato al comma 1. Al riguardo non formula osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati, come espressamente previsto dalla norma, entro limiti massimi di spesa. Prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame al Senato che consentono di verificare e confermare la decorrenza dell'onere riferito al 2023 a partire dal giugno 2023. Non ha nulla da osservare, infine, in merito alle modifiche e alle integrazioni apportate alle norme nel corso dell'esame presso il Senato considerata la natura prevalentemente ordinamentale delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui si prevede la nomina ai sensi del medesimo comma 1, pari a euro 77.409 per l'anno 2023 e a euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in precedenza con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 10, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura temporanea a supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, con una durata operativa analoga a quella del medesimo Commissario. Rileva che la struttura è composta da un massimo 12 unità di personale, di cui 2 unità dirigenziali non generali, reclutate con conferimento d'incarico a tempo a personale esterno alla pubblica amministrazione, e 10 unità non dirigenziali provenienti da altre amministrazioni centrali o territoriali con contestuale previsione di indisponibilità, in caso di collocamento fuori ruolo, di un numero di posti nella dota-

zione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura può, inoltre, avvalersi di un numero massimo di 5 esperti o consulenti, ai quali è riconosciuto un compenso lordo massimo annuo di euro 50.000. Per le finalità della disposizione fa presente che viene autorizzata la spesa di euro 873.591 per il 2023 e di euro 1.497.584 per il 2024. Al riguardo, pur rilevata la prudenzialità degli importi retributivi unitari indicati dalla relazione tecnica ai fini della stima degli oneri di personale riferiti alle 2 unità dirigenziali non generali e alle 10 unità non dirigenziali, evidenzia, comunque, l'utilità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la medesima stima. Evidenzia altresì che andrebbero acquistati elementi di valutazione in merito alle esigenze di funzionamento della Struttura di supporto, al fine di confermare la possibilità per la stessa di operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto agli effetti sull'efficienza delle amministrazioni centrali e territoriali determinabili dall'impiego del relativo personale non dirigenziale presso la Struttura di supporto, non formula osservazioni preso atto di quanto affermato nel corso dell'esame al Senato della Repubblica circa il fatto che non si determineranno disfunzioni operative stante il numero esiguo di personale complessivamente interessato dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri connessi alla possibilità della Struttura di supporto del Commissario straordinario di cui al comma 1 di avvalersi fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, pari a 873.591 euro per l'anno 2023 e a 1.497.584 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in precedenza con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 10, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 7-*bis*, evidenzia che la norma autorizza l'apertura di una contabilità speciale per la gestione commissariale dell'acquedotto del Peschiera. Fa presente che viene, altresì, previsto che nell'ambito di tale gestione, l'eventuale raccordo con la Società ACEA ATO2 sia disciplinato in via convenzionale senza oneri. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Con riferimento all'articolo 4, commi da 1 a 4, 5 e 5-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame dettano disposizioni in materia di infrastrutture idriche. In particolare, per quanto concerne il comma 2-*bis*, che fissa i termini per l'indizione della procedura di gara e per l'assunzione di obbligazioni vincolanti con riferimento a determinati interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale rileva che appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che tali termini non siano suscettibili di modificare i flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione di detti interventi e che non determinino pertanto effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Con riguardo alle norme di cui al comma 2-*ter*, che recano norme di semplificazione amministrativa per il completamento degli interventi concernenti le infrastrutture idriche di competenza regionale, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni. Infine, anche con riferimento ai commi 3 e 4 che prevedono che il Commissario di cui all'articolo 3 individui entro il 30 giugno 2023 le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi e che le regioni, entro il 30 settembre 2023, individuino le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo nei limiti delle risorse indivi-

duate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non ha osservazioni da formulare giacché, da un lato, le attività previste dalla norma in esame si limitano ad individuare il novero degli interventi da effettuare e alcune modalità per il loro svolgimento, dall'altro lato, tali attività dovranno comunque aver luogo nei limiti delle risorse dianzi citate, come espressamente previsto dalla disposizione in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 4-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a definire procedure semplificate per il rilascio di concessioni per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti. In proposito, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.

In riferimento all'articolo 4, comma 5-*ter* e 5-*quater*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad ampliare il novero delle attività demandate alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e che essa dovrà provvedervi, per espressa previsione normativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, nel rammentare che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022, ha recentemente integrato per un ammontare pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 le risorse destinate al funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la Commissione di cui trattasi possa far fronte alle nuove attività ad essa demandate nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5-*quater* dell'articolo 4 reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto

legislativo n. 152 del 2006, fa fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti dal precedente comma 5-*ter* del medesimo articolo 4, relativi allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale anche con riferimento ai progetti connessi alla gestione della risorsa idrica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.

Con riguardo all'articolo 4, comma 5-*quinqüies*, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma è volta ad abrogare una disposizione che destina una quota di risorse, già presenti in bilancio, al finanziamento alle spese di missione del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnato nello svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. In proposito non ha osservazioni da formulare, posto che la norma che si intende abrogare reca una mera finalizzazione di spesa, la cui soppressione non appare suscettibile di produrre effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 4, comma 5-*sexies*, rileva che le norme recate dal comma 5-*sexies* attribuiscono all'Agenzia interregionale per il fiume Po, soggetto attuatore dell'intervento componente 4 della missione 2 del PNRR « Rinaturazione dell'area del Po », la facoltà di utilizzare il prezzario Agenzia interregionale per il fiume Po, nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In proposito, non formula osservazioni considerato che la norma riconosce tale facoltà nel limite delle risorse disponibili per ciascun intervento.

Relativamente all'articolo 4-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme prevedono l'attivazione di deroghe ai limiti di funzionamento degli impianti termoelettrici qualora emerga un rischio per l'adeguatezza del sistema elettrico dal 20 giugno al 15 settembre 2023. In proposito, considerata la

natura ordinamentale della disposizione in esame, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, commi da 1 a 3, rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano alcuni poteri del Commissario di cui all'articolo 3, al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

Riguardo all'articolo 5, comma 3-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame danno facoltà ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di avviare campagne di pulizia, in prossimità delle derivazioni da loro gestite, facendosi carico degli oneri che ne derivano. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le norme ampliano il novero degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo edilizio, cosiddetta « edilizia libera », includendovi sia, a regime, gli interventi sulle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, come al comma 1, sia, per la durata della gestione commissariale, determinati interventi di carattere agro-silvo-pastorale, come al comma 1-*bis*. Ciò stante, rammenta che al comma 1 del testo iniziale non sono stati ascritti effetti finanziari, che nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha ulteriormente chiarito che la disposizione specifica quanto già previsto a legislazione previgente e che la classificazione dell'intervento come edilizia libera non comporta perdite di gettito stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche. In proposito, non ha osservazioni da formulare anche considerato che a precedenti norme volte a includere determinati interventi nella « edilizia libera », ossia eseguibile senza necessità di un titolo

edilizio, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame, volte a consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo in agricoltura, fissano le procedure amministrative, autorizzatorie, sostitutive e di controllo dei piani, che prevedono attività a carico delle amministrazioni pubbliche per garantire la tutela della salute dei cittadini. Fa presente che le norme recano una clausola di non onerosità che stabilisce che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e prevedono tempi stringenti per il completamento delle procedure autorizzative. Evidenzia che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha espressamente dichiarato che l'incremento delle attività amministrative derivante dall'applicazione delle norme in esame non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce di tali chiarimenti e della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 7 reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate svolgono le attività di riutilizzo ad uso irriguo delle acque reflue depurate, previste dal medesimo articolo 7, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 7-*bis*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme stabiliscono che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, pos-

sono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al verificarsi di determinate circostanze. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che anche la norma sulle sperimentazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 era stata ritenuta priva di effetti finanziari dalla rispettiva relazione tecnica ed è inoltre presidiata da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 8 e 9, evidenzia che l'articolo 8 del presente decreto modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere determinate attività nel quadro della predetta disciplina semplificata. Evidenzia che all'articolo 8 non sono ascritti effetti finanziari. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, confermato anche dalla relazione tecnica, del fatto che la stessa amplia il campo di applicazione di una disciplina cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e del fatto che, per effetto della novella legislativa, le previsioni ora introdotte risultano assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 sopra menzionato. Inoltre, fa presente che l'articolo 9, intervenendo sull'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice ambientale, che disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti, precisa che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Rileva che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Al riguardo, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, confermato anche dalla relazione tecnica, non formula osservazioni.

Relativamente all'articolo 9-*bis*, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce una disciplina transitoria, fino al

31 dicembre 2024, per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. In proposito, sebbene la disposizione rechi una clausola di neutralità finanziaria, ritiene che appaia comunque opportuno che il Governo confermi che le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti attribuitigli con le risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 9-*bis* reca una clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 7, relative alle attività connesse al rilascio di autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sitodiretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.

Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione per disporre, tra l'altro, che gli impianti di desalinizzazione non siano più soggetti a valutazione di impatto ambientale statale, mantenendo comunque per quelli con capacità pari o superiore a 200 litri al secondo la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale regionale. Rileva, inoltre, che si dispone che l'articolo in esame si applichi anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, evidenzia che la norma istituisce presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale un Osservatorio perma-

nente sugli utilizzi idrici, chiamato a svolgere funzioni di supporto per il governo delle risorse idriche e cura della raccolta, dell'aggiornamento e della diffusione dei dati relativi a tali risorse nel distretto idrografico di riferimento. Fa presente che ai partecipanti ai lavori degli Osservatori non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Evidenzia, inoltre, che gli Osservatori possono essere integrati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da esperti in materia. Ricorda che la relazione tecnica e la successiva documentazione pervenuta al Senato evidenziano che i suddetti Osservatori risultano già esistenti, in virtù di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, che le funzioni svolte da tali organismi, con specifico riguardo a quelle relative alla raccolta e all'elaborazione dei dati e alla predisposizione di scenari, vengono attualmente già svolte e che la partecipazione ai lavori degli Osservatori avviene a titolo gratuito, senza oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla possibilità di integrare l'Osservatorio permanente mediante esperti, evidenzia come la stessa documentazione riferisce che trattasi di una previsione meramente facoltativa e, come tale, a conferma del vincolo di neutralità finanziaria previsto a tale riguardo dalla disposizione, sarà attivata, nei casi in cui tale integrazione potrà essere acquisita senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come già avviene nell'ambito dei Protocolli d'intesa che disciplinano nell'assetto vigente gli Osservatori. Tanto premesso non formula osservazioni in merito alle summenzionate disposizioni. Evidenzia, inoltre, che la norma prevede che enti e amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendano disponibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Al riguardo, fa presente che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare che tali flussi informativi possano essere assicurati nei termini indicati dalla norma nell'ambito delle risorse disponibili a nor-

mativa vigente e senza eventuali ulteriori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle relative strutture informatiche.

Riguardo all'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame che si limitano ad inasprire l'apparato sanzionatorio previsto per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti che si verificano nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale. Fa presente che il Piano è adottato nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, osserva come appaia opportuno acquisire dal Governo elementi informativi riguardanti, da un lato, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano, dall'altro, le disponibilità a cui può farsi ricorso nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che tali informazioni non sono disponibili né nella relazione tecnica né nella documentazione fornita nel corso dell'esame presso il Senato.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). Sulla base di tale documentazione, con riferimento alle richieste formulate dalla relatrice, in relazione all'articolo 1, comma 10, precisa che l'avvalimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché dei distretti idrografici competenti per territorio potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce, inoltre, che le spese per il personale della struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, istituita dall'articolo 3, comma 6, sono state quantificate sulla base dei trattamenti retributivi che saranno riconosciuti al medesimo personale in base alla normativa vigente e che al funzionamento della medesima struttura di supporto si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Fa altresì presente che la proroga dei termini per la pubblicazione del bando, dell'avviso per l'indizione della procedura di gara o per la trasmissione della lettera d'invito in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, non determina una modifica dei flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione dei medesimi interventi, anche in considerazione della circostanza che resta fermo il termine del 31 dicembre 2023, previsto dalla delibera CIPESS n. 35 del 2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Rileva, quindi, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC potrà far fronte alle nuove attività ad essa attribuite dall'articolo 4, comma 5-ter, in materia di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Assicura, poi, che le amministrazioni coinvolte nella nuova procedura di cui al-

l'articolo 9-bis, in materia di rilascio delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, potranno far fronte alle nuove attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le medesime amministrazioni già intervengono nell'ambito della procedura disciplinata in via generale dal decreto legislativo n. 224 del 2003.

Evidenzia, inoltre, che la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, ai sensi della quale gli enti e le amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendono disponibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, non determina per i predetti soggetti nuovi o maggiori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle strutture informatiche e, pertanto, alle relative attività si potrà fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Avverte, altresì, che gli oneri connessi all'adozione, ai sensi dell'articolo 13, di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale, si provvederà, come espressamente indicato dalla disposizione, nei limiti delle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri specificatamente destinate alle attività di comunicazione istituzionale.

Conferma, infine, che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 10, e all'articolo 3, commi 1 e 6, risultano effettivamente disponibili.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1195, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge n. 39 del 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 1, comma 10, l'avvalimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché dei distretti idrografici competenti per territorio potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le spese per il personale della struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, istituita dall'articolo 3, comma 6, sono state quantificate sulla base dei trattamenti retributivi che saranno riconosciuti al medesimo personale in base alla normativa vigente;

al funzionamento della medesima struttura di supporto si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la proroga dei termini per la pubblicazione del bando, dell'avviso per l'indizione della procedura di gara o per la

trasmissione della lettera d'invito in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, prevista dall'articolo 4, comma 2-*bis*, non determina una modifica dei flussi dei pagamenti attesi per l'esecuzione dei medesimi interventi, anche in considerazione della circostanza che resta fermo il termine del 31 dicembre 2023, previsto dalla delibera CIPESS n. 35 del 2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

la Commissione tecnica PNRR-PNIEC potrà far fronte alle nuove attività ad essa attribuite dall'articolo 4, comma 5-*ter*, in materia di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le amministrazioni coinvolte nella nuova procedura di cui all'articolo 9-*bis*, in materia di rilascio delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico, potranno far fronte alle nuove attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le medesime amministrazioni già intervengono nell'ambito della procedura disciplinata in via generale dal decreto legislativo n. 224 del 2003;

la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, ai sensi della quale gli enti e le amministrazioni pubbliche competenti in materia di gestione idrica rendono dispo-

nibili con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, non determina per i predetti soggetti nuovi o maggiori oneri connessi ad esigenze di adeguamento delle strutture informatiche e, pertanto, alle relative attività si potrà fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

agli oneri connessi all'adozione, ai sensi dell'articolo 13, di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale, si provvederà, come espressamente indicato dalla disposizione, nei limiti delle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri specificatamente destinate alle attività di comunicazione istituzionale;

le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 10, e all'articolo 3, commi 1 e 6, risultano effettivamente disponibili,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) esprime perplessità per la sistematica frequenza con la quale il Governo, in sede di esame parlamentare dei provvedimenti, ricorre alla formula che richiama l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente per superare qualsivoglia dubbio in ordine alla sostenibilità finanziaria dei provvedimenti medesimi. Si domanda, infatti, quale sia la consistenza delle risorse dei capitoli di spesa cui si fa riferimento nelle clausole di in-

rianza finanziaria contenute nei vari provvedimenti.

Il sottosegretario Federico FRENI osserva che gli attuali stanziamenti di bilancio, richiamati dalle clausole di invarianza finanziaria cui ha dianzi accennato il deputato Marattin, sono quelli autorizzati, per i relativi importi, dal Parlamento con l'approvazione dell'ultima legge di bilancio.

Daniela TORTO (M5S), associandosi alle considerazioni critiche svolte dal deputato Marattin, dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, in considerazione del fatto che il provvedimento in esame, da un lato, non affronta minimamente la questione del rafforzamento delle reti e delle infrastrutture idriche del nostro Paese, dall'altro, reca disposizioni onerose volte unicamente a prevedere nomine di commissari straordinari e ad autorizzare una pletora di assunzioni di personale, senza destinare risorse alla manutenzione o alla realizzazione di infrastrutture.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.**

**C. 115 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2023 e delle proposte emendative ad esso riferite, trasmesse dall'Assemblea.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 maggio il rappresentante del Governo si era riservato

di fornire i chiarimenti richiesti dalla relattrice.

Il sottosegretario Federico FRENI, in merito ai rilievi formulati dalla relattrice nella citata seduta, conferma che il provvedimento non presenta profili critici di carattere finanziario, anche in considerazione della previsione in esso contenuta, che consente di quantificare puntualmente gli oneri derivanti dall'attuazione della delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Concorda, in ogni caso, circa l'opportunità, da un lato, di precisare, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, che anche sui testi degli schemi di decreto eventualmente trasmessi nuovamente alle Camere dal Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia, dall'altro, di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che, ferma restando l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relattrice, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 115 e abb.-A, recante delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura;

preso atto che l'articolo 1 della proposta di legge richiama, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega ivi prevista, le disposizioni dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base alle quali, qualora, in sede di conferimento della delega, per la

complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

ritenuto che, in ragione della formulazione della disposizione di delega, non è possibile in questa fase procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi previsti dall'articolo 1, giustificandosi quindi il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

osservato, a tale riguardo, che la possibilità di esercitare, a determinate condizioni, il diritto di voto nell'ambito del comune di temporanea residenza è suscettibile di determinare una riduzione del numero dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni di viaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*);

rilevata l'esigenza:

di precisare, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, che anche sui testi degli schemi di decreto eventualmente trasmessi nuovamente alle Camere dal Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia;

di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a stabilire che, ferma restando l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*al terzo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;*

*sostituire il quinto periodo con i seguenti:* Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.200 della Commissione e il relativo subemendamento Madia 0.1.200.1.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Madia 1.100 che, nell'introdurre all'articolo 1 il comma 1-*bis*, prevede che il Governo, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, individui tutte le risorse necessarie per dare completa attuazione all'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza. Al riguardo, rileva che la disposizione, che

non appare direttamente riconducibile all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sembra rimettere a un futuro provvedimento del Governo l'individuazione delle risorse necessarie a garantire l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri derivanti da tale individuazione e la corrispondente copertura finanziaria.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Pavanelli 01.0100, che introduce la possibilità per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, siano domiciliati in un comune di una regione diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, di votare presso il comune di domicilio temporaneo in occasione delle consultazioni referendarie e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione;

Baldino 1.110, che introduce, tra i principi e i criteri direttivi della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, anche la previsione della gratuità dei servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale se siano di età inferiore ai trentasei anni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma

2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Grippo 1.104, che è volta ad estendere l'oggetto della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza anche alle modalità digitali di voto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Madia 1.105, Zaratti 1.120 e Magi 1.106, che sono volte a integrare l'oggetto della delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza prevedendo il ricorso al meccanismo del voto anticipato presidiato e il conseguente esercizio del voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettorale risulta iscritto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Rampelli 1.108, che, nell'introdurre la lettera *a-bis*) al comma 1 dell'articolo 1, è volta ad estendere l'oggetto della delega anche alle modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani imbarcati temporaneamente in acque internazionali in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Berruto 1.101, che prevede che, nell'ambito della delega conferita al Governo, l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza sia previsto, oltre che per motivi di studio, lavoro o cura, anche per le sportive e gli sportivi che, durante lo svolgimento delle tornate elettorali, permangano in un comune sito in regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza per ragioni di pratica sportiva, allenamento o competizioni, anche a carattere dilettantistico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Madia 0.1.200.1, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, estende l'oggetto della delega all'esercizio del diritto di voto, oltre che in occasione dei referendum e delle elezioni europee, anche in caso di elezioni politiche; sopprime la previsione di sezioni speciali istituite in ogni capoluogo di regione e consente, invece, agli elettori che si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, nell'ipotesi di consultazioni elettorali politiche ed europee, di votare presso il comune di temporaneo domicilio su liste o candidati della circoscrizione elettorale di residenza. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2,

della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

1.200 della Commissione, che, nel delimitare l'oggetto della delega conferita al Governo all'esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee, introduce, all'articolo 1, il comma 1-*bis*, concernente i principi e i criteri direttivi tra i quali sono compresi, alla lettera *b*), l'istituzione, in ogni capoluogo di regione, di sezioni speciali per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi, in una regione diversa da quella del comune di residenza e, alla lettera *c*), l'individuazione dei termini e delle modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta per accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compresa l'emendamento Baldino 1.109, che reca un onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento una disponibilità di circa 20,2 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI rileva preliminarmente che l'emendamento 1.200 della Commissione, sul quale è stata acquisita una relazione tecnica predisposta dal

competente Ministero dell'interno, comporta oneri pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, in coincidenza con lo svolgimento delle elezioni europee, derivanti dalla necessità di istituire apposite sezioni elettorali speciali, che richiedono pertanto, ai fini di una positiva valutazione dell'emendamento stesso, l'individuazione di una adeguata, corrispondente copertura finanziaria, che potrebbe essere reperita mediante conseguente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero dell'interno.

Fatto salvo quanto testé rappresentato, esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare, in assenza di specifica relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Baldino 1.109, dal momento che, sebbene il Fondo per esigenze indifferibili previsto a copertura dei relativi oneri presenti al momento, come rammentato dalla relatrice, le occorrenti disponibilità, il Governo intende utilizzare le risorse attualmente allocate sul Fondo per interventi da esso ritenuti prioritari e, comunque, per finalità diverse da quelle recate dalla citata proposta emendativa.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene arbitraria la logica sottostante il parere contrario espresso dal Governo sull'articolo premittivo Pavanelli 01.0100, assistito da apposita clausola di invarianza finanziaria, in considerazione del fatto che anche l'attuazione di quest'ultimo dovrebbe chiaramente aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come richiesto dalla specifica condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nella proposta di parere dianzi approvata dalla Commissione bilancio, e comunque nel rispetto del meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, espressamente richiamato all'articolo 1, comma 2, del provvedimento stesso. Invita, pertanto, il sottosegretario Freni a svolgere un ulte-

riore approfondimento sull'articolo premisso Pavanelli 01.0100, evidenziando che nella presente sede la Commissione bilancio è chiamata a compiere valutazioni di natura esclusivamente tecnica e non politica, basate sui soli profili di carattere finanziario dei testi sottoposti al suo esame.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il parere contrario espresso, sia pure senza fornire in proposito alcuna motivazione di dettaglio, sull'emendamento Berruto 1.101, a suo giudizio non suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che comunque potranno semmai essere valutati solo in sede di adozione dei decreti attuativi, come del resto previsto per l'attuazione del provvedimento di delega nel suo complesso. Osserva che analoghe considerazioni valgono anche per il subemendamento Madia 0.1.200.1, attesa l'impossibilità allo stato di prevedere la frequenza con cui avranno luogo le elezioni politiche e le consultazioni referendarie nel nostro Paese.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le argomentazioni svolte dalla deputata Guerra, invita il Governo ad attenersi a un metro di maggiore coerenza e alla definizione di criteri univoci in sede di valutazione dei profili finanziari delle proposte emendative in esame, tenuto conto che anche rispetto a provvedimenti di delega ben più complessi ed articolati, quale quello per la riforma del sistema fiscale, ora in discussione presso la Camera dei deputati, il Governo stesso si è costantemente appellato al meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente di rinviare la quantificazione e copertura degli oneri derivanti dai singoli decreti attuativi alla fase di adozione di questi ultimi.

Il sottosegretario Federico FRENI allo stato non può che ribadire il parere contrario sull'emendamento Berruto 1.101 e sul subemendamento Madia 0.1.200.1, giacché manca una relazione tecnica che, al pari di quanto sopra precisato per l'emen-

damento 1.200 della Commissione, provveda alla puntuale quantificazione degli oneri che ne derivano, in modo da consentire l'individuazione della conseguente copertura finanziaria.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) insiste per un supplemento di istruttoria sull'emendamento Berruto 1.101, che palesemente interessa una platea significativamente ridotta di soggetti e di per sé non appare idoneo a determinare in via immediata nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), preso atto che per l'emendamento 1.200 della Commissione il Governo ha provveduto alla quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, domanda al sottosegretario Freni per quale ragione non sia possibile fare altrettanto con riferimento all'articolo premisso Pavanelli 01.0100.

Il sottosegretario Federico FRENI, all'esito di un ulteriore approfondimento svolto, esprime nulla osta sull'emendamento Berruto 1.101, mentre conferma il parere contrario sull'articolo premisso Pavanelli 01.0100 e sul subemendamento Madia 0.1.200.1.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.200 della Commissione, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano ad esso apportate le seguenti modificazioni:

*Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti parole:*

*al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti:* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propone, inoltre, di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 01.0100, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.108, 1.110, 1.120 e sul subemendamento 0.1.200.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

In particolare, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento Baldino 1.109, in considerazione del fatto che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura dell'onere ivi previsto per l'anno 2023, configurato quale un limite massimo di spesa, al momento reca comunque le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice, ad eccezione dell'emendamento Baldino 1.109, sul quale ribadisce il parere contrario del Governo per le ragioni già indicate.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

**Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.**

**C. 596 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire*

*il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che era stata chiesta al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, sulla base degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica predisposta dalle competenti amministrazioni, che si reputano sufficienti a fini dell'ulteriore corso del provvedimento, fa presente che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi.

Evidenzia che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi rileva che ad essi si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

In riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla no-

mina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, precisa che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Concorda, infine, sull'esigenza di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, in conformità alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che attestano la neutralità finanziaria del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminati il testo della proposta di legge C. 596 e abb.-A, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi;

il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro

della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato;

rilevata l'esigenza di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, in conformità alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che attestano la neutralità finanziaria del provvedimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

*Art. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente*

legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala, in proposito, che occorre acquisire l'avviso del Governo in ordine alle implicazioni finanziarie dell'emendamento Piccolotti 10.1 che, nell'aggiungere il comma 2-*bis* all'articolo 10, prevede che il commissario nominato per la formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli operatori socio-pedagogici provvede a istituire un registro pubblico e ad emanare il regolamento per l'iscrizione dell'elettorato attivo. Al riguardo, ritiene in particolare necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulla proposta emendativa testé richiamata, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal

Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 10.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che la Commissione ha testé approvato il parere favorevole sul testo del provvedimento a condizione che sia inserita una clausola di neutralità finanziaria, chiede per quale ragione si intenda esprimere un parere contrario sull'emendamento Piccolotti 10.1, che si limita a istituire un registro pubblico in modo analogo ad altre disposizioni contenute nel provvedimento. Ritiene che tale previsione potrebbe essere ben ricompresa nell'ambito della clausola di neutralità finanziaria prevista nella condizione testé approvata dalla Commissione per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alle considerazioni della collega Guerra, sottolinea che difficilmente dall'istituzione di un registro pubblico possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel sottolineare che l'istituzione di un registro pubblico equivale all'istituzione di un albo professionale, ritiene che, se, come ribadito dal Governo, alle disposizioni del testo non sono stati ascritti effetti finanziari, tanto meno potrebbero rinvenirsi profili di onerosità con riferimento alle disposizioni recate dall'emendamento Piccolotti 10.1.

Il sottosegretario Federico FRENI, dopo aver effettuato ulteriori verifiche, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Piccolotti 10.1, confermando che i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze ritengono che, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, non sia pos-

sibile escludere che lo stesso determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ».**

**Nuovo testo Doc. XXII, n. 9 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente che il nuovo testo del provvedimento in esame, composto da sei articoli, dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera « Agip Abruzzo » verificatosi nel porto di Livorno.

Segnala che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo, al termine dei propri lavori, e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, presenta alla Camera una relazione sui risultati dell'attività d'inchiesta.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia che il testo prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, fermo restando il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, salva la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo.

Evidenzia che la Commissione, nell'accertamento dei fatti, ha la facoltà di acqui-

sire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Sottolinea, inoltre, che la Commissione acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta istituita sulla medesima materia nella XVIII legislatura, presso la Camera dei deputati, che ha terminato i suoi lavori con l'approvazione della relazione finale il 15 settembre 2022.

Ricorda, infine, che la Commissione potrà avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, fruendo altresì, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 6, comma 6, del provvedimento quantifica le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta nel limite massimo di 50.000 euro annui, ponendo i predetti oneri a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera dei deputati, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**Nuovo testo C. 752.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, osserva preliminarmente che il nuovo testo all'esame della Commissione contiene diverse disposizioni di carattere oneroso, non indicando la copertura finanziaria degli oneri stessi, che, in alcuni casi, non sono puntualmente quantificati.

In particolare, con riferimento all'articolo 3, osserva che la norma istituisce un Fondo per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, determinando una maggiore spesa a carico della finanza pubblica senza individuare le risorse con le quali farvi fronte.

Per quanto attiene all'articolo 4, rileva che la norma prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura. In proposito, osserva che la disposizione appare suscettibile di produrre minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

In relazione all'articolo 6, rileva che le disposizioni in esame concedono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche se soci di società agricole, di età inferiore a 41 anni compiuti, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 36 mesi. Al termine del suddetto periodo di 36 mesi l'esonero è concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 50 per cento. Ricorda che l'articolo 1, comma 300, della legge n. 197 del 2022 ha da ultimo prorogato anche per l'esercizio 2023 l'esonero, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, concesso ai coltivatori diretti e agli impren-

ditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tale proroga sono state ascritte minori entrate contributive, al netto degli effetti tributari, valutate in 9 milioni di euro per il 2023, 27,9 milioni di euro per il 2024 e in 15,7 milioni di euro per il 2025. Rileva che, considerato che le disposizioni non consentono la cumulabilità dell'esonero in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, le disposizioni appaiono configurarsi come un'estensione di quanto già previsto dal sopra citato articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019 sotto i seguenti profili: l'esonero è reso permanente e non più limitato dal punto di vista temporale alle iscrizioni registrate fino al 31 dicembre 2023; l'estensione della platea interessata, che include anche i soggetti con 40 anni di età, compresi i soci di società agricole, che non sembrano ricompresi nel beneficio previsto dalla normativa vigente; l'estensione di 12 mesi (da 24 a 36 mesi) dell'esonero totale (100 per cento della contribuzione dovuta); un'ulteriore estensione di 24 mesi dell'esonero concesso, nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e del 50 per cento per i 12 mesi conclusivi. Atteso che dai suddetti profili derivano minori entrate contributive non quantificate e non coperte, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

Con riferimento all'articolo 6-bis, fa presente che la norma prevede la concessione agli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni di un credito d'imposta non superiore a 2.500 euro per ciascun beneficiario nel rispetto di un limite massimo di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In proposito, evidenzia che il comma

1 dell'articolo in esame non specifica a decorrere da quale anno d'imposta viene concessa l'agevolazione, che dovrebbe essere verosimilmente il 2024, posto che il successivo comma 3 fissa in 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 il corrispondente limite massimo di spesa. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo istituito dall'articolo 3, rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento a tale disposizione.

In merito all'articolo 7, segnala che la norma prevede la concessione di un credito d'imposta, in relazione alle spese documentate per investimenti in formazione e in beni strumentali, materiali o immateriali, idonei a migliorare la redditività o la qualità delle produzioni dell'azienda agricola. In proposito, ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere che ne consegue, valutato in 60 milioni annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, che non risulta circoscritto in un limite massimo di spesa. Inoltre, evidenzia che la disposizione con cui viene concessa l'agevolazione non risulta coordinata con quella recante la corrispondente previsione di spesa. Infatti, mentre la prima non individua un arco temporale entro il quale il beneficio deve essere concesso, la seconda limita gli oneri che ne derivano ai soli anni 2023, 2024 e 2025: in proposito ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Infine, con riferimento alla modifica apportata al comma 1060 della legge di bilancio 2021, in materia di credito d'imposta sui beni strumentali, che prevede che la riduzione del credito d'imposta disposta in caso di vendita a titolo oneroso del bene, con l'esclusione del costo del bene dalla originaria base di calcolo del credito stesso, si applichi se la vendita avvenga entro il quinto anno, anziché entro il secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene medesimo, come invece previsto a legislazione vigente, ritiene che andrebbero forniti elementi di informazione che consentano di valutarne gli effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 8, fa presente che la norma prevede la riduzione del 50 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore dei giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che acquistino o permutino terreni e loro pertinenze; contestualmente si prevede l'abrogazione di un'analoga agevolazione introdotta nel 1998. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare ulteriori minori entrate, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura. Resta ferma comunque l'esigenza di riformulare la disposizione nella parte in cui si prevede la riduzione nella misura del 50 per cento della misura agevolativa di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 441 del 1998, che viene contestualmente abrogata.

Per quanto attiene all'articolo 9 evidenzia che la disposizione introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale. In proposito, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene come necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

Con riferimento all'articolo 11, concernente la concessione di un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, nel rilevare che la disposizione risulta suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di quantificazione e di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione, ivi compresa quella relativa alle annualità per le quali l'agevolazione è riconosciuta, che con-

sentano di quantificare le predette minori entrate e di individuare le risorse da utilizzare a copertura.

Con riferimento all'articolo 11-*bis*, rileva che la norma potrebbe comportare un ampliamento soggettivo del regime di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per i nuovi edifici da realizzare nelle zone agricole, giacché essa riconosce il beneficio sia alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anziché a quella di imprenditore agricolo a titolo principale, definita, con criteri più stringenti, dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sia alla figura del coltivatore diretto, che non sembra invece considerata dalla legislazione vigente. Su tale aspetto ritiene necessario un chiarimento del Governo, posto che in caso di ampliamento soggettivo del regime di esenzione, la norma risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate per gli enti locali rispetto alle quali dovrebbero essere forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di provvedere alla relativa quantificazione e all'individuazione delle risorse da utilizzare a copertura.

In relazione all'articolo 12, concernente i servizi di sostituzione, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che, mentre i commi 1 e 3 si limitano a prevedere la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di definire programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole anche tramite l'erogazione di incentivi, il comma 2 prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali sopra descritti. Tanto premesso, attesa la obbligatorietà della nuova finalità di spesa, ritiene necessario che sia chiarito se il Fondo in questione disponga di risorse, anche in conto residui, posto che il decreto di riparto in capitoli non reca stanziamenti per il triennio di bilancio, e in ogni caso se la nuova finalità non sia su-

suscettibile di compromettere il completamento di programmi di spesa già avviati.

Con riferimento all'articolo 13, concernente misure per favorire l'accesso al credito, evidenzia che la norma prevede misure per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli e la contestuale istituzione di un fondo, con una dotazione di 40 milioni annui a decorrere dal 2023 per far fronte alle predette misure di agevolazione. In proposito, rileva che la norma appare suscettibile di determinare oneri di privi di copertura finanziaria. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni siano concesse nei limiti delle risorse assegnate al Fondo, tali oneri risulterebbero corrispondenti alla spesa necessaria per alimentare il Fondo medesimo, in caso contrario, ritiene opportuno fornire dati ed elementi di valutazione che consentano di quantificare gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni, anche al fine di verificare la congruità delle risorse che si intendono destinare al fondo di cui trattasi.

Per quanto concerne l'articolo 15, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'ISMEA, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. In proposito rileva che la costituzione dell'Osservatorio potrebbe comportare oneri sia per la gestione a regime delle attività ad esso inerenti, con la diversa allocazione di risorse umane e strumentali, sottratte dalle finalità cui sono attualmente destinate, sia per l'adeguamento delle infrastrutture informatiche. Pertanto andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la costituzione e la gestione dell'ONILGA sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma

2 del provvedimento in esame. Inoltre, ulteriori oneri potrebbero derivare dal fatto che la disposizione, al di là di una generale clausola di neutralità finanziaria, non esclude espressamente che ai componenti l'Osservatorio siano attribuiti emolumenti, comunque denominati e a qualsiasi titolo corrisposti. Infine, osserva che alcune delle competenze attribuite all'Osservatorio appaiono suscettibili di determinare direttamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Fa riferimento in particolare: alla promozione di politiche attive e di sviluppo rurale, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; al sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali; alla costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, nonché, con riferimento al comma 2, all'individuazione da parte delle regioni di una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni; al supporto per la partecipazione delle imprese agricole a fiere di settore nazionali e internazionali; alla realizzazione di campagne informativo-promozionali; alla promozione di convenzioni per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori; alla promozione di servizi di *coaching* e tutoraggio aziendale. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo circa le modalità di esercizio delle suddette competenze, al fine di poter verificare che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e non coperti.

Con riferimento all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma introduce un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola, in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra diciotto e quarantuno

anni. In proposito, alla luce della vigenza dell'articolo 14 della legge n. 441 del 1998, che reca un'agevolazione di analogo tenore per i soggetti che non hanno ancora compiuto i quarant'anni di età, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi che permettano una valutazione degli effetti finanziari della disposizione in esame anche con riferimento al coordinamento della disposizione in esame con la legislazione vigente in materia.

In conclusione, in mancanza di una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dalla proposta di legge, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica. Al riguardo considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in considerazione della complessità del provvedimento e considerando che il provvedimento non risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

**La seduta termina alle 16.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO

**DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.****C. 1195 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

L'articolo 1 (*Cabina di regia per la crisi idrica*) del decreto istituisce la Cabina di regia per l'emergenza idrica.

**Commi 1, 2, 3, 4 e 8:** Il comma 1 dispone che la Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e reca la composizione della stessa. *In particolare, la Cabina di Regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.* Al ricorrere di specifici presupposti, alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati anche Ministri diversi da quelli che la compongono. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2, 3, 4 e 8 individuano le funzioni della Cabina di regia, che viene preposta all'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

In particolare il comma 3 prevede che la Cabina di regia deve effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione che presentino caratteristiche progettuali tali da permettere l'immediato avvio dei lavori per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando tra le opere e gli interventi oggetto della predetta ricognizione quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario *straordinario*, ai sensi dell'articolo 3, e indicando per ciascun intervento il fabbisogno totale o residuo, in caso di opere parzialmente finanziate, e il relativo ordine di priorità di finanziamento. Il comma 4 prevede che le Amministrazioni competenti comunichino alla citata Cabina di regia le risorse disponibili finalizzate a opere e interventi del settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti e che non presentino carattere di urgenza in connessione alla crisi idrica.

Le predette risorse sono destinate, previa rimodulazione delle stesse *ai sensi del comma 5*, al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

*Il comma 8 elenca nel dettaglio le attribuzioni della Cabina di regia, ivi inclusa l'attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni (lettera a)). A tal riguardo è specificato che, fini di cui alla menzionata lettera a), la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

*Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si rileva che la disposizione relativa all'individuazione degli interventi da realizzarsi mediante forme di partenariato pubblico privato non inseriti nella programmazione triennale che*



*comunque avvengono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ha natura ordinamentale e, pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto, saranno realizzate in rispetto delle regole Eurostat dell'off balance sulle operazioni di partenariato pubblico privato.*

**Commi 5, 6 e 7:** Il **comma 5** dispone che entro quindici giorni *dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della* ricognizione e con riferimento alle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione degli interventi nonché alla rimodulazione delle risorse disponibili, ferma restando l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che con il decreto di cui al comma 5 è approvato un programma dettagliato degli interventi che ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto e che in tale decreto è altresì indicata la quota di risorse da destinare alle finalità di cui al comma 3 e agli interventi del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il recupero della capacità di invaso. Lo schema di decreto, corredato di relazione tecnica, viene trasmesso alle Camere affinché le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, esprimano il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata *del bilancio dello Stato* e successiva riassegnazione *ai pertinenti stati di previsione della* spesa.

**Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto il programma degli interventi viene definito nel limite delle risorse disponibili individuate ai sensi del comma 5 e a invarianza dei saldi di finanza pubblica**

Il **comma 9** dispone che la Cabina di regia acquisisce dagli enti e soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione *degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8*, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire adeguato supporto alle attività della Cabina di regia, il **comma 10** prevede che le funzioni di segreteria tecnica siano svolte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del **30 luglio** 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, *specificando che il compenso è definito con il provvedimento di nomina*. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. *E', infine, prevista la possibilità per il Dipartimento di avvalersi a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri. Anche tale ultima disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



2

Il **comma 11** prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, trasmettendo una relazione semestrale in ordine alle attività dagli stessi espletate e con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9. Viene, infine, previsto che i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente .**

L'**articolo 2 (Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)** disciplina la procedura per superare eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per l'emergenza idrica di poteri sostitutivi e di nomina di uno o più commissari straordinari.

In particolare il comma 2 prende in considerazione i casi del dissenso, del diniego, dell'opposizione o di altro atto equivalente espresso da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, le opere che devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti, nonché gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico che risultano già approvati e finanziati nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC,

Il comma 3 precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina degli organi commissariali sono posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

**Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 3 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)** prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. In dettaglio, al comma 1, si prevede che la nomina commissariale venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri. Al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, **fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano**, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti **sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto**. Si prevede inoltre che al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il DPCM di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Pertanto, considerato che ai sensi del precitato art. 15, il compenso massimo è pari a 100.000 su base annua, a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione, il comma 1, nell'ipotesi che la nomina del commissario decorra dal 1° giugno 2023, determina oneri nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, a cui



si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 precisa che l'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Viene, altresì, precisato che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi sopracitati

Il comma 3 individua i compiti e funzioni del Commissario. **Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** *Il Commissario potrà adempiervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste ai sensi dell'articolo 3. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, let. g) da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, individuati dalla Cabina di regia ai sensi dell'art. 1, comma 3, tali disponibilità costituiscono limite massimo di spesa, pertanto il finanziamento degli interventi avverrà nei limiti della dotazione disponibile.*

Il comma 4 prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni **o della Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente**, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni commissariali, il **comma 5** prevede che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario. I provvedimenti adottati sono immediatamente comunicati alla Conferenza **permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano** e alle singole regioni su cui il provvedimento incide **nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti**. Per lo svolgimento di tali attività, viene, peraltro, precisato che il Commissario può operare con i poteri e nel rispetto delle medesime deroghe già previste per la realizzazione degli interventi assegnati in via prioritaria dalla Cabina di regia. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 6** si prevede l'istituzione di una struttura di missione, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a supporto del Commissario di cui al comma 1, che cessa alla scadenza dell'incarico commissariale. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale.



A

	Costo unitario	N. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (7/12)
<b>Dirigente II fascia</b>	176.577	2	353.154	206.007
<b>Funzionario</b>	89.443	10	894.430	521.751
<b>Esperto</b>	50.000	5	250.000	145.833
<b>Totale</b>			<b>1.497.584</b>	<b>873.591</b>

Al fine di garantire la realizzazione delle opere commissariali, al **comma 7** è previsto che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari già nominati ai sensi della normativa vigente.

*Il comma 7-bis prevede, al fine di un'ottimale gestione delle risorse finanziarie dello Stato, l'autorizzazione dell'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, in modo che lo stesso possa gestire direttamente i finanziamenti senza che questi siano trasferiti alla stazione appaltante, evitando l'eventuale maturazione degli interessi relativamente alle somme trasferite a favore delle medesima. Inoltre, è specificato che l'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa è disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario.*

*Ciò stante la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

L'articolo 4 (*Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*) è finalizzato a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

**Commi 1 e 2:** Il comma 1 dispone, per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico, l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mentre stabilisce la non applicabilità delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al comma 2 è prevista una procedura semplificata per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 2-bis e 2-ter:** *Il comma 2-bis dispone che con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziate con deliberazione CIPESS 1/2022 e integrate per il caro materiali ed il conseguente aumento dei prezzi dalla deliberazione CIPESS 35/2022, i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la*



80

*trasmissione della lettera d'invito, sono posticipati dal 30 marzo 2023 al 30 settembre 2023; è confermato il termine del 31 dicembre 2023, già previsto dalla delibera CIPESS 35/2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*  
*Il comma 2-ter, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di una norma di semplificazione procedimentale.*

**Commi 3, 4 e 4-bis:** Il comma 3 introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso.

*Si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. Inoltre, con riferimento all'ultimo periodo del comma 3, si precisa che la competenza delle reti di monitoraggio è delle regioni, e la pianificazione deve essere effettuata a scala distrettuale. Si tratta pertanto di una competenza che già rientra tra le attribuzioni di tali enti territoriali, rispetto alla quale la norma si limita a prevedere un termine temporale per la comunicazione dei dati ivi richiamati, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il successivo **comma 4** dispone, poi, che all'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

*Il comma 4-bis è volto a disciplinare le procedure autorizzative per gli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, prevedendo forme di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la realizzazione.*

*Viene novellato a tal fine l'art. 9-ter del DL n. 17 del 2022, soffermandosi sugli aspetti concessori e sulla procedura autorizzativa per gli impianti sopra i 10 MW. Con riferimento alla disciplina autorizzativa la proposta richiama strumenti di semplificazione e accelerazione procedimentale già previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Si precisa che rimangono i limiti per le aree protette e per le zone tutelate dal Codice del paesaggio già previsti dall'art. 9-ter del DL n. 17 del 2022 per la procedura abilitativa semplificata per gli impianti flottanti fino a 10 MW.*

Conseguentemente, dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** introduce un termine di conclusione dei procedimenti, con riguardo agli interventi necessari ad assicurare il completamento dell'attività amministrativa di acquisizione al demanio dello Stato dei beni patrimoniali di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale. **Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

*Il comma 5-bis specifica che gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui all'articolo in questione sono considerate di pubblica utilità e che i relativi titoli abilitativi debbano comprendere la dichiarazione di pubblica utilità. Ciò al fine di semplificare il procedimento in assenza di modifiche sostanziali relative alla dichiarazione di pubblica utilità e agli effetti discendenti dalla medesima dichiarazione, che rimangono invariati. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 5-ter prevede alla lettera a) che la VIA statale sui progetti connessi alla gestione della risorsa idrica sia resa dalla Commissione PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del*



83

*d.lgs. n. 152 del 2006, che vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato al comma 5-quater. La lettera b) estende il procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica per gli interventi da sottoporre a VIA regionale oggetto di condanna UE; si tratta di una norma di accelerazione procedimentale, priva di effetti per la finanza pubblica.*

*Il comma 5-quinquies dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, che fissa un limite all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, da destinare alle spese di missione dei dipendenti della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo esclusivamente l'eliminazione del limite introdotto dal citato articolo 2, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 per l'utilizzo di risorse attribuite a legislazione vigente alle spese di missione del personale della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnato nello svolgimento delle relative funzioni.*

*Il comma 5-sexies garantisce una unitarietà di prezzario tra le regioni interessate dall'area del Po, in luogo dei singoli prezzari regionali, in modo da favorire omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi in tale area idrografica. Si tratta di una mera facoltà e che pertanto si potrà farvi ricorso senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.*

*L'articolo 4-bis (Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico), a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*L'articolo 5 (Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla siccità) reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica.*

In particolare, al **comma 1**, si prevedono specifiche attività da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 3 per garantire in tempi brevi un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico.

Il **comma 2** prevede, poi, che il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di protezione civile.

Il **comma 3**, infine, attribuisce al Commissario il potere di fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati, in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione, dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso.

**Trattasi di disposizioni ordinamentali dalle quali pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



7

*Il comma 3-bis prevede la facoltà per i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo le modalità indicate in specifico piano di manutenzione presentato all’Autorità di bacino. Si tratta di una mera norma facultizzante che dispone, peraltro, che agli oneri derivanti dalle attività ivi previste nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono posti a carico del gestore o del concessionario. Ciò stante non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

L’articolo 6 (*Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo*) interviene sull’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

In particolare, la norma amplia l’elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, **anche realizzate in un unico bacino**, rientrino nel regime dell’attività edilizia libera.

La ratio sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell’azione amministrativa e, in particolare, delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese.

*Anche la disposizione di cui al comma 1-bis interviene sull’applicazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” estendendolo, solo per la durata del periodo commissariale e con alcuni vincoli costruttivi, ad altre opere funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.*

**La presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L’articolo 7 (*Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo*) si rende necessario per fronteggiare l’attuale crisi delle risorse idriche, garantendo un utilizzo razionale e, al contempo, sostenibile (sotto molteplici profili: ambientale, sanitario, socioeconomico, et cetera) delle risorse stesse. In ragione di ciò, si dispone che, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, che siano prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore della norma stessa, sia autorizzato, nel pieno rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A al presente decreto, dalla regione o dalla provincia autonoma competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

Si stabilisce, infine, che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**Pertanto, dalla norma oggetto della disposizione in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

*L’articolo 7-bis è volto a prevedere la possibilità di rimodulare le sperimentazioni delle Autorità di bacino distrettuale sul deflusso ecologico dei corpi idrici, previste a legislazione vigente fino al 30 giugno 2025, laddove ricorrano le condizioni della direttiva 2000/60/CE relativamente al deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili. Si tratta pertanto di una norma meramente facultizzante, fermo restando che le eventuali rimodulazioni delle sperimentazioni da parte delle Autorità di bacino distrettuale saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato al medesimo articolo 7-bis.*



L'articolo 8 (*Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi*) introduce, al primo comma, alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. In particolare, si qualificano terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento, con conseguente applicazione delle procedure semplificate del d.P.R. n. 120 del 2017, volte ad agevolare, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale e sanitaria, l'utilizzo di detti materiali.

**Dall'attuazione del presente articolo, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione*) è finalizzato a chiarire il "perimetro" di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione.

L'articolo – mediante l'integrazione dell'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa, al fine di scongiurare interpretazioni difformi dalla *ratio* del disposto del medesimo articolo 127.

**La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

*L'articolo 9-bis è volto a disciplinare la procedura autorizzativa relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, fino al 31 dicembre 2024.*

*Al riguardo, si tratta di una disciplina di semplificazione procedimentale. Le amministrazioni coinvolte, ivi compresa l'autorità competente, corrispondono ai soggetti già presenti nella procedura delineata in via generale nel decreto legislativo n. 224 del 2003, pertanto provvederanno agli adempimenti previsti dalla norma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro precisato al comma 7. Con specifico riferimento all'ISPRA, si precisa che l'Istituto provvederà alle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'ISPRA e che peraltro vengono già esercitate nell'ambito della disciplina generale prevista dal decreto legislativo n. 224 del 2003, in particolare all'art. 5 del decreto legislativo (dove si fa riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici all'epoca esistente, poi assorbita nell'ISPRA ai sensi dell'art. 28 del DL n. 112 del 2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008).*

L'articolo 10 (*Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione*) è reso necessario dall'attuale situazione di crisi idrica che vede coinvolte prevalentemente le regioni del centro-nord e richiede una rapida attuazione degli investimenti volti ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla risorsa idrica, l'attuale siccità rende necessario perseguire un duplice obiettivo:

- i. diminuire le pressioni sulla risorsa idropotabile prelevata da falda o da acque superficiali, creando sistemi di approvvigionamento alternativi, ove ambientalmente ed economicamente sostenibili, quali i dissalatori, nonché implementare i sistemi di riuso delle acque affinate;

- ii. aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica per compensare la diminuita capacità di accumulo dei sistemi naturali, in particolare delle scorte nivali.

Per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a investire circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni in serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.



Al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi degli impianti di dissalazione l'articolo 10, comma 1, apporta modificazioni alla legge 17 maggio 2022, n. 60, la c.d. "legge Salvamare", in ogni caso nel rispetto dei principi trasversali, ivi compreso il DNSH, per gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. ***Viene, altresì, previsto (lett. d-bis) che la realizzazione degli impianti di desalinizzazione può essere realizzata anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto, disponendo anche semplificazioni procedurali. Tali forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto, saranno realizzate in rispetto delle regole Eurostat dell'off balance sulle operazioni di partenariato pubblico privato.***

***Il presente comma ha carattere ordinamentale, pertanto dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

Al **comma 2** si apportano puntuali modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo ***in particolare*** l'eliminazione degli impianti di desalinizzazione dall'Allegato II alla parte seconda del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'inserimento degli stessi nell'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**Dall'attuazione del comma 2, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

***Il comma 2-bis prevede una disciplina transitoria relativamente all'applicazione dell'articolo 10 ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della disposizione in argomento; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.***

L'articolo 11 (***Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica***) mira a determinare un rafforzamento della capacità decisionale nel Governo della risorsa idrica in occasione della gestione di crisi idriche a livello distrettuale e un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, altresì per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, dati e informazioni necessarie per supportare ogni eventuale decisione da assumere, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale derivante da deficit idrico.

Dopo l'articolo 63, d.lgs. n. 152 del 2006, è aggiunto un articolo 63-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale si introduce espressamente l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, definendone le funzioni. Tali osservatori sono già esistenti e allo stato sono istituiti con Protocolli d'intesa. Pertanto, **la loro istituzione per norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Si prevede, altresì, che il predetto osservatorio permanente sugli utilizzi idrici distrettuali sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. **La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, non determinando quindi oneri a carico della finanza pubblica.** L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, nominati con decreto del Capo Dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Si disciplina il quorum deliberativo dell'osservatorio e si rimanda ad apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio stesso. Nel medesimo regolamento vengono disciplinate le modalità di cessazione dei protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di Bacino distrettuale.



**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 12 (*Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe*) introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

A tali fini, al **comma 1**, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente. **Si prevede la riduzione delle sanzioni di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.**

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, tra l'altro innalzando il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.

**Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**


L'articolo 13 (*Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica*) prevede la realizzazione di un "piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

Tenuto conto che **la disposizione prevede che alla realizzazione del piano si provveda nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

*L'articolo 13-bis (Clausola di salvaguardia) dispone che le disposizioni del decreto in oggetto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

07/06/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



37  
21

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	97
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.**

**C. 107 Centemero.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il 5 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e avverte che sono state presentate 41 proposte emendative, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*) e che

sono a disposizione dei colleghi anche sull'applicazione GeoComm.

Avverte quindi che è da ritenersi inammissibile, per estraneità di materia, l'articolo aggiuntivo Stefanazzi 4.01 che – nel prevedere l'istituzione di una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle agenzie, di Invitalia, di Cassa depositi e prestiti e dell'Unione europea rivolti alle imprese, nonché un portale web unico mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai citati bandi – detta disposizioni applicabili alla generalità delle imprese e non appare specificamente riconducibile alla materia delle *start-up* e delle imprese innovative, oggetto del provvedimento.

Rammenta quindi che il relatore ed il Governo hanno chiesto di poter disporre di qualche giorno supplementare per l'analisi istruttoria delle proposte emendative presentate. Di conseguenza avverte che la votazione delle stesse, nonché del mandato al relatore, avranno luogo nel corso della prossima settimana, essendo l'avvio della di-

scussione in Assemblea fissato per lunedì 19 giugno.

Con riferimento alla pronuncia di inammissibilità, evidenzia che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Claudio Michele STEFANAZZI, rilevato che le proposte emendative hanno recepito le indicazioni emerse nel corso delle audizioni, chiede che Governo il tenga conto del lavoro svolto dalla Commissione allo scopo migliorare il testo della proposta, anche in un'ottica di convergenza sulle proposte presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto di tale sollecitazione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame della proposta ad altra seduta.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.**

**C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte anzitutto che sono stati ritirate le seguenti proposte emendative: Lupi 2.117 e 2.125, Pastorino 2.126 e 2.132, Pastorino 5.6, Pastorino 5.11, Lupi 5.26, Gebhard 5.57, Lupi 5.70, 5.157 e 5.164, Pastorino 6.1 e 8.1, Lupi 9.1 e 9.2, Gebhard 9.3, Lupi 9.7 e 9.40, Pastorino 10.5 e 10.7, Lupi 14.18, Bicchielli 14.20 e 14.22, Gebhard 15.1, Pastorino 15.14, Lupi 15.24, Congedo 16.8, Pastorino 18.3 e Lupi 18.8.

Ricorda quindi che sarà a breve disponibile un nuovo fascicolo degli emendamenti, che terrà conto dei citati ritiri nonché delle segnalazioni effettuate da alcuni gruppi. Evidenzia che, come concordato nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, la seduta odierna – in attesa che il Governo completi l'istruttoria sulle proposte emendative presentate – sarà dedicata ad interventi sul complesso degli emenda-

menti. Invita dunque i colleghi ad intervenire.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia l'importanza della discussione sul complesso degli emendamenti, dal momento che il disegno di legge di riforma del sistema fiscale ha l'ambizione di durare nel tempo. Chiarisce dunque i motivi per cui il proprio gruppo non ha aderito alla proposta di segnalazione delle proposte emendative: non trattandosi di un provvedimento urgente, ritiene infatti che esso meriti un dibattito approfondito e di merito, senza trascurare alcun passaggio. Tale premessa non esclude che il proprio gruppo sia disponibile al confronto, anche su specifici argomenti, sui quali auspica si possa trovare una convergenza.

Richiama, al riguardo, la necessità di svolgere una discussione alla luce di tutti gli elementi necessari. Richiede in particolare maggiori informazioni sulla sostenibilità delle previsioni di spesa contenute nel disegno di legge; in particolare chiede come sia possibile mantenere, sotto il profilo delle risorse finanziarie, l'impianto proposto estendendo – per esempio – l'operatività della cd. *flat tax* ai redditi delle persone fisiche assoggettate a Irpef. Ritiene infatti che non sia sufficientemente chiara la compatibilità delle previsioni della delega con le scelte di spesa riguardanti, in particolare, i servizi pubblici. Sottolinea inoltre come, da parte della maggioranza, venga spesso ribadito che la riduzione della pressione fiscale delineata dalla legge di delega sarà finanziata mediante una non meglio definita « crescita economica » e mediante la revisione delle agevolazioni.

Ribadisce che sebbene anche il suo gruppo sia favorevole ad una generale riduzione della tassazione, questa non deve tuttavia andare a scapito di una equa distribuzione del carico fiscale. In particolare, riscontra nel disegno di legge una progressiva restrizione della base imponibile che andrebbe, invece, riallargata per esigenze di equità orizzontale e verticale.

Evidenzia quindi che una prima tematica su cui vertono gli emendamenti del proprio gruppo parlamentare riguarda le autonomie locali e, in particolare, la circo-

stanza per cui il disegno di legge aumenta le forme di imposizione sostitutiva, intensificando il fenomeno di cedolarizzazione delle imposte sui redditi (con l'estensione, a titolo di esempio, della cd. cedolare secca sui redditi da locazione anche alle locazioni commerciali): si tratta di temi che andrebbero affrontati approfonditamente, onde comprendere la sostenibilità di tali proposte per gli enti territoriali, dal momento che la progressiva cedolarizzazione delle imposte sui redditi sottrae risorse agli enti stessi, in quanto erode la base imponibile di addizionali e compartecipazioni.

Inoltre, le proposte emendative del proprio gruppo intendono sostituire la locuzione « crescita » con il riferimento allo sviluppo sostenibile, anche in recepimento delle indicazioni in tal senso fornite dagli organi dell'Unione europea.

Rileva poi la volontà, e la necessità, di affrontare l'ulteriore problematica del calo demografico, anche oggetto di un recente convegno cui ha partecipato: secondo alcuni studi, seppure il *trend* negativo si interrompesse immediatamente, sarebbero necessari almeno 20 anni per invertire l'impatto della denatalità sui conti pubblici, soprattutto in relazione alla circostanza che dal calo demografico discende una mancanza numerica di lavoratori adulti e, dunque, di potenziali contribuenti.

Una revisione delle spese fiscali deve quindi essere affrontata nella duplice ottica dell'emergenza ambientale e del fenomeno della denatalità. Al riguardo ricorda – anche con riferimento al parere favorevole reso ultimamente dalla Commissione sulla proposta di legge C. 752, che intende introdurre numerose agevolazioni fiscali per i giovani agricoltori – come numerose proposte di legge all'esame del Parlamento, di fatto, aumentino il numero e l'entità delle cd. *tax expenditures*: ritiene che tali interventi, per quanto apprezzabili, debbano essere valutati sotto il profilo della sostenibilità e della coerenza con l'impianto della delega fiscale in esame. Ribadisce dunque la necessità di avere un maggior numero di dati, anche alla luce di quanto affermato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio e dalla Banca d'Italia nei contributi

forniti, allo scopo di esaminare il disegno di legge di delega alla luce sia del contesto attuale, sia delle prospettive future, avendo presenti le suestipate tematiche dell'emergenza ambientale e della denatalità.

Rileva dunque che vi è il rischio di delineare una società frammentata, caratterizzata da numerose spinte neocorporative, il cui accoglimento non è certamente nell'interesse del Paese.

Introduce infine un'ulteriore tematica, relativa alle differenze normative e fiscali tra le tipologie di contribuenti, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi e alle imprese. Ritiene al riguardo che l'estensione della *flat tax* non sia sufficiente a risolvere i problemi dei contribuenti più giovani, in particolare delle partite IVA che, di fatto, sono costrette dal sistema a operare come autonomi in quanto il contratto di lavoro dipendente è eccessivamente costoso per i datori di lavoro.

Conclude quindi il proprio intervento ribadendo l'invito a non esaminare il disegno di legge senza avere un'accurata rete di dati e informazioni sulla sostenibilità generale del suo impianto.

Emiliano FENU (M5S) ricorda che anche il proprio gruppo parlamentare non ha inteso segnalare proposte emendative prioritarie; ritiene infatti che l'esame del provvedimento, non trattandosi di un decreto-legge, non debba prevedere compressioni o limitazioni del relativo *iter*. Rileva inoltre come il sistema delle segnalazioni abbia avuto poca efficacia in passato e ricorda inoltre che un esame approfondito appare necessario nell'ottica di una riforma che ambisce, nella prospettiva della maggioranza, a modellare il nuovo sistema fiscale del Paese ed a restare in vigore per i prossimi anni.

Passando a illustrare le proposte emendative presentate dal M5S, rileva che nel disegno di legge presentato dal Governo non vi è alcun riferimento alla tassazione dell'economia digitale, ma solo un cenno alla *global minimum tax*. Al riguardo ricorda che in un recente convegno, il professor Franco Gallo ha evidenziato la sostanziale impossibilità di implementare nel nostro Paese una vera *global minimum tax*,

dal momento che il complesso sistema di detrazioni e deduzioni vigente rende la base imponibile delle imposte sui redditi, in Italia, non omogenea con quella altri Paesi europei.

Ritiene dunque che tale tematica sarebbe meglio approfondita da un organo costituito *ad hoc*: in ragione di ciò, ricorda come alcuni emendamenti del proprio gruppo siano volti a istituire, in seno al Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione di studio sulla tassazione dell'economia digitale, possibilmente composta da giovani esperti della materia.

Scopo della Commissione dovrebbe essere non solo quello di approfondire le tematiche connesse alla tassazione dell'economia digitale, ma altresì di esaminare il valore dei cosiddetti *big data*, così come il ruolo delle informazioni del singolo utente nella creazione di valore per le imprese. Ritiene che sia troppo presto per codificare il fenomeno, ma già tardi per occuparsi della questione. Auspica dunque un segnale dal Governo in tal senso.

Sotto un diverso profilo, le proposte emendative presentate dal gruppo riguardano la piena applicazione, anche in ambito tributario, del divieto da parte della Pubblica Amministrazione di richiedere ai contribuenti documenti e informazioni di cui è già in possesso. Di conseguenza, dall'applicazione di tale principio dovrebbe discendere l'attribuzione diretta dei benefici fiscali, a prescindere dalla presentazione di apposita istanza. Evidenzia infatti come, spesso, la previsione normativa che obbliga a presentare una domanda per l'accesso alle agevolazioni venga utilizzata per ridurre l'impatto finanziario del beneficio medesimo.

Un terzo argomento toccato dalle proposte emendative presentate riguarda i crediti cedibili. Al riguardo cita un recente studio della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che attribuirebbe un effetto positivo sui conti pubblici del *superbonus* e del *bonus* facciate, in particolare sul rapporto debito/PIL.

Un'altra questione affrontata dalle proposte emendative, e già presente in seno al disegno di legge di delega di riforma del

sistema fiscale presentato dal Governo Draghi, riguarda l'erogazione diretta delle detrazioni. Evidenzia che tale sistema potrebbe avere una pluralità di effetti positivi: razionalizzare le *tax expenditures*, garantire l'immediatezza nella fruizione delle detrazioni medesime e, infine, garantire un controllo dello Stato sulla spettanza dei benefici.

Ulteriori proposte presentate dal proprio gruppo parlamentare, e sostenute in passato anche dal relatore Gusmeroli, riguardano la rateazione dei secondi acconti delle imposte sui redditi. A suo avviso non si tratterebbe della migliore soluzione, in quanto una moltiplicazione degli adempimenti rischierebbe di far aumentare a dismisura il numero di avvisi bonari. Auspicherebbe piuttosto un sistema di micro-ritenute diffuse, applicabili a tutte le transazioni commerciali. Afferma di essere consapevole della complessità di tale soluzione, ma ritiene che – anche con l'ausilio di strumenti tecnologici – la sua introduzione sotto forma di opzione (opzione che riguarderebbe anche l'aliquota applicabile) potrebbe agevolare la gestione della liquidità per le partite IVA e risolvere, a monte, il problema della riscossione.

Conclude auspicando una concordanza su tali tematiche e chiedendo alla Presidenza e al Governo se vi sia una effettiva apertura su questi temi, che ritiene condivisibili da tutte le forze politiche, perlomeno nelle finalità.

Andrea DE BERTOLDI (FDI) ritiene che le motivazioni che dovrebbero caratterizzare i lavori della Commissione risiedano principalmente nella volontà di rispondere alle esigenze del Paese. Ricorda il lavoro svolto proficuamente dalla maggioranza e dall'opposizione sul decreto-legge n. 11 del 2023 (cd. *superbonus*), del quale è stato relatore e al quale il Parlamento ha apporato modifiche migliorative.

Ritiene dunque necessario che il confronto si svolga in tale spirito, individuando elementi sui quali le forze politiche trovino concordanza.

Tra le questioni affrontate dalle proposte emendative del proprio gruppo parlamentare ricorda, anzitutto, il rapporto con

le autonomie locali. Ritene necessario che nel disegno di legge siano previste forme di compensazione di gettito in favore di Regioni a statuto speciale e Province autonome, al fine di garantire che le modifiche al sistema fiscale non ne alterino gli equilibri finanziari.

Con riferimento ai giochi, auspica modifiche che consentano agli enti territoriali forme di compartecipazione agli introiti del gioco legale. Ricorda al riguardo che una riforma del gioco legale consentirà di ridurre i fenomeni di illegalità e, di conseguenza, di non favorire la criminalità organizzata.

Con riferimento alle proposte di modifica della ritenuta d'acconto per i professionisti, ricorda che la sua attuale configurazione comporta un anticipo di liquidità da parte di tale categoria di lavoratori, spesso per un ammontare che supera il *quantum* dovuto al fisco. A fronte di analoghi costi fissi, tale assetto normativo implica uno svantaggio per i lavoratori giovani e per i contribuenti periferici, che devono peraltro sopportare alti costi fissi.

Quanto al cosiddetto superbollo, introdotto dal Governo Monti nel 2011, le proposte emendative presentate ne auspicano l'abolizione. A suo parere tale misure ha comportato una diminuzione di gettito per lo Stato, che sarebbe stato più correttamente indirizzato al *welfare*. L'imposta ha infatti gravato sulla media borghesia, disincentivata all'acquisto di auto oltre una certa cilindrata, così come sul relativo indotto.

Infine, ricorda che gli emendamenti del proprio gruppo parlamentare intendono altresì riformare l'imposizione gravante sulle Casse di previdenza e sui fondi pensione, abbassando la misura dell'attuale aliquota (al 26 per cento) allo scopo di allinearla a quella che attualmente grava sulla previdenza complementare (al 20 per cento). Evidenzia al riguardo che un'ulteriore riforma dovrebbe investire la capacità di tali enti di investire nelle piccole e medie imprese; tale attività a suo parere è attualmente ostacolata da problemi di bilancio, di *rating* delle imprese e da impedimenti derivanti dall'assetto fiscale.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), interviene innanzitutto per replicare all'intervento del deputato De Bertoldi, sottolineando come la collaborazione da questi richiesta non debba implicare che l'opposizione ascolti e converga sulle proposte di maggioranza, bensì l'esatto contrario.

Evidenzia quindi in primo luogo come il proprio gruppo parlamentare abbia aderito alla proposta di segnalazione delle proposte emendative ritenute prioritarie. Non riscontra infatti, sinora, alcuna compressione dei tempi, sottolineando anzi come sia stato dedicato un eccessivo numero di sedute alle audizioni. Inoltre, la circostanza che la Commissione stia esaminando una legge di delega non comporta, a suo parere, che vi sia un termine indefinito per concluderne l'*iter*, anche nella prospettiva di un effettivo esame del provvedimento da parte del Senato. Rammenta inoltre che, un anno fa, la Commissione finanze ha discusso un analogo provvedimento di delega e, nella veste di rappresentante della maggioranza e di Presidente della Commissione, aveva analogamente richiesto ai gruppi la segnalazione degli emendamenti prioritari.

Passando all'impianto generale della delega, ritiene che il disegno di legge del Governo specifichi meglio – rispetto alla delega presentata dal Governo Draghi – gli aspetti relativi la riforma della riscossione, ragione per la quale su tale argomento il suo gruppo non ha presentato emendamenti.

Evidenzia invece che rimane fuori dall'impianto della riforma la questione della mensilizzazione opzionale degli acconti in favore dei lavoratori autonomi. Segnala che tale proposta, fatta propria dal relatore Gusmeroli, ha paradossalmente trovato più spazio nel disegno di legge di riforma del Governo Draghi che in quello ora presentato dal Governo Meloni.

Ricorda quindi che il suo gruppo parlamentare ha segnalato 24 proposte emendative concernenti, in particolare, cinque aspetti a suo avviso peggiorativi rispetto all'approccio del Governo precedente.

La prima questione, da lui ritenuta la più complessa, concerne la mancanza di

uno specifico principio di delega che indichi la cd. *flat tax* come finalità effettiva: tale profilo viene infatti indicato soltanto *a latere*, quale obiettivo di portata generica, ovvero richiamando la mera prospettiva di una transizione verso l'aliquota impositiva unica. Invita i colleghi dell'opposizione a rendersi conto di tale evidenza: rischiano altrimenti di condurre le proprie battaglie su un'indicazione che non costituisce un vero principio di delega e della cui effettiva realizzazione neppure la stessa maggioranza è convinta. Si tratta infatti di un argomento popolare presso l'opinione pubblica ma, al contempo, talmente privo di contenuti da poter essere paragonato a una televendita. Propone quindi, onde sgombrare il campo da proclami puramente propagandistici, di sopprimere dal testo il citato richiamo.

Un secondo profilo sul quale richiama l'attenzione dei colleghi riguarda l'estensione della cd. *flat tax* incrementale ai dipendenti, che segue la sua applicazione ai lavoratori autonomi disposta dall'ultima legge di bilancio. A suo parere tale operazione, di per sé, costituisce un fallimento; analogamente ritiene che sarà fallimentare anche l'applicazione ai lavoratori dipendenti, in quanto nella propria vita lavorativa tali contribuenti non subiscono fluttuazioni di reddito tali da giustificare l'introduzione di una tassazione « piatta » sugli incrementi. In assenza di incrementi di reddito significativi da un anno all'altro, ritiene che la *flat tax* incrementale costituisca piuttosto, per tali soggetti, una complicazione. Il suo gruppo reputa dunque opportuno sopprimere tale misura prevedendo, al suo posto, la detassazione, ove possibile integrale, dei premi di produttività e degli importi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.

Con riguardo alla riforma dell'Ires, giudica le agevolazioni per investimenti e assunzioni una misura inutile e dannosa. Rammenta che oggi le società di capitali scontano un'imposta sui redditi pari al 24 per cento, misura che si eleva qualora tali utili siano distribuiti. Le agevolazioni per i nuovi investimenti e per le nuove assunzioni, oltre a introdurre un sistema farra-

ginoso, rischiano di ingenerare un contenzioso con il fisco, dal momento che è difficile certificare le spese di investimento che rientrano nelle categorie agevolabili.

Ritiene, al contrario, che le agevolazioni sulle nuove assunzioni debbano essere introdotte mediante la decontribuzione e non, invece, modificando la disciplina Ires. In tale sistema, inoltre, non trovano spazio le agevolazioni disposte con il pacchetto Industria 4.0, inizialmente introdotte come maggiorazioni dell'ammortamento fiscale e poi trasformate in crediti di imposta. Tali agevolazioni risultano particolarmente vantaggiose per le imprese, poiché l'agevolazione può essere scontata sulle ritenute applicate ai dipendenti.

Il suo gruppo propone dunque di semplificare l'assetto dell'Ires, anche eliminando alcuni istituti complessi quali l'ACE – Aiuto alla crescita economica, e abbattendo del tutto, o riducendo al 15 per cento, la tassazione sugli utili accantonati.

Rammenta che una diversa questione riguarda l'inserimento in Costituzione dello Statuto del contribuente, battaglia fatta propria del centrodestra già nella scorsa legislatura. L'iniziale ed enfatico afflato si è tuttavia trasformato in un principio di delega che qualificerebbe lo Statuto del contribuente come legge tributaria, con effetti pratici, a suo parere, del tutto nulli. Sebbene sia certamente impossibile introdurre in Costituzione alcune disposizioni dello Statuto, tra cui il divieto di retroattività delle norme tributarie, trattandosi di uno strumento utilizzato dal legislatore fiscale per apportare modifiche necessariamente da applicare già al periodo d'imposta in corso, potrebbero trovare spazio nella Carta fondamentale altre prescrizioni della legge n. 212 del 2000, tra cui la semplicità delle norme tributarie e alcune prescrizioni in materia di abuso del diritto. La costituzionalizzazione di tali prescrizioni costituirebbe, a suo parere, l'unico modo di rispettare definitivamente le prescrizioni dello Statuto del contribuente.

Altri due punti ritenuti meritevoli di attenzione riguardano l'abolizione dei microprelievi (dall'esiguo gettito stimato, non più di 200.000 euro) e la trasformazione delle

società tra professionisti. Ricorda infatti che l'evoluzione delle società tra professionisti in società di capitali è oggi ostacolata sia dal passaggio dalla tassazione per trasparenza a un'imposizione per competenza, sia dalla non neutralità fiscale dei conferimenti. Rammenta che su tali ultime due questioni sono state depositate alcune proposte di legge, di cui propone l'esame e l'approvazione. Si potrebbero in tal modo perseguire gli obiettivi richiamati nell'arco di pochi mesi, con una rapidità assai maggiore rispetto a quella offerta dai decreti attuativi della delega fiscale, che entreranno in vigore non prima di due o tre anni.

Conclude evidenziando come il disegno di legge di delega debba perseguire lo scopo di adeguare il sistema fiscale a questo secolo, e non al precedente; auspica che si tratti di un obiettivo condiviso, come già riconosciuto da tutte le forze politiche nella scorsa legislatura.

Bruno TABACCI (PD-IDP), nel dichiararsi contrario alla segnalazione degli emendamenti prioritari, non essendovi tempi di esame così stringenti da giustificarla, sottolinea l'importanza della presente discussione, nell'obiettivo comune di rendere il fisco più giusto. Reputa tuttavia che il disegno di legge di delega non fornisca soluzioni agli squilibri e alle disuguaglianze del carico fiscale, che diversi soggetti ascoltati nel corso delle audizioni sono intervenuti invece per consolidare ed inasprire.

Rispondendo al deputato De Bertoldi, afferma che le risposte da dare all'Italia attraverso la riforma del sistema fiscale devono necessariamente basarsi sulla conoscenza effettiva della realtà, non possono prescindere da una lettura del Paese e debbono implicare l'analisi della ricchezza e della povertà. Evidenzia come l'utilizzo di argomenti quali l'eliminazione del superbollo, il contrasto al gioco illegale e la retorica dei « grandi evasori », evocata più volte dal Governo, non risponda a una lettura realistica delle esigenze e delle dinamiche in atto. Il contesto nel quale opera il legislatore è caratterizzato – non si può dimenticarlo – da una diffusa e generalizzata tendenza all'evasione fiscale, con fe-

nomeni di occultamento del 65-75 per cento della base imponibile e con un'economia sommersa – elemento connesso all'evasione – stimata al 20 per cento, di cui il 5 per cento riconducibile all'economia malavita. Tali percentuali, applicate al PIL, ingenerano un ammontare elevatissimo di risorse sottratte allo Stato.

Evidenzia come tale contesto non sia presente in alcun modo nel disegno di delega, e come il viceministro Leo non abbia indicato una prospettiva, una visione di fondo della riforma, concentrandosi piuttosto su tecnicismi e questioni di natura più minuta, proprie dei commercialisti. In assenza di un disegno di maggiore respiro, ritiene che il rischio sia quello di politiche sociali sbagliate; rammenta che la prassi italiana del « doppio prezzo » (con o senza fattura) dia la dimensione dell'abitudine del sommerso nel Paese. Rileva inoltre, sotto un diverso profilo, come spesso l'attività dell'Agenzia delle entrate si sia trovata di fronte, nel contrasto all'evasione, al « dilemma », per così dire, dell'invocazione del diritto alla *privacy*.

Con riferimento agli enti territoriali ricorda, alla luce della propria esperienza politica, come prima della riforma fiscale entrata in vigore negli anni Settanta, il *tax design* consentisse ai Comuni di avere un rapporto diretto coi contribuenti e di conoscere tutti gli elementi reddituali rilevanti delle famiglie, compresi quelli immobiliari. La riforma, a suo avviso, nello « statalizzare » l'imposizione, ha trasformato la fiscalità degli enti territoriali in una fiscalità derivata, relegando i sindaci al ruolo di meri esattori. Ritiene che la mancata attenzione in ordine al ruolo delle autonomie impedisca la conoscenza realistica del Paese, così come la ritrosia manifestata da alcune forze politiche nei confronti della riforma del catasto.

Quanto al tema delle coperture finanziarie, già richiamato negli interventi che lo hanno preceduto, rinvia ai contributi dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e della Banca d'Italia, che hanno ribadito con forza tale aspetto.

Conclude affermando che il disegno di legge richiede un'integrazione sia a monte

– e cioè sotto il profilo delle istanze europee – sia a valle, quindi con l’attenzione rivolta alle esigenze degli enti locali, ed evidenziando come l’argomento dei « grandi evasori » non abbia più alcuna presa sull’opinione pubblica, poiché appare ormai chiaro che il reale problema non è rappresentato dall’ammontare della tassazione bensì dal già evidenziato squilibrio nel carico fiscale gravante sui contribuenti.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), nel rispondere al deputato De Bertoldi – cui riconosce di aver svolto un intervento equilibrato – ricorda che quest’ultimo ha ribadito la necessità di combattere i fenomeni di illegalità e di criminalità organizzata nel settore dei giochi attraverso il rafforzamento del gioco d’azzardo legale. A titolo di provocazione, replica che tale principio – per coerenza – andrebbe applicato anche alla legalizzazione delle droghe leggere e della prostituzione; ribadisce, in ogni caso, di essere contrario a qualsiasi forma di Stato etico.

Riconducendo il proprio intervento a quello svolto dal deputato Tabacci, evidenzia che il contesto socioeconomico italiano è caratterizzato da una « ipocrisia collettiva » relativa all’evasione fiscale. A titolo esemplificativo, ricorda che soltanto il 36 per cento degli abitanti del Comune di Napoli effettivamente paga la tassa sui rifiuti e che, invece, è presente un elevato contenzioso fiscale in ordine alla dimensione delle abitazioni, parametro cui commisurare detto prelievo. La costante riproposizione di condoni e definizioni agevolate si ripercuote poi sulla propensione all’inadempimento dell’obbligazione tributaria. Esiste dunque, a suo parere, una quota di contribuenti che adempie regolarmente agli onerosi obblighi fiscali, a fronte – in molti casi – di servizi pubblici inadeguati.

Quanto al menzionato diritto alla *privacy*, evidenzia che il suo pretestuoso utilizzo è definibile a suo avviso come uno « scudo atomico » per i cialtroni, utilizzato per difendersi dalle peggiori malefatte. Rammenta di aver ricevuto querele da esponenti della malavita e da alcuni parcheggiatori abusivi proprio in ragione di una presunta violazione della loro *privacy*.

Con riferimento all’impianto della delega, afferma che le tematiche affrontate sono così complesse da rendere estremamente difficile trovare un algoritmo che consenta una convergenza delle forze politiche. Anche alla luce degli intenti di Governo in ordine all’autonomia differenziata, esprime timore sulla circostanza che la riforma del fisco sia un elemento di ulteriore disuguaglianza e difficoltà per alcuni territori del Paese.

Per quanto attiene invece al ceto medio, rammenta la posizione di tendenziale svantaggio dei lavoratori dipendenti, specialmente dei dipendenti pubblici e degli insegnanti, in quanto la tassazione alla fonte lascia pochi margini di manovra per l’evasione o l’elusione, ancorché tali fenomeni siano presenti presso queste categorie: cita, al riguardo, il fenomeno delle lezioni private.

Conclude affermando, a differenza di quanto espresso da altri colleghi, di non poter dare *ultimatum*, ma di nutrire numerosi dubbi; ritiene che la materia della riforma fiscale debba essere affrontata con un’ampia analisi e un vasto approfondimento.

Saverio CONGEDO (FDI) rileva come la discussione abbia fornito spunti di grande interesse. Richiamando le parole del deputato Tabacci, secondo il quale la legge delega non può prescindere da una lettura del Paese, afferma che da tale lettura emerge un Paese con un sistema fiscale inadeguato e obsoleto. Rammenta che, secondo l’OCSE, l’Italia è una delle giurisdizioni con la tassazione più alta in Europa; esiste infatti una forma tassazione occulta cagionata dalla burocrazia fiscale. Evidenzia come da alcune stime emerga che i contribuenti italiani, in media, abbiano bisogno di circa 238 ore all’anno per portare a termine gli adempimenti fiscali.

Ritiene dunque che accanto all’istanza della riduzione del carico fiscale sia necessario richiamare anche quella della semplificazione. Un sistema fiscale complesso a suo avviso incide anche sull’evasione, sia per i contribuenti onesti – incerti sulla correttezza del proprio operato – che per gli evasori, che approfittano della comples-

sità per porre in essere comportamenti illegali e fraudolenti. Ritiene che il sistema italiano sia caratterizzato da una estrema complessità delle norme fiscali, anche con riferimento alla loro lettura: cita quali esempi il regime IVA in edilizia, il già menzionato ACE, la tassazione delle operazioni straordinarie, il sistema delle detrazioni.

Rammenta che gli operatori del settore, quali gli studi professionali, spesso operino sulla base delle notizie di stampa o, addirittura, dei cosiddetti « comunicati-legge » che precedono l'emanazione delle norme vere e proprie.

Ritiene inoltre che l'approccio complessivo nel lavoro della Commissione debba essere quello di mettere a punto una legge delega – e i relativi decreti attuativi – che fornisca certezze sia al sistema fiscale che al sistema paese; che da un lato riduca il carico fiscale ma, dall'altro, dia stabilità alle norme.

Per rispondere al deputato Marattin, conclude ricordando che la *flat tax* già esiste ed è operativa; la presenza di un alto tasso di adempimento, grazie anche alla fatturazione elettronica, a suo parere conferisce grande efficacia alla misura.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal proprio gruppo, ricorda che essi sono principalmente concentrati su modifiche alla *flat tax*.

Al riguardo, ritiene che la sua attuale configurazione – che ne prevede l'applicazione fino a 85.000 euro per i lavoratori

autonomi – presenti alcuni aspetti problematici: in particolare, ingenera fenomeni di espulsione dai contratti *standard*, con l'ingresso di molte persone fisiche nel mondo della partita IVA in luogo di una assunzione in qualità di lavoratori dipendenti. A suo avviso, inoltre, la misura crea sperequazioni tra tipologie di contribuenti, a parità di reddito. Essa risulta inoltre criticabile anche sotto il profilo della progressività.

Ricorda che un altro gruppo di proposte emendative presentate dal proprio gruppo parlamentare prevede l'inserimento nel disegno di legge del principio di equa distribuzione del carico fiscale tra generazioni, allo scopo di consentire che le scelte del legislatore siano valutate anche sotto il profilo dell'impatto sui conti pubblici, in particolare sul deficit e sul debito pubblico, tenendo in considerazione l'interesse delle generazioni future.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**1.01.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « che investano prevalentemente in *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio. »;

b) al comma 4, dopo le parole: « o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative » sono inserite le seguenti: « , direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio. ».

**1.02.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote

o di azioni da parte della società emittente.»;

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.».

**1.03.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

«7-ter. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, si intende effettuato alla data del successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale».

**1.04.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di in-*

*centivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

«7-ter. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, gli investimenti non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella *start-up* innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio dal periodo d'imposta in cui si verificano le predette condizioni.

7-quater. I benefici di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della *start-up* innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superiori, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».

**1.05.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di*

*incentivi all'investimento in start-up innovative*)

1. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime *de minimis*. Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime *de minimis* si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-*bis*. »;

c) al comma 3, le parole: « di euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 300.000 »;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Salvo quanto diversamente disposto dalla *start-up* innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali *on line* di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime *de minimis*, il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla

data di ricezione del versamento da parte della società. ».

**1.06.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 2.

*All'articolo 2, premettere i seguenti:*

Art. 02.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono

costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 02-*bis*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Art. 02-*bis*.

*(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)*

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato « Registro ».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione

della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**2.1.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

*All'articolo 2, premettere i seguenti:*

#### Art. 02.

*(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)*

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 02-*bis* al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1. impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2. *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3. individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4. raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finan-

ziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Art. 02-bis.

*(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)*

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

**2.2.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

All'articolo 2, premettere il seguente:

Art. 02.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il

mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.3.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di cre-

dito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2.4.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'articolo 29-bis con le seguenti: degli articoli 29 e 29-bis e le parole: comma 9-ter con le seguenti: commi 9 e 9-ter.*

**2.5.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**2.6.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up* e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

1. le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino al-

meno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

2. nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

3. Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

4. Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

**2.7.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

« 7-ter. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quer. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo. ».

**2.01.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingarretti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi

di *Venture Capital* – FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.

**2.02.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingarretti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

*(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da *Angel Network* o in società di investimento.

2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da *Angel Network* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative o PMI innovative.

**2.03.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Incentivi all'aggregazione)*

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgono

*start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al

periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.

**2.04.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingarretti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Credito d'imposta per le spese relative a operazioni di acquisizione di start-up o PMI innovative)*

1. Alle persone giuridiche che acquistano almeno la maggioranza del capitale sociale di una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero di una PMI innovativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, aventi nella propria compagine sociale un Fondo di *Venture Capital* gestito da SGR, SICAF, OICR, anche stranieri, imprese di investimento anche straniere ovvero un *business angel*, nel caso di perfezionamento dell'operazione di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 300.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2025 per la predetta finalità, nonché fino ad un importo massimo nella misura di 200.000 euro, del 20 per cento del controvalore dell'operazione di acquisizione avvenuta entro il 31 dicembre 2025.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di acquisizione di cui al precedente comma, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al pe-

riodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in relazione all'individuazione delle procedure di accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revocche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**2.05.** Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative).

1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC – o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC – per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

1. in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;

2. in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;

3. in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.

**2.06.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingarretti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative con sede in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffu-

sione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi, ai datori di lavoro di start-up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1, che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ivi incluso la concessione di fabbricati in locazione o il pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di euro 3.000.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

**2.07.** Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Esonero contributivo e welfare aziendale per lavoratori dipendenti di start-up inno-

vative e PMI innovative con domicilio in piccoli borghi)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi, per i rapporti di lavoro dipendente stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con *start up* innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1, è riconosciuto un esonero totale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, a condizione che lo stesso:

a) abbia o trasferisca il proprio domicilio in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) svolga la propria prestazione lavorativa in modalità agile in misura non inferiore all'80 per cento dell'orario complessivo di lavoro;

c) percepisca una retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al precedente comma è riconosciuto per un periodo non superiore a 36 mesi.

3. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, ivi incluso il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

**2.08.** Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Esonero contributivo per *start-up* innovative e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di *start up* innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

**2.09.** Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nel-

*l'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF)*

1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**2.010.** Cavandoli, Bagnai, Gusmeroli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

*Art. 2-bis.*

*(Sostegno alle start-up e alle piccole e medie imprese innovative situate nelle aree interne)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative situate nelle aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.011.** Cavandoli, Bagnai, Gusmeroli.

**ART. 3.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b), n. 2).*

**3.1.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: all'articolo 29 con le seguenti: agli articoli 29 e 29-bis e le parole: comma 9 con le seguenti: commi 9 e 9-ter.*

**3.2.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) dopo le parole: « derivanti dalla cessione di partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , in possesso dell'investitore da più di 5 anni, ».

**3.3.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*Art. 3-bis.*

*(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi,

l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative », con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.01.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

**3.02.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*Art. 3-bis.*

*(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative », con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1

milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commerciali e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.03.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*Art. 3-bis.*

*(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a

decorrere dal 2023, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.04.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingarretti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità alle start-up innovative)*

1. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

**3.05.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Esonero dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per start-up e PMI innovative)*

1. Le *start-up* e le PMI innovative sono esonerate dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

**3.06.** Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali in favore di start-up innovative)*

1. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali.».

2. L'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.07.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

Art. 29-ter.

(Incentivi agli investimenti in forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione con opzioni convertibili)

1. Le detrazioni e le deduzioni di cui ai precedenti articoli 29 e 29-bis trovano applicazione, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative effettuati dal contribuente direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, che assumono la forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione che prevedano la successiva conversione della somma investita in capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni o termini. Il diritto all'agevolazione spetta all'atto dell'esercizio dell'opzione di conversione e il successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

3. Limitatamente agli investimenti al di fuori del regime del *de minimis*, l'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ove richiesto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, ri-

chiesta a cura del Ministero delle imprese e dal *made in Italy*.

**3.08.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Servizi di consulenza in favore di start-up innovative)

1. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I – Investire in innovazione);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di sostegno agli investimenti di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento *de minimis* ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Quadro temporaneo COVID-19 e della Comunicazione 2014/C198/01.

3. Una quota delle entrate dello Stato di cui al comma 216 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui dal 2024 al 2027, è riassegnata per le finalità di cui al comma 1.

4. Al fine di stabilizzare il sostegno alle *start-up* innovative e PMI innovative, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede annualmente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure di sostegno agli investimenti, gestite direttamente o per i tramite di soggetti gestori.

**3.09.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)*

1. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente:

« 204-bis. Limitatamente alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ».

**3.010.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito di contratti extra muros stipulati con start-up innovative)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca *extra muros* stipulati con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare.

**3.011.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Banca dati unica e portale web)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di

Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4.01.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingarretti.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere

valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.

**4.02.** Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingarretti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Titoli di debito emessi dalle *start-up* innovative e PMI innovative costituite in forma di S.r.l.)

1. Al fine di incrementare il ricorso delle *start-up* innovative e delle PMI innovative a strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario, in deroga all'articolo 2483 del codice civile, i titoli di debito emessi dalle *start-up* innovative e dalle PMI innovative costituite in forma di S.r.l. possono essere sottoscritti anche da:

a) investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da sti-

pulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;

*b)* investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in un'offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi con-

nessi all'impegno o all'investimento previsto;

*c)* investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

**4.04.** Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1178 sen. Segre, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 117

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023. Atto n. 46 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 120

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 121

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00951 Manzi: Sull'applicazione di canoni e corrispettivi di concessione per la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato ..... 121

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 125

5-00952 Amato: Sulla mancata emanazione dei decreti attuativi della legge delega di riforma dello spettacolo in materia di indennità di discontinuità, contratti di lavoro e registro nazionale ..... 122

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 127

5-00953 Grippo: Iniziative urgenti per garantire ai lavoratori esternalizzati dei musei l'applicazione del CCNL Federculture ..... 122

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 129

5-00954 Piccolotti: Sulle prospettive occupazionali dei lavoratori dei servizi di biglietteria dei musei a seguito dell'entrata a regime della nuova piattaforma pubblica « Ad Arte » ..... 122

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 130

5-00955 Amorese: Iniziative per la valorizzazione delle aperture gratuite dei musei e per l'innovazione dell'esperienza museale ..... 123

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 131

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.**

**C. 1178 sen. Segre, approvata dal Senato.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Irene MANZI (PD-IDP), *relatrice*, nel sottolineare la rilevanza della proposta di legge in esame volta a prevedere una serie di iniziative finalizzate a celebrare il 100° anniversario della morte di Giacomo Matteotti segnala che il testo in esame è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento proprio a testimonianza del valore della figura di Giacomo Matteotti come esponente dell'antifascismo.

Richiama quindi sinteticamente i contenuti della proposta di legge, proponendo anche a nome della relatrice Dalla Chiesa, che la Commissione possa procedere velocemente all'approvazione del testo in esame al fine di consentire quanto prima alle istituzioni coinvolte di procedere con l'organizzazione di tutte le iniziative celebrative previste. A tale fine invita tutti i gruppi parlamentari a manifestare la propria volontà a rinunciare ad ogni ulteriore attività istruttoria e alla presentazione di proposte emendative.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1178, approvata dal Senato, che si compone di sette articoli ed è volta a celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte il 10 giugno 2024 (articolo 1).

A tale fine, sono individuate le iniziative volte a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero (articolo 2); sono disciplinate le modalità per la presentazione di progetti per la realizzazione delle medesime iniziative, che avviene sulla base di un bando (articolo 3); è attribuito un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita (articolo 4); autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024

per la finalità del provvedimento (articolo 5) e viene individuata la relativa copertura (articolo 6); si dispone infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (articolo 7).

In particolare segnala che il testo in esame, come modificato dalla Commissione di merito, è stato approvato all'unanimità in prima lettura dal Senato.

Con riferimento all'inquadramento normativo, ricorda che già l'articolo 1, comma 785, della legge n. 234 del 2021 ha previsto che « ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti », nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, fosse autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Sul piano attuativo, ricorda altresì che è stato, altresì, adottato il decreto del Ministro per le politiche giovanili del 29 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1553 in data 6 giugno 2022, il quale ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze tra cui quella del citato comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

Successivamente, con decreto del Ministro della Cultura del 20 aprile 2022, è stata disposta l'istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti, anche sulla base del precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante « Riparto dei fondi assegnati ai Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali per l'anno 2021 », il quale ha previsto un contributo pari a 20.000,00 euro per l'istituzione del Comitato nazionale in parola.

Passando all'esame dell'articolato, evidenzia che l'articolo 1, dedicato alle finalità, stabilisce che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, sto-

rico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

L'articolo 2 disciplina le iniziative celebrative. In particolare, si prevede che lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento, eventualmente anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre al premio intitolato a Giacomo Matteotti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255 recante Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine:

*a)* il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati, intitolazione di strade o piazze, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

*b)* la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;

*c)* la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizza-

zione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

*d)* la promozione di iniziative didattiche e formative, anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito;

*e)* la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Borara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma.

L'articolo 3 è dedicato alla selezione delle iniziative. In base al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

Secondo il comma 2, i progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il comma 3 precisa che i progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Infine, il comma 4 stabilisce che per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 4 dispone che alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia

di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

L'articolo 5, in materia di risorse finanziarie, stabilisce che per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, in merito ai trasferimenti non soggetti a imposta, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria, prevedendo che all'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provveda, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 7 infine stabilisce che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Antonio CASO (M5S), dichiara la propria disponibilità ad accogliere la proposta delle relatrici volta a consentire un *iter*

accelerato del testo in esame rinunciando quindi ad ogni ulteriore attività istruttoria e alla presentazione di proposte emendative.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel condividere l'opportunità che il testo in esame possa essere approvato nel più breve tempo possibile dichiara di accogliere la proposta delle relatrici di rinuncia alle ulteriori fasi di esame previste in sede referente.

Giorgia LATINI, *presidente*, nel prendere atto del fatto che tutti i gruppi parlamentari hanno rinunciato ad ogni ulteriore istruttoria legislativa nonché alla presentazione di proposte emendative, avverte che il testo del provvedimento in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023.**

**Atto n. 46.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il

sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Marco PERISSA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Antonio CASO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. In particolare osserva come negli ultimi anni le risorse finanziarie destinate agli enti di ricerca siano progressivamente diminuite e come esse siano evidentemente insufficienti per consentire a tutti gli enti di ricerca di svolgere efficacemente le attività di ricerca previsti.

Sollecita quindi il Governo affinché possa essere previsto, in prospettiva, uno stanziamento ulteriore al fine di favorire lo sviluppo del Paese anche prevedendo un serio percorso di stabilizzazione per il personale e nuove assunzioni.

Osserva, infine, come un obiettivo nella ripartizione del fondo debba essere anche l'omogeneità della distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale così come debbano essere inclusi anche gli enti di ricerca non vigilati dal MUR.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere elaborata dal relatore. Desidera in ogni caso sottolineare come dalla documentazione allegata allo schema di ripartizione in esame risulti evidente che occorrono maggiori risorse da destinare agli enti di ricerca e che rispetto alla ripartizione relativa all'anno 2022 per alcuni specifici Istituti risulta evidente la diminuzione di risorse. Sul punto ritiene che sarebbe interessante comprendere le ragioni di tali scelte.

Il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco MAZZI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, ha ad oggetto questioni di competenza del Ministro della cultura.

Avverte inoltre che è consentita la partecipazione in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, primo periodo, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto.

A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

**5-00951 Manzi: Sull'applicazione di canoni e corrispettivi di concessione per la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato.**

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Insiste, in particolare, affinché sia tempestivamente convocato un tavolo di confronto con le parti coinvolte ricordando come più volte la stessa Corte dei conti abbia sollecitato ad abbandonare i paradigmi proprietari nella gestione dei beni culturali. Osserva, altresì, come l'entità del tariffario previsto non sia idonea a valorizzare la massima diffusione del patrimonio dei beni culturali ricordando come il Piano di digitalizzazione recentemente adottato sia frutto di un lungo lavoro di confronto e condivisione.

Con riferimento alle prassi adottate da altre importanti istituzioni straniere segnala che sono moltissime le istituzioni culturali che non applicano alcuna tariffa per la duplicazione delle immagini dei beni culturali di cui sono depositari. Invita quindi il Governo a ritornare sulla decisione relativa alle linee guida recentemente adottate.

**5-00952 Amato: Sulla mancata emanazione dei decreti attuativi della legge delega di riforma dello spettacolo in materia di indennità di discontinuità, contratti di lavoro e registro nazionale.**

Gaetano AMATO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gaetano AMATO (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce l'urgenza che siano adottati i decreti attuativi della legge di riforma dello spettacolo al fine di venire incontro alle numerose criticità che coinvolgono i lavoratori del settore sul versante contrattuale che devono poter contare sulla tempestiva adozione da parte del Governo dei previsti provvedimenti.

Invita quindi il Governo a non allungare eccessivamente i tempi evidenziando come quello dello spettacolo sia un settore in crisi che coinvolge numerosi lavoratori non sempre privilegiati.

**5-00953 Grippo: Iniziative urgenti per garantire ai lavoratori esternalizzati dei musei l'applicazione del CCNL Federculture.**

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo esprimendo soddisfazione per l'impegno annunciato di farsi carico del destino dei lavoratori coinvolti evidenziando come a tale fine occorra stanziare ulteriori risorse finanziarie. Al riguardo osserva come ad oggi i necessari finanziamenti volti ad affrontare le criticità descritte nell'interrogazione non risultano stanziati.

**5-00954 Piccolotti: Sulle prospettive occupazionali dei lavoratori dei servizi di biglietteria dei musei a seguito dell'entrata a regime della nuova piattaforma pubblica « Ad Arte ».**

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare osserva come dalla risposta emerge essenzialmente uno scarico di responsabilità nei confronti dei musei mentre non ha trovato risposta la questione relativa alla mancata convocazione delle organizzazioni sindacali. Più in generale giudica imbarazzanti le scelte com-

piute fin qui dal Governo da cui si evince come non vi sia alcuna intenzione di investire sulla cultura tutelando i lavoratori del settore che non rappresentano certamente una manodopera di basso profilo e che, al contrario, andrebbero valorizzati. Insiste quindi sulla necessità che il Governo convochi immediatamente un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali evidenziando come il necessario percorso di digitalizzazione non possa prevedere semplicemente la drastica riduzione di posti di lavoro senza indicare soluzioni alternative. Al riguardo ritiene che serva il metodo di concertazione al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.

**5-00955 Amorese: Iniziative per la valorizzazione delle aperture gratuite dei musei e per l'innovazione dell'esperienza museale.**

Alessandro AMORESE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Nicole MATTEONI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo ribadendo l'importanza di iniziative che coinvolgano cittadini e turisti rendendo sempre più attrattivo il patrimonio culturale del Paese nonché le opportunità offerte dal turismo su tutto il territorio nazionale.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023. Atto del Governo n. 46.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023 (Atto del Governo n. 46),

premessi che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante « Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 », al comma 1 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR), finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero » (FOE);

tale fondo, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST, oggi Ministero dell'università e della ricerca, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi;

considerato che:

l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2023, per un importo complessivo indicato pari a euro 1.435.883.600;

gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordi-

nario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a k) del comma 2 dell'articolo 1;

l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, reca le indicazioni per gli anni 2024 e il 2025 stabilendo che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2023, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative di competenza affinché l'Area Science Park di Trieste e l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) utilizzino, in maniera efficace e tempestiva, le quote stanziati nell'ambito delle progettualità di carattere straordinario relative alle annualità 2023-2024 – pari a 200.000 euro per ciascun ente – al fine di sostenere la candidatura italiana, espressa dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il sostegno di Ministero dell'Università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ad ospitare il *Big Science Business Forum* (BSBF) a Trieste nel 2024, contribuendo alla presentazione e ai contenuti del progetto in partenariato con gli *industrial liaison officer* italiani di CNR, ENEA, INAF e INFN, e con Area Science Park quale ente di riferimento sul territorio.

## ALLEGATO 2

**5-00951 Manzi: Sull'applicazione di canoni e corrispettivi di concessione per la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto che consente di chiarire alcuni punti importanti in tema di riproduzione delle immagini.

In primo luogo, occorre sottolineare che il decreto ministeriale n. 161 dell'11 aprile 2023 consente a tutti gli studenti, studiosi e ricercatori di continuare a svolgere le proprie ricerche liberamente, senza nulla pagare all'Amministrazione. L'attività di studio e ricerca così come l'uso individuale senza scopo di lucro restano sempre libere; solo ove vi siano spese sostenute dall'amministrazione occorre pagare (riproduzione di fotocopie, ad esempio). Diversamente, è soggetta al pagamento solo l'attività finalizzata a scopo lucrativo. Il tariffario ministeriale si limita ad applicare la legge che già distingue tra scopo non lucrativo (sempre consentito e gratuito) e attività lucrativa (che è invece soggetta a pagamento).

L'adozione del provvedimento dell'11 aprile 2023, n. 161 rappresenta un preciso obbligo normativo previsto dall'articolo 108, comma 6, Codice dei beni culturali e del paesaggio secondo cui « gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente ».

Il decreto mette ordine nella moltitudine di tariffari elaborati dalle decine di istituti culturali del Ministero, superando anche le lacune contenute nel tariffario adottato nel 1994 dall'allora Ministro Ronchey (decreto ministeriale 8 aprile 1994).

Trattandosi di beni culturali pubblici, occorre, ancor prima del pagamento di un canone, che sia valutata dall'Amministrazione la compatibilità dell'uso rispetto alla dignità e al decoro del bene culturale, in

quanto espressione identitaria della comunità.

Peraltro, anche la recente sentenza del Tribunale di Firenze dell'aprile 2023, in riferimento alla causa promossa dalla Galleria dell'Accademia di Firenze per l'illecita riproduzione del David di Michelangelo, conferma « l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione ».

Il provvedimento ministeriale costituisce, perciò, anche sotto tale profilo fedele attuazione di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e della più recente giurisprudenza.

Quanto ai rapporti tra il provvedimento ministeriale dell'aprile scorso e il Piano nazionale per la digitalizzazione, citato dall'interrogante, occorre precisare che quest'ultimo non costituisce una fonte del diritto e non è stato adottato in attuazione del citato art. 108, comma 6, decreto legislativo n. 42 del 2004; rappresenta solo l'orientamento di un ufficio ministeriale: a diritto vigente non è possibile mettere a disposizione, gratuitamente e senza alcuna forma di controllo rispetto al concreto utilizzo, le immagini del patrimonio culturale. Operare diversamente significherebbe violare il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Conforta tale conclusione anche la disciplina attuativa della direttiva europea sull'informazione nel settore pubblico che, espressamente, esclude proprio musei, archivi e biblioteche dall'obbligo di fornire gratuitamente la riproduzione dei propri dati e prevede il rimborso dei costi. Infatti, l'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal de-

creto legislativo n. 200 del 2021, attuativo della direttiva n. 1024/2019, esclude la gratuità del riuso dei dati per « le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi ».

L'Italia, peraltro, si muove in conformità a quanto accade nel resto del mondo: bastino gli esempi del British Museum, dove l'importo varia dalle 45 alle 60 sterline per un file digitale in alta risoluzione, della Tate Gallery, dove il costo di stampa digitale di un'immagine, come quella dell'opera « Il Duetto » di William Etty, per uso editoriale può ammontare a 229 sterline, e dei Musei Vaticani, secondo museo più visitato al mondo nel 2022, dove si pagano fino a 126

euro per una stampa digitale a colori su carta fotografica.

Quanto alle amministrazioni pubbliche italiane diverse dal MiC, per la riproduzione di una immagine a colori, il tariffario del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) del Ministero dell'Interno prevede un pagamento fino a 160 euro, e quello della Fondazione Musei Civici Venezia fino a 40 euro più IVA.

Quanto esposto non esclude, naturalmente, che dopo un periodo di osservazione, il tariffario possa essere rivisto e migliorato, anche valorizzando ulteriormente le esigenze dell'editoria strettamente scientifica e universitaria.

## ALLEGATO 3

**5-00952 Amato: Sulla mancata emanazione dei decreti attuativi della legge delega di riforma dello spettacolo in materia di indennità di discontinuità, contratti di lavoro e registro nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto.

Vorrei anzitutto soffermarmi sull'importante risultato già ottenuto con il decreto Milleproroghe (legge n. 14/2023, articolo 1, comma 6).

Mi riferisco alla proroga del termine di attuazione delle deleghe in materia di spettacolo di cui all'articolo 2, legge 15 luglio 2022, n. 106 e, fra queste, di quella concernente l'adozione dei decreti delegati volti all'introduzione dell'indennità di discontinuità; alla disciplina dei contratti di lavoro nel settore dello spettacolo nonché all'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel medesimo settore.

In particolare, grazie a un emendamento presentato da questo Governo, il termine di adozione dei decreti delegati, che sarebbe scaduto a maggio scorso, è stato prorogato di quindici mesi, con termine di adozione, quindi, fissato ad agosto 2024.

Ciò ci consente di avere più tempo a disposizione per far sì che questo importante progetto – su cui vi è la massima attenzione e sensibilità politica – possa realizzarsi.

È intenzione di questo Ministero procedere spediti sulla via tracciata dalla legge delega. A dimostrazione di ciò, evidenzio che questo Ministero ha già dato avvio ai relativi lavori, fra l'altro mediante l'individuazione di esperti in materia da coinvolgere nell'iter di adozione dei decreti delegati.

È delle scorse settimane il decreto con il quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione di un gruppo di lavoro, formato da esponenti, oltre che di questo Ministero, anche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché dell'INPS: lo scopo è

elaborare un decreto legislativo per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle predette ipotesi.

All'esito dell'ultima riunione del gruppo di lavoro, è stata già predisposta una prima bozza dello schema di decreto legislativo, che sarà oggetto di ulteriore confronto nella prossima riunione già calendarizzata. Naturalmente, è propedeutico rispetto all'adozione del decreto legislativo la individuazione dei « lavori discontinui » che deve avvenire con decreto del Ministro del lavoro.

Particolare attenzione è rivolta, poi, al reperimento di ulteriori risorse da destinare al finanziamento della misura. Infatti, la dotazione del « Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET », inizialmente pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, è stata rideterminata da questo Governo con la scorsa legge di bilancio, con un incremento pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 6 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025. È intenzione di questo Dicastero reperire ulteriori risorse da destinare a tali scopi.

Si è infatti consapevoli dell'importanza che l'introduzione di questa misura riveste per tutti i lavoratori dello spettacolo e di quanto questa misura sia fortemente attesa dal settore.

L'indennità in questione si configura, invero, come un importante strumento per far fronte alla discontinuità riguardante i rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, che si presenta quale caratteristica propria

del sistema, essendo « naturale » lo svolgimento del lavoro e delle diverse professioni nell'ambito di produzioni che prevedono tempi e modalità di realizzazione e rappresentazione specifici, limitati, stagionali.

Sull'attuazione delle altre misure previste dalla legge n. 106 del 2022, l'amministrazione si è già attivata al fine di elaborare proposte normative e dare corso ai rispettivi tavoli di competenza.

## ALLEGATO 4

**5-00953 Grippo: Iniziative urgenti per garantire ai lavoratori esternalizzati dei musei l'applicazione del CCNL Federculture.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'on. Interrogante perché il quesito consente di ribadire che, tra le strategie principali adottate da questo Ministero per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, vi è quella relativa al miglioramento dell'offerta dei servizi al pubblico nei luoghi della cultura. L'importanza di questo momento nella fruizione del sito è un fatto ormai acclarato e suffragato dai dati: la qualità dei servizi contribuisce a migliorare l'esperienza del visitatore e dunque ad incrementare le presenze.

Quanto alla lamentata applicazione ai lavoratori del settore del contratto collettivo Multiservizi, occorre evidenziare che il Codice dei contratti pubblici, all'articolo 30, espressamente stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni si applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Conseguentemente, non rientra nella discrezionalità dell'amministrazione appaltante imporre o esigere dai partecipanti alla gara un determinato Contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare.

Tanto premesso, considerato che questo Governo condivide le sollecitazioni degli onorevoli colleghi circa la necessità di garantire ai lavoratori esternalizzati dei musei maggiori tutele e stabilità contrattuali, al fine di evitare che possano in futuro verificarsi situazioni che pregiudicano la posizione economica e lavorativa dei lavoratori del settore, sarà cura del Ministero richiamare tutti gli istituti e luoghi della cultura al rigoroso rispetto dei principi su richiamati, mostrando una maggiore attenzione, nella fase della valutazione delle offerte economiche, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali che prevedano condizioni più favorevoli per tali categorie di lavoratori.

## ALLEGATO 5

**5-00954 Piccolotti: Sulle prospettive occupazionali dei lavoratori dei servizi di biglietteria dei musei a seguito dell'entrata a regime della nuova piattaforma pubblica « Ad Arte ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ringrazia l'On. Interrogante per il quesito posto.

Al riguardo, occorre premettere che l'evoluzione tecnologica è un processo inarrestabile; se correttamente governate, le nuove tecnologie possono aiutare i cittadini a vivere meglio. Ed infatti la realizzazione della piattaforma « *Ad Arte* » rientra nel più ampio progetto di miglioramento dell'accessibilità fisica, senso-percettiva e cognitiva, promosso dal Ministero della cultura.

Oltre al sistema di gestione della biglietteria elettronica, la piattaforma *Ad Arte* metterà a disposizione diversi servizi online, fruibili mediante applicazioni mobili da parte dei visitatori e gestibili direttamente da ciascun museo tramite una *consolle* dedicata. L'*app* è progettata inoltre per permettere la fruizione di contenuti accessibili di vario genere come audio e video nella lingua dei segni.

Con specifico riferimento al sistema di gestione della biglietteria *on line*, occorre precisare che la piattaforma « *Ad Arte* » non è nata per « far fuori » nessun operatore; essa è « neutra », potendo essere utilizzata sia dall'Amministrazione che da terzi gestori, a seconda dei contesti. La piattaforma non è concepita come esclusivo canale di biglietteria elettronica ma è predisposta in modo da potersi interfacciare anche con altri sistemi di bigliettazione elettronica così da consentire ai luoghi della cultura che hanno già un concessionario e sistemi di biglietteria di continuare a utilizzarli. Collegata alla piattaforma sarà una applicazione mobile che rappresenterà il mezzo con cui i visitatori potranno interagire con il museo prima, durante e dopo la visita.

La messa in funzione della piattaforma non comprometterà in alcun modo i rapporti in essere con concessionari già individuati grazie alle gare Consip o tramite gare autonomamente concluse da parte dei singoli Istituti; viceversa, ove questi abbiano concessioni in proroga e non abbiano ancora avviato nuove gare o non siano in procinto di avviarle si potranno giovare – anche solo temporaneamente, e comunque fino a quando non avranno individuato un nuovo concessionario – della Piattaforma *AD Arte*. Ricordiamo che sono solo 75 luoghi della cultura statali ad essere dotati di un concessionario a fronte di 498 musei statali e di circa 4000 musei pubblici non statali: anche quest'ultimi potranno giovare della piattaforma, se lo vorranno.

Riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici, desidero fugare le preoccupazioni emerse anche dagli organi di stampa: è infatti preminente interesse di questa amministrazione realizzare un bilanciamento tra la necessità di tutela dei livelli occupazionali del personale impiegato nei diversi istituti e luoghi della cultura e l'esigenza di garantire elevati livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi di valorizzazione di tutti gli istituti e luoghi della cultura. In tale direzione è sempre possibile applicare la cosiddetta *clausola sociale* per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Infatti, la normativa attualmente vigente consente a coloro che volessero, eventualmente, internalizzare il servizio tramite la società *in house* del Ministero della cultura, Ales s.p.a., il ricorso alla clausola sociale, che permetterà anche a quest'ultima di mantenere tutti gli operatori in servizio presso l'attuale concessionario.

## ALLEGATO 6

**5-00955 Amorese: Iniziative per la valorizzazione delle aperture gratuite dei musei e per l'innovazione dell'esperienza museale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto.

Al riguardo, vorrei anzitutto richiamare, come giustamente già evidenziato dagli Onorevoli colleghi, il successo di visitatori e la grande rilevanza mediatica registratisi in occasione delle recenti aperture gratuite degli Istituti e dei luoghi della cultura. Mi riferisco all'accesso gratuito previsto, per la prima volta nella storia repubblicana, in occasione della *Festa della Liberazione* del 25 aprile e della *Festa della Repubblica Italiana* del 2 giugno.

In tali giornate, come dimostrano i dati relativi all'affluenza dei turisti, si è registrato un forte ritorno di interesse verso gallerie, pinacoteche, parchi archeologici e, più in generale, verso i siti della cultura italiana, espressione di una rinnovata consapevolezza civile sull'importanza di conoscere il nostro patrimonio culturale.

Ed è significativo osservare come tale momento di arricchimento culturale sia coinciso con ricorrenze altamente simboliche per la Nazione, che viene ad essere celebrata, così, attraverso uno dei fattori identitari, quale è, appunto, il patrimonio culturale.

A titolo esemplificativo, vorrei riportare i primi dati relativi ad alcuni dei siti statali più visitati nel corso del weekend dal 2 al 4 giugno. Ad esempio, l'Area archeologica di Pompei ha registrato un totale di circa

65000 visitatori, il Parco archeologico del Colosseo un numero di circa 58500 visitatori, le Gallerie degli Uffizi sono state interessate da circa 30990 visite, i Musei Reali di Torino hanno ospitato intorno a 13.000 visitatori.

L'ottimo risultato finora raggiunto induce questo Governo a pensare all'adozione di ulteriori occasioni di valorizzazione della fruizione del patrimonio culturale italiano.

In particolare, oltre a confermare l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica del mese, attraverso l'iniziativa « *domenica al museo* », si intende estendere la gratuità ad altre ricorrenze. È il caso, ad esempio dell'appuntamento già annunciato per il 4 novembre, *Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate*. O ancora, della recente data del 8 marzo, nella quale, il Ministero ha invitato le donne a celebrare l'importanza culturale della *Giornata internazionale della donna* con visite ad ingresso gratuito nei musei statali. Anche questa giornata si è dimostrata un'importante occasione di divulgazione del patrimonio culturale.

Tali iniziative hanno lo scopo di ampliare il calendario delle aperture gratuite in coincidenza di date fondamentali per la nostra Nazione.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia. Atto n. 47 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole) .....	132
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	138

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 (Esame e rinvio) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia.**

**Atto n. 47.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il 12 giugno.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE concorda con la proposta di parere del relatore.

Angelo BONELLI (AVS) osserva che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 fa divieto di accedere a incarichi remunerati per il personale in quiescenza e chiede informazioni con riguardo alla remunerazione del Commissario straordinario.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel condividere la richiesta del deputato Bonelli, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE sottolinea che la circolare n. 6 del 2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiarito che per la loro natura eccezionale devono ritenersi esclusi dalla citata normativa gli incarichi dei commissari straordinari. Non ritiene pertanto che sussistano motivi ostativi al conferimento dell'incarico commissariale all'ingegner Martini.

Agostino SANTILLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina del Commissario, anche in ragione dell'importante lavoro svolto dai precedenti Governi, e ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il deputato Bonelli si è astenuto.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.**  
**C. 1018.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge, che riprende il testo di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, si compone di un unico articolo finalizzato ad escludere, per

le associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto, l'applicazione della normativa di favore prevista dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore.

In relazione allo svolgimento di attività di culto, la norma in esame limita la propria applicazione alle attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni opportuno approfondimento, segnala che la disciplina che la proposta di legge intende novellare, nella vigente formulazione, consente di utilizzare sedi e locali a disposizione degli enti del terzo settore per le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Una identica disposizione era già contenuta nella legge n. 383 del 2000 al comma 4 dell'articolo 32.

In sostanza, la normativa vigente legittima l'insediamento di un'associazione di promozione sociale e l'esercizio della relativa attività in una qualunque delle zone o destinazioni d'uso omogenee previste dal citato decreto ministeriale, senza che si possano opporre limitazioni derivanti dall'assetto urbanistico del territorio interessato. Né appare necessario verificare la conformità urbanistica dei locali delle associazioni di promozione sociale, dal momento che la citata norma ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d'uso.

Fa presente che la proposta di legge in esame, secondo quanto esplicitato nella relazione illustrativa, intende limitare l'applicazione della vigente disciplina tenuto conto della proliferazione nell'ultimo decennio di associazioni che, di fatto, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto per le comunità islamiche in immobili privi dei requisiti urba-

nistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale destinazione d'uso.

L'esigenza di colmare una lacuna normativa che ha consentito un uso strumentale della disciplina di favore per le organizzazioni ritenute portatrici di un peculiare valore sociale appare anche suggerita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 181 del 2013. Quest'ultima, infatti, oltre ad aver precisato come « l'interferenza, la sovrapposizione e la commistione tra l'attività di culto (...) e le altre attività declamate nello Statuto rendono impossibile il riconoscimento all'Associazione come APS » ha concluso che « ove, come nella specie, non venga specificamente dimostrato un vincolo strumentale dell'attività di culto rispetto alle attività di promozione sociale che l'associazione intende realizzare, si rischierebbe di consentire un utilizzo del tutto strumentale ed opportunistico della normativa di estremo favore sopra richiamata per porre un edificio destinato al culto in qualsiasi parte del territorio comunale ».

La proposta di legge intende dunque scongiurare tale rischio, senza interferire nell'attuale disciplina definitoria delle associazioni di promozione sociale e delle relative attività di cui all'articolo 35 del citato codice del terzo settore.

In via preliminare, segnala come la giurisprudenza abbia chiaramente affermato il principio secondo cui per « attività di culto » si intende la « pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede » (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 181/2013), il che la distingue chiaramente dal complesso delle attività di promozione sociale disciplinate dal citato codice.

Il mutamento di destinazione d'uso di edifici al fine di un loro utilizzo quali luoghi di culto è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. In proposito, può essere ricordata, tra le altre, la sentenza del TAR Veneto 27 gennaio 2015, n. 91, ove si legge che « occorre distinguere il caso di [...] esercizio di un'attività associativa all'interno di un capannone industriale-artigianale, nel quale si svolgono, privatamente e saltuariamente, preghiere religiose, attività espressione dello *ius utendi*

del proprietario ed idonea a comportare l'assegnazione dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale, da altri e ben diversi casi di mutamenti di destinazione d'uso suscettibili, per l'afflusso di persone o di utenti, di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali, ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva l'esercizio del culto religioso o altre attività con riflessi di rilevante impatto urbanistico ».

Di rilievo anche la successiva sentenza della Cassazione (n. 36689/2019) secondo cui, in assenza di idoneo titolo abilitativo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile al fine di trasformarlo in un luogo di culto costituisce un abuso edilizio.

Da ultimo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5437/2021, ha ricordato che « la giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che anche un mutamento di destinazione d'uso meramente funzionale, ovvero senza la realizzazione di opere edilizie, può determinare una variazione degli standard urbanistici ed è in grado di incidere sul tessuto urbanistico della zona ».

In conclusione, ribadisce che la proposta di legge mira a superare fenomeni di aggiramento della normativa urbanistica ed edilizia concernente il cambio di destinazione d'uso da parte di associazioni che esercitano l'attività di culto in modo regolare e continuo, senza alcun evidente collegamento con le finalità di promozione sociale degli enti del terzo settore, ferma restando la necessità di rispettare le garanzie costituzionali in materia di libertà religiosa nei termini affermati nella giurisprudenza costituzionale. Segnala infine che l'intervento normativo proposto si limita a introdurre una modifica normativa nel codice del terzo settore, ma che l'esame della proposta rappresenta un'occasione per una riflessione più ampia sull'opportunità di modifiche alla disciplina in materia edilizia finalizzate a perseguire la finalità della proposta di legge.

Marco SIMIANI (PD-IDP) fa presente di aver approfondito l'iter parlamentare dell'analoga proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dal deputato Foti e ripre-

corso i vari passaggi parlamentari, anche per capire le reali motivazioni della presentazione di tale proposta. Nel dichiarare sin d'ora la contrarietà del proprio gruppo, osserva che in molte aree produttive i capannoni sono utilizzati a scopi ricreativi, mentre la proposta di legge incide sulle attività di culto, con dubbi forti sulla sua compatibilità costituzionale. Fa presente che la Corte è intervenuta, infatti, anche sancendo l'illegittimità costituzionale di leggi regionali che intendevano limitare lo svolgimento delle attività di culto nelle aree produttive. Ritiene quindi opportuno che la Commissione svolga audizioni, per valutare l'utilità della proposta e fugare eventuali dubbi di legittimità costituzionale, osservando come l'aver adibito determinati siti, anche se impropri dal punto di vista urbanistico, all'attività di culto sia motivato dal malcelato divieto di costruire moschee che ha caratterizzato gli scorsi anni.

Angelo BONELLI (AVS) manifesta preoccupazione per l'impatto e la portata della proposta di legge. A suo giudizio, si pone un problema di disuguaglianza di fronte alla legge delle attività che si svolgono in locali urbanisticamente non adatti, solo alcuni dei quali sarebbero, per la natura dell'attività svolta e non per ragioni tecniche e oggettive, sottoposti alla verifica di compatibilità urbanistica. Fa notare inoltre che quelle attività che si intenderebbe vietare, ovvero quelle di culto, sono proprio quelle garantite dalla Costituzione. Ritiene anch'egli opportuno svolgere audizioni, sottolineando come la proposta di legge sia effettivamente discriminatoria non solo per la religione musulmana, ma anche per molti culti minori che ne riceverebbero nocuo-

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) osserva che la scorsa legislatura non sono stati svolti approfondimenti sull'analoga proposta di legge anche per la consapevolezza che l'esame di questa, presentata nell'ambito della quota dell'opposizione, non si sarebbe concluso, al contrario di quanto potrebbe accadere in questa legislatura. Sottolinea quindi l'opportunità che ven-

gano svolte le dovute verifiche per capire l'impatto che l'approvazione della proposta potrebbe avere, attraverso un ristretto numero di audizioni che possano rassicurare sulla portata normativa della proposta ed escludere che si possa danneggiare il mondo del *no profit*.

Ilaria FONTANA (M5S), condividendo le perplessità dei deputati Simiani e Bonelli, ricorda che nella passata legislatura il proprio gruppo, già contrario alla proposta, aveva presentato un emendamento pressivo dell'intero testo, che era stato approvato dalla Commissione. Richiama anche le perplessità contenute nel parere reso allora dalla Commissione Affari costituzionali. Ribadisce la contrarietà del proprio gruppo sulla proposta di legge e chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni volto ad approfondire i profili più critici della normativa del settore e dirimere i dubbi anche di carattere costituzionale sulla possibile lesione del diritto alla libertà di culto.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) ricorda che il testo oggi in esame aveva già impegnato la Commissione nella scorsa legislatura e che le molte perplessità manifestate anche da parte di gruppi che compongono l'attuale maggioranza rendevano allora evidente che il percorso non sarebbe stato concluso. Ritiene opportuno che si svolgano puntuali e mirate audizioni, e in particolare l'audizione dell'Anci, la cui richiesta è mossa dal timore che ci sia il rischio, approvando la proposta, di complicare piuttosto che semplificare il lavoro degli amministratori locali.

Aldo MATTIA (FDI) ritiene che la proposta di legge non leda la libertà di culto, ma ha lo scopo di fare ordine e legalizzare situazioni che ormai sono strutturali e del tutto inaccettabili e auspica pertanto che venga approvata quanto prima. Ritiene che le regole debbano essere rispettate da tutti, senza aggiramenti della normativa che configurano dei veri e propri abusi, che non possono essere nascosti dietro il vessillo della libertà di culto. Nel rilevare come gli approfondimenti richiesti nel corso del di-

battito siano già stati svolti, come segnalato dal relatore che ha richiamato la giurisprudenza sul punto, giudica pertanto che non siano necessarie le audizioni richieste.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), nel condividere la necessità di fare approfondimenti, ritiene che non ci si debba focalizzare tanto sulla libertà di culto quanto invece muoversi all'interno del perimetro tecnico e urbanistico e che la competenza pianificatoria della regione e gli strumenti esecutivi conseguenti rappresentino il perimetro nel quale agire. Nella relazione è stato richiamato il DM 1444 del 1968, in cui si definiscono gli standard urbanistici e i servizi urbanistici, che sono gli elementi che devono informare la logica della proposta di legge. Condivide poi le preoccupazioni della deputata Ruffino concernenti l'impatto sugli amministratori locali.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) insiste che sarebbe opportuno chiarire il quadro normativo già in questa fase di esame in Commissione, dal momento che la normativa urbanistica è complessa, ogni regione ha i propri regolamenti e ogni comune ha il proprio piano regolatore. Appare pertanto a suo avviso opportuno valutare le ricadute che potrebbe comportare. Nel rilevare la volontà della Commissione di agire in modo costruttivo, senza in alcun modo voler ritardare l'esame della proposta di legge, ribadisce la richiesta che venga svolta l'audizione dell'Anci, al fine di avere la certezza di non mettere in difficoltà gli enti locali.

Gianpiero ZINZI (LEGA) ritiene che la soluzione potrebbe essere quella di svolgere la sola audizione di Anci.

Angelo BONELLI (AVS) fa presente, alla luce del dibattito svolto, che la preoccupazione prima manifestata è ora anche maggiore, poiché da parte della maggioranza si vuole modificare l'articolo 71 del Codice del terzo settore, che intende invece favorire la promozione sociale. La proposta prevede, di fatto, che le confessioni religiose che sono oggetto di intesa possano

operare in deroga agli strumenti urbanistici a differenza delle altre, operando una discriminazione delle attività di culto in base alla loro regolazione o meno ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Concorda con l'opportunità di svolgere l'audizione dell'Anci, cui affiancherebbe anche le associazioni di altri culti, in particolare buddisti, induisti, coinvolgendo anche il mondo cattolico.

Marco SIMIANI (PD-IDP) paventa il rischio che tutto il terzo settore potrebbe essere messo in crisi dalla disposizione proposta. Ritiene che la congruità urbanistica non dipende certo dall'attività che si svolge all'interno delle sedi. Volendo circoscrivere l'ambito della discussione al solo profilo tecnico della verifica dei requisiti urbanistici, manifesta la massima disponibilità a discuterne, in particolare per garantire la sicurezza delle sedi, ma non certo nell'ambito della proposta in esame che non reca a suo giudizio questi contenuti. Osserva quindi che per il tenore della proposta, che incide sulla libertà di culto, è quanto mai opportuno svolgere delle audizioni che rappresentino un momento di confronto e approfondimento, per fugare i molti dubbi che sono emersi.

Aldo MATTIA (FDI) ribadisce la propria posizione, non ritenendo opportuno che si svolgano audizioni nell'ambito dell'esame della proposta.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, ritiene che sia giusto concentrarsi sull'aspetto tecnico della questione e sulla competenza urbanistica ed edilizia delle regioni e dei comuni, in quanto l'applicazione della vigente disciplina rappresenta un *escamotage* utilizzato dalle associazioni per esercitare attività di culto in sedi dove non è garantita la sicurezza e in modalità che recano un forte impatto urbanistico sul territorio. Sottolinea che i luoghi di culto necessitano di una adeguata pianificazione e i cambi di destinazione d'uso devono essere fatti in modo appropriato.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE), nel rilevare che il cambio di destinazione d'uso è

uno strumento importante per i comuni e sottolineando che il proprio gruppo ritiene fondamentale la promozione del terzo settore, auspica che la proposta non sia fiera di confusione e anzi debba costituire un veicolo di semplificazione e un'occasione di chiarezza per i comuni che già oggi si trovano ad affrontare la carenza di luoghi nei quali le confessioni religiose possono svolgere attività di culto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene opportuno che si svolgano gli opportuni approfondimenti attraverso un ciclo di audizioni. Ritiene che le questioni sollevate dalla deputata Ruffino siano degne di nota in quanto i sindaci

devono già oggi dare risposte sotto molti profili alle tante esigenze delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Condivide inoltre le preoccupazioni concernenti l'esigenza di semplificazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia. Atto n. 47.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia;

premesso che:

lo schema di decreto prevede che l'ingegner Antonio Martini, dirigente della pubblica amministrazione in quiescenza, rivesta il ruolo di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia, in sostituzione dell'architetto Ornella Segnalini che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico commissariale;

la nomina si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha disciplinato l'individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di interventi infrastrutturali per i quali si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari per la loro realizzazione o completamento, in quanto caratterizzati da uno o più degli elementi individuati nella norma;

considerato che:

al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di nomina del precedente Commissario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, e che il Commissario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 che ha modificato il predetto decreto del 2021, può assumere le funzioni di stazione appaltante in raccordo con la Regione Siciliana;

su tale proposta di nomina sono stati acquisiti il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e l'intesa della Regione Siciliana;

valutata l'opportunità di procedere alla nomina del predetto Commissario in considerazione dell'esigenza di completare la realizzazione dell'opera che è destinata prevalentemente ad usi irrigui;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio nella seduta del 31 maggio 2023,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00015</i> ) .....	139
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	143
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.	
Audizione di rappresentanti di Aeroitalia Srl (in videoconferenza) e di Ryanair ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
Audizione di rappresentanti di EasyJet (in videoconferenza), Sky Alps Srl (in videoconferenza), Volotea SL (in videoconferenza) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	144
AVVERTENZA .....	144

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.**

**Doc. CXCIX, n. 1.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00015*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 30 maggio sono state presentate la proposta di risoluzione della relatrice Gaetana Russo e la proposta di risoluzione del gruppo MoVimento 5 Stelle e che nella seduta del 31 maggio sono state presentate le proposte di risoluzione dei gruppi Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, ringrazia in primo luogo i commissari, sia di maggioranza che di opposizione, per la loro disponibilità, grazie alla quale è stato possibile individuare dei punti di ampia con-

divisione che sono stati aggiunti al testo della precedente risoluzione. Illustra dunque tale nuova proposta di risoluzione, riformulata rispetto a quella avanzata nella seduta del 30 maggio (*vedi allegato*). Evidenzia in modo particolare la diversa formulazione degli impegni di cui al numero 1) e al numero 4), che amplia ai porti il riferimento all'intermodalità, e i nuovi numeri da 15 a 18).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere favorevole sulla nuova proposta di risoluzione della relatrice.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se l'eventuale approvazione della proposta di risoluzione della relatrice precluderà la votazione delle altre risoluzioni presentate, o se tale votazione si terrà in ogni caso.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, precisa che la votazione si terrà in ogni caso, a meno che le altre risoluzioni non vengano ritirate dai presentatori.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime quindi parere contrario sulla risoluzione del gruppo MoVimento 5 Stelle, ad eccezione degli impegni di cui ai numeri 10) e 13) che sono stati recepiti dalla risoluzione della relatrice, parere contrario sulla risoluzione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ad eccezione dell'impegno di cui alla lettera l) che è stato recepito dalla risoluzione della relatrice e parere contrario, infine, sulla risoluzione del gruppo Partito democratico, ad eccezione degli impegni di cui ai numeri 5) e 10) che sono stati recepiti dalla risoluzione della relatrice.

Antonino IARIA (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, la quale ha valutato il Contratto di programma in maniera soprattutto tecnica; la risoluzione presentata dalla sua forza politica, ad esempio, è molto corposa proprio perché affronta una vasta serie di questioni che potrebbero apparire locali-

stiche, ma investono in realtà importanti nodi problematici di livello nazionale su cui il Governo dev'essere formalmente sollecitato.

Sottolinea poi che vi sono aspetti comuni a tutte le risoluzioni, i quali sono stati giustamente recepiti dalla proposta di risoluzione della relatrice: l'intermodalità portuale; la sinergia fra treni e biciclette, e più in generale il treno come vettore di aiuto alla mobilità sostenibile, con specifiche indicazioni sul necessario adeguamento delle infrastrutture.

Ancora, molto interessante è come tutte le risoluzioni abbiano evidenziato il problema delle dorsali Est-Ovest, sia passeggeri che merci: deve rappresentare, argomenta, una priorità del Governo, allo scopo di evitare che coesistano linee sature e linee sottoutilizzate. Richiama inoltre la rilevanza del tema dell'elettrificazione delle ferrovie, che costituisce indubbiamente un motivo di importante divario fra aree del nostro Paese.

Preannunzia quindi il voto favorevole sulle risoluzioni di opposizione e l'astensione su quella della relatrice, pur ringraziando la maggioranza per lo sforzo di condivisione e di sintesi, per marcare alcune difformità programmatiche nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Ricorda peraltro che il Contratto di programma è frutto di un lavoro che viene da lontano, nonostante i mutamenti di maggioranza, dall'esperienza anche dei Governi passati.

Si augura infine – ora che l'emergenza pandemica è cessata – che la Commissione possa essere più incisiva sui Contratti, e che il suo intervento avvenga non dopo la sottoscrizione, a cose fatte, bensì prima, intervenendo fattivamente sul loro contenuto.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) fa presente che nella risoluzione della relatrice il ritardo accumulato rispetto alla realizzazione del Nodo di interscambio di Pigneto è indicato in un caso in 32 mesi, in un caso in 47. Chiede dunque di effettuare una verifica su questo punto.

Francesca GHIRRA (AVS) ringrazia la relatrice e la maggioranza per lo sforzo di condivisione. La nuova risoluzione contiene alcuni punti certamente da condividere, quali la riduzione dei divari tra Nord e Sud tramite l'elettrificazione delle linee ferroviarie o il rafforzamento dell'intermodalità e con riferimento a porti e aeroporti e con riferimento alle sinergie tra biciclette e treni. Considera importante che sia stato accolto il punto del maggior coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nella definizione dei Contratti di programma, giacché il loro ruolo appare fortemente depotenziato dal nuovo *iter* di approvazione. Visto che però per la sua forza politica permane in sottofondo la tematica del ponte sullo Stretto, opera faraonica i cui costi ammontano a 15 miliardi che potrebbero essere utilizzati più proficuamente per altre finalità, preannuncia l'astensione sulla proposta di risoluzione della relatrice e il voto favorevole invece su quelle dei gruppi di opposizione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) afferma che non tornerà sulla modifica intervenuta nell'*iter* di approvazione dei Contratti di programma perché si tratta ormai di una situazione definita. Quello che rimane da fare alle Commissioni, argomenta, è dare semmai in queste occasioni suggerimenti in vista dei futuri aggiornamenti.

Quanto al tema degli assi trasversali Est-Ovest, contenuto in numerosi risoluzioni, ve ne è uno in particolare oggetto fra l'altro dell'attenzione dei mezzi di informazione, vale a dire il collegamento Napoli-Bari: 200 chilometri che vengono percorsi in più di cinque ore. Da parte del Governo, osserva, è stata espressa l'intenzione di attivare un collegamento Intercity, ripristinando la tratta storica Caserta-Napoli, operazione che però necessita di numerosi interventi sulla linea. Si augura dunque che questo problema possa essere risolto nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, nell'ambito della nuova procedura che vede

per la prima volta il Contratto di programma sottoposto alla Commissione dopo la sottoscrizione. Ciò nonostante, ricorda, l'attenzione della Commissione è stata massima e la maggioranza ha voluto accogliere gli elementi principali delle risoluzioni presentate dalle forze di opposizione.

Preannuncia dunque voto favorevole sulla proposta di risoluzione della relatrice e voto contrario su quelle delle forze di opposizione, principalmente perché le parti di esse non recepite dalla risoluzione di maggioranza si risolvono in spunti localistici. Tali istanze territoriali peraltro non devono essere trascurate, come egli sa bene sulla base della propria esperienza di amministratore locale; la formula migliore per interagire con RFI è però quella contenuta nella risoluzione della relatrice. Conclude dichiarando che l'approvazione della risoluzione non esclude che la Commissione possa richiedere nei prossimi mesi dei passaggi ulteriori di approfondimento sul tema.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime un ringraziamento, a nome della Lega, rivolto alla relatrice e a tutti i gruppi, in particolare a quelli di minoranza. Ringrazia anche il Governo, raccomandandogli che gli interventi previsti dal Contratto di programma vengano effettivamente eseguiti. Ricorda che al Paese è stata offerta un'occasione importante, quella del PNRR, e si rallegra che il Governo stia lavorando per dare priorità alle opere immediatamente «cantierabili». Augura dunque buon lavoro all'Esecutivo, manifestando ancora una volta soddisfazione per la serietà del lavoro svolto dalla Commissione.

Erik Umberto PRETTO (LEGA) si unisce ai ringraziamenti che sono stati rivolti dai colleghi, in modo particolare ai gruppi di maggioranza e di opposizione. Ringrazia poi il Governo per la sensibilità che ha dimostrato per il trasporto ferroviario e RFI per la disponibilità al confronto continuo. Ricorda poi che vi dev'essere un'autentica attenzione per le iniziative che investono i territori e le comunità che i singoli deputati rappresentano, dando dignità al lavoro di confronto svolto con le istituzioni locali.

Per quanto riguarda il Veneto, sulla base di interlocuzioni con l'assessore regionale De Berti, ritiene necessarie le seguenti iniziative: lo stanziamento di 75 milioni di euro per gli interventi previsti per la realizzazione del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Schio-Vicenza; nell'ambito del « Programma aeroporti-accessibilità su ferro », in particolare nell'ambito delle risorse stanziato per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Verona, prevedere che sia assicurato un collegamento ferroviario diretto tra la stazione Verona-Porta Nuova e l'aeroporto Valerio Catullo di Verona; prevedere un adeguato potenziamento del terminale di Verona Quadrante Europa, già oggetto di specifica pianificazione da parte di RFI, nonché gli adeguati stanziamenti di risorse; reperire i necessari stanziamenti volti ad adeguare e potenziare, in concomitanza ai cantieri dell'Alta Velocità, le stazioni ferroviarie di Verona « Porta Sud e "Porta Nord" » e la stazione ferroviaria di Padova; assicurare la completa copertura dell'intervento di Raddoppio della tratta ferroviaria Maerne-Castelfranco già finanziato per 261 milioni di euro, in considerazione di un aumento dei costi rispetto alle stime originarie; individuare ulteriori risorse per la soppressione di tutti i passaggi a livello ancora attivi lungo la tratta ferroviaria Maerne-Castelfranco, nonché destinare ulteriori risorse al programma di soppressione dei passaggi a livello di cui all'accordo sottoscritto tra RFI e la Regione del Veneto nel luglio 2017; assicurare la completa copertura finanziaria per l'intervento di elettrificazione della linea ferroviaria Cerea-Isola della Scala; dare avvio allo studio di fattibilità per un nuovo collegamento ferroviario fra Padova e Chioggia; potenziamento della tratta ferroviaria Padova-Bologna; finanziamento completo dell'AV/AC tra Vicenza Est e Padova; quadruplicamento della linea ferroviaria di accesso sud alla galleria di Base del Brennero, Fortezza-Verona, lotto 4 "Ingresso a Verona da Nord" ».

Domenico FURGIUELE (LEGA) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, nonché il Governo che ha permesso di redigere una risoluzione effettivamente aperta alle più

importanti istanze territoriali. Il Contratto di programma, ricorda, è un'autentica chiave di volta per ridurre i divari esistenti tra Nord e Sud. In quest'ottica, gli preme menzionare che nel Contratto è ricompreso il collegamento tra la stazione ferroviaria di Lamezia Terme e l'Aeroporto della città; quanto alla stazione di Lamezia Terme, poi, si attende ancora un impegno effettivo per la risoluzione del problema delle scale mobili e degli ascensori a tutela delle persone con disabilità. Esprime infine apprezzamento per quanto previsto a proposito della linea Salerno-Reggio Calabria.

Maria Grazia FRIJIA (FDI) ringrazia la collega Russo per il lavoro svolto. Ricordando che la risoluzione proposta appunto dalla relatrice, nell'impegno di cui al numero 1), definisce le opere commissariate come priorità all'interno del Contratto di programma, tiene a sottolineare l'importanza della linea ferroviaria Pontremolese, fondamentale per tre regioni, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Puntualizza che essa ricade nelle reti TEN-T e che ha una chiara funzione in termini di sviluppo dell'intermodalità; si augura dunque che essa venga considerata nelle successive fasi di revisione e monitoraggio.

Giorgio FEDE (M5S) dichiara di condividere la soddisfazione già dichiarata da numerosi colleghi. Si augura che nel futuro il ruolo del Parlamento possa davvero recuperare centralità nell'iter di approvazione del Contratto, visto che la fase emergenziale si può dire conclusa. Inoltre, ritiene che le linee ferroviarie meno valorizzate debbano essere seguite con attenzione; menziona in proposito le trasversali Est-Ovest Roma-Pescara e Orte-Falconara. Auspica in conclusione che il clima di collaborazione felicemente registrato in Commissione possa ripetersi anche in Aula, con particolare riferimento alle opere previste dal PNRR.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia l'astensione del Partito Democratico sulla risoluzione della maggioranza e il voto favorevole invece sulle

risoluzioni presentate dalle opposizioni. Manifesta quindi apprezzamento per il lavoro della collega Russo, anche se restano a suo avviso alcuni motivi di profonda preoccupazione, soprattutto su alcune grandi questioni di sistema.

Ricorda in modo particolare la clausola del 34 per cento, prevista dal decreto-legge n. 243 del 2016, di investimenti da destinarsi al Mezzogiorno, su cui la relatrice non si è espressa con chiarezza, e la mancata riduzione del divario fra Nord e Sud in merito all'elettrificazione delle linee regionali di RFI. Ancora, nell'arco temporale 2020-2026 verrebbero sottratte al Mezzogiorno tre categorie di interventi: 570 milioni per i collegamenti ferroviari degli aeroporti meridionali, 1 miliardo sul Programma città metropolitane e ancora quasi 1 miliardo e mezzo sui programmi per la valorizzazione delle reti regionali. Sono temi, argomenta, su cui la sua forza politica effettuerà la più attenta vigilanza, anche perché si tratta di previsioni contenute in leggi e non in atti amministrativi.

Per quanto riguarda la parte servizi, un *focus* particolare andava infine fatto sulle finestre manutentive, a suo avviso troppo esigue.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, rispondendo al collega Morassut, afferma che quello da lui segnalato rappresenta un mero rifiuto, e il dato valido, sulla base di un criterio di ragionevolezza, non può che essere quello dei 32 mesi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia in conclusione tutti i commissari per il lavoro svolto per costruire un documento comune effettivamente condiviso.

La Commissione approva la nuova proposta di risoluzione della relatrice, la quale assume la numerazione 8-00015 (*vedi allegato*).

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge la proposta di risoluzione del gruppo MoVimento 5 Stelle, ad eccezione dei numeri 10) e 13) assorbiti dalla risoluzione di maggioranza, la propo-

sta di risoluzione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ad eccezione della lettera l) assorbita dalla risoluzione di maggioranza, e la proposta di risoluzione del gruppo Partito Democratico, ad eccezione dei numeri 5) e 10) assorbiti dalla risoluzione di maggioranza.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 17.35.**

**Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.**

**Audizione di rappresentanti di Aeroitalia Srl (in videoconferenza) e di Ryanair.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano GOLDONI, *responsabile affari istituzionali e legali di Aeroitalia Srl*, e Rosa PASTENA, *capo delle relazioni istituzionali di Ryanair*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesca GHIRRA (AVS), Eliana LONGI (FDI), Ma-

ria Grazia FRIJIA (FDI) e il presidente Salvatore DEIDDA.

Stefano GOLDONI, *responsabile affari istituzionali e legali di Aeroitalia Srl*, e Rosa PASTENA, *capo delle relazioni istituzionali di Ryanair*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Aeroitalia Srl e di Ryanair per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di EasyJet (in videoconferenza), Sky Alps Srl (in videoconferenza), Volotea SL (in videoconferenza).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo VERGERIO, *responsabile della sicurezza e delle operazioni sugli aeroporti di Sky Alps*, Valeria REBASTI, *direttrice mercati internazionali di Volotea SL*, e Lorenzo LAGORIO, *responsabile commerciale per l'Italia di Easy Jet*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Eliana LONGI (FDI) e il presidente Salvatore DEIDDA.

Riccardo VERGERIO, *responsabile della sicurezza e delle operazioni sugli aeroporti di Sky Alps*, Valeria REBASTI, *direttrice mercati internazionali di Volotea SL*, e Lorenzo LAGORIO, *responsabile commerciale per l'Italia di Easy Jet*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di EasyJet, Sky Alps Srl, Volotea SL per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 19.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

7-00092 Caroppo: *Iniziativa in materia di conseguimento della patente di guida.*

7-00103 Pastorella: *Iniziativa in materia di documento unico di circolazione.*

7-00104 Maccanti: *Iniziativa in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.*

7-00108 Gaetana Russo: *Iniziativa in materia di conseguimento della patente di guida.*

7-00110 Iaria: *Iniziativa in materia di conseguimento della patente di guida.*

7-00116 Ghirra: *Iniziativa in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.*

ALLEGATO

**Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. (Doc. CXCIX, n. 1).**

**RISOLUZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'atto del Governo doc. CXCIX n. 1, recante i Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 – Parte Servizi e Parte Investimenti;

preso atto che i Contratti di programma 2022-2026 – Parte Servizi e Parte Investimenti, sottoscritti tra MIT e RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 19 dicembre 2022, trasmessi al Parlamento il 23 dicembre 2022 con lettera del Ministro, sono i primi cui si applica il nuovo *iter* procedurale introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, caratterizzato, rispetto al passato, dal fatto che al Parlamento non è più trasmesso lo schema di Contratto di programma ai fini dell'espressione di un parere prima della sua sottoscrizione definitiva, bensì il Contratto di programma definitivo già sottoscritto;

uditi altresì – nella seduta dell'8 marzo 2023 – i rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL ferrovieri e FAST-CONFSAL e, nella successiva seduta del 14 marzo 2023, i rappresentanti di Assoutenti, Cittadini per l'aria e FIAB, nonché dei rappresentanti di Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali (ASSOFERR), Associazione Trasporti (ASSTRA), Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), Associazione FerCargo, Associazione operatori nel trasporto Ferroviario Merci (Fermerci), Associazione ferroviaria (ADFER) e Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR);

uditi inoltre – nella seduta del 15 marzo 2023 – i rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) e, nella successiva seduta del 21 marzo, l'amministratrice delegata *pro tempore* di RFI;

ascoltato altresì – in data 28 marzo 2023 – il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, e uditi, nella successiva seduta del 29 marzo 2023, i rappresentanti delle Regioni;

ritenuti qui richiamati tutti gli atti trasmessi ai membri di Commissione a seguito delle predette audizioni, tra cui le schede e le tabelle presentate dall'amministratrice delegata *pro tempore* di RFI, nonché le risposte scritte ai quesiti sollevati dai membri di Commissione in occasione della predetta audizione del 21 marzo, che evidenziano in particolare le strategie di investimento volte a contribuire alla transizione ecologica anche nel settore del trasporto ferroviario;

premesso che:

gli investimenti previsti nei Contratti di programma – Parte Servizi e Parte Investimenti, come riferito in corso di audizione e come riscontrato nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2021 dei Contratti di programma stipulati tra MIT e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., hanno fatto registrare nel corso del 2021 un volume di spesa pari a 5.720,22 milioni di euro, di cui 5.640,34 milioni di euro per i progetti della Rete Convenzionale/Alta Capacità, e 79,88 milioni di euro relativi ai lavori di completamento della Rete AV/AC Torino – Milano – Napoli;

la spesa è cresciuta, nel periodo 2014-2021, ad un tasso annuo di crescita composto del 10 per cento, passando da 2,85 a 5,72 miliardi di euro l'anno, con una risalita della curva di spesa rispetto al recente periodo 2018-2020, incentrandosi, per il 43 per cento, su investimenti per la sicurezza, le tecnologie e il mantenimento in efficienza della rete e, per il restante 57 per cento, per la realizzazione di opere relative al superamento dei colli di bottiglia e ai progetti di sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale e alle grandi opere da realizzarsi per lotti costruttivi;

dalle audizioni citate è emerso che gli elevati volumi di spesa registrati nel 2021 sono dovuti principalmente all'avanzamento dei programmi per la sicurezza e l'adeguamento ad obblighi di legge, all'accelerazione degli investimenti sulle principali direttrici di interesse nazionale e al proseguimento della realizzazione degli investimenti da realizzarsi per lotti costruttivi, e che l'analisi effettuata sulle ipotesi delle future attivazioni dei progetti ha evidenziato, anche per l'anno di riferimento, alcuni notevoli ritardi rispetto alle precedenti previsioni. Gli slittamenti più importanti hanno riguardato il potenziamento delle linee Castelli Romani (61 mesi), il Nodo di Falconara completamento (57 mesi), il Nodo di Genova e il Terzo Valico dei Giovi (55 mesi), la Variante di Riga (49 mesi), lo scalo merci Bari Lamasinata (46 mesi), il Nodo AV di Firenze (43 mesi), la galleria di base del Brennero-quota Italia (39 mesi), il potenziamento della linea Lucca Pistoia – raddoppio della tratta Pescia-Lucca (37 mesi), la linea ferroviaria Potenza-Foggia ammodernamento (36 mesi), il raddoppio Lunghezza-Guidonia (35 mesi), il potenziamento della linea Pistoia-Lucca – raddoppio della tratta Pistoia Montecatini (33 mesi), il Nodo di interscambio di Pigneto (32 mesi). In generale, le cause di tali slittamenti riguardano, principalmente, criticità nella fase autorizzativa e di progettazione e, in alcuni casi, la necessità di adeguare i progetti a normative intervenute successivamente. Ulteriori criticità sono rappresentate dalle difficoltà economiche degli appaltatori, da interferenze con gli enti

locali e con i vari enti gestori di servizi, dal protrarsi dei tempi per l'acquisizione delle aree. Altre criticità, che occorrerebbe risolvere, riguardano i tempi di istruttoria e le diverse competenze e interessi dei diversi Ministeri e amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo e in fase di realizzazione:

impegna il Governo:

1) a dare priorità di finanziamento alle opere commissariate ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto Sblocca cantieri), nonché a garantire a tutte le opere commissariate l'accesso al Fondo per le opere indifferibili, ivi comprese anche quelle che concluderanno i lavori dopo il 31 dicembre 2026, e in ogni caso ad assegnare in via prioritaria le risorse volte ad assicurare la copertura finanziaria agli interventi previsti dal PNRR che siano cantierabili entro l'anno 2023;

2) ad assicurare, in generale, il completamento delle opere già finanziate, evitando differimenti dovuti all'aumento del costo dei materiali, causato dalla contrazione dell'offerta e dall'incremento del costo energetico o da altre concause, incidendo anche sulle autorità preposte al controllo;

3) a promuovere lo sviluppo e la diffusione del 5G, così come previsto nel PNRR, lungo la rete ferroviaria nazionale per conseguire vantaggi sui piani della sicurezza, dell'efficienza dei servizi a sostegno della mobilità, della logistica, degli utenti e del turismo;

4) a favorire l'intermodalità per gli aeroporti e i porti, dando priorità ai collegamenti caratterizzati da linee di passaggio delle tratte ferroviarie ovunque possibile;

5) a porre attenzione, oltre che allo sviluppo e alla manutenzione delle grandi direttrici AV, anche a quello delle linee regionali e direttrici nazionali esistenti per il potenziamento di tutti i servizi di media/lunga percorrenza, dando valore al servizio universale rappresentato dagli *Intercity*, quali

anelli di congiunzione tra il servizio AV e quello regionale;

6) a continuare a perseguire l'impegno di ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud e lungo gli assi trasversali Est-Ovest del Paese, senza tralasciare la gestione e lo sviluppo delle reti ferroviarie presenti sulla Sardegna e sulla Sicilia, in attuazione del principio di insularità costituzionalmente garantito;

7) a perseguire lo sviluppo dei corridoi merci non solo transfrontalieri, ma guardando anche ai collegamenti dai porti verso gli interporti e i centri di smistamento nel Paese, nonché la realizzazione e/o l'elettificazione dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio per i porti soggetti alla guida delle Autorità di sistema portuale;

8) a potenziare la prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche, anche attraverso la progressiva soppressione dei passaggi a livello;

9) a favorire il recupero dei fabbricati e delle aree dismesse dei tracciati sulle ferrovie, anche con l'aumento delle risorse del Fondo complementare al PNRR, di propria spettanza;

10) a dare priorità agli interventi di elettificazione al fine di sostituire i mezzi ferroviari ancora oggi alimentati a combustibili fossili, valutando i raddoppi selettivi sulle tratte a singolo binario, nonché provvedendo alla soppressione dei passaggi a livello, dando priorità ai territori che presentano un divario maggiore;

11) in merito alla sicurezza cibernetica, a prevedere specifici e stringenti adempimenti da parte di RFI, con l'obbligo di adottare « sistemi adeguati » per la sicurezza dei dati, con una responsabilità solidale in capo ai fornitori come da Regolamento 2016/679/UE, con speciale riferimento alle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza;

12) a valutare, al fine di assicurare la congruità della misurazione della *performance* del gestore dell'infrastruttura ferro-

viaria nazionale, correlata alla sua capacità di pianificare e realizzare gli investimenti, l'opportunità che il Ministero svolga la verifica del confronto tra i valori obiettivo pianificati e la registrazione a consuntivo delle *performance* effettivamente realizzate, sentito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), nell'ambito della sua funzione di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari;

13) a valutare l'opportunità di incrementare o sostenere anche da un punto di vista finanziario, compatibilmente con il bilancio dello Stato, il « Fondo progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia » (rif. NA026) per il finanziamento dei primi *step* progettuali dei nuovi interventi di sviluppo infrastrutturale (Quadri essenziali e DocFAP), investendo, nelle modalità che si riterranno opportune, in una piattaforma sempre più dinamica che determini la fattibilità tecnico-economica dei progetti, li sistematizzi nel caso di esigenze collegate e provveda ad associare la relativa priorità di progettazione;

14) a valutare se, compatibilmente con il bilancio dello Stato e le opere già finanziate, sia possibile, anche alla luce della recente emanazione del decreto-legge del 23 maggio 2023 (cosiddetto Alluvioni), assegnare priorità agli interventi di ripristino, sviluppo e manutenzione delle reti infrastrutturali delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana insistenti nei territori colpiti dall'alluvione;

15) a promuovere la verifica dal punto di vista idraulico di tutte le opere d'arte presenti sulle linee ferroviarie regionali, al fine di verificarne l'efficienza anche in ragione di dati pluviometrici aggiornati, e, compatibilmente con il bilancio dello Stato, a prevedere risorse adeguate per la salvaguardia dell'infrastruttura rispetto al rischio idrogeologico;

16) a soddisfare, nell'ambito degli investimenti previsti per la mobilità sostenibile urbana, le esigenze di mobilità delle persone negli spostamenti quotidiani, garantendo l'impegno per un'accessibilità piena

ai servizi di trasporto, con particolare attenzione a quelle portatrici di disabilità;

17) a rendere effettiva l'integrazione «bici-treno», attraverso la definizione di *standard* tecnici che tengano conto delle necessarie peculiarità dei velocipedi, prevedendo laddove possibile interventi a stazioni, vie di accesso, aree riservate alla sosta delle biciclette;

18) a prevedere e garantire un costante e proficuo coinvolgimento delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia, relativamente alle politiche trasportistiche, gli investimenti, e le risorse stanziare per il miglioramento della rete ferroviaria del nostro Paese.

(8-00015) « Gaetana Russo, Maccanti, Caroppo, Amich, Baldelli, Cangianno, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Marchetti, Pretto, Raimondo, Ruspancini, Sorte, Tosi ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione nazionale gestori autonomi carburanti (ANGAC) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti .....	149
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152
---	-----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00861 Toccalini: Sulla tutela della filiera industriale della carta da macero .....	152
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	154
5-00863 Cappelletti: Sui progetti e le riforme del piano <i>REPowerEU</i> . .....	152
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	155
5-00864 Peluffo: Sul meccanismo di formazione del prezzo di « <i>gas release</i> ». .....	152
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	157
5-00945 Squeri: Su questioni attinenti alla transizione green, con particolare riferimento alle biomasse .....	153
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	158

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

**Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione nazionale gestori autonomi carburanti (ANGAC) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO indi del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**Nuovo testo C. 752 Carloni.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca TOCCALINI (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del testo all'esame che, all'esito della fase emendativa da parte della XIII Commissione in sede referente, si compone di 22 articoli, divisi in sei Capi, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Evidenzia, preliminarmente, che il provvedimento all'esame intende coinvolgere sempre di più quei giovani che abbiano la voglia e il coraggio di affrontare un settore ormai sempre più innovativo come quello dell'agricoltura, finalità che però può essere raggiunta solo con il necessario sostegno. Ricorda inoltre che nella fase istruttoria della realizzazione del testo sono state coinvolte, tra le altre, anche le associazioni dei giovani agricoltori.

Fa quindi presente che l'articolo 1 individua le finalità. Esse consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo, attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo. L'articolo 2 contiene le definizioni di « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo », indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.

Evidenzia quindi che l'articolo 3 istituisce – nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) – un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura – con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse sono erogate dall'ISMEA. Sono, poi, elencate le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. L'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici. L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di esoneri contributivi. L'articolo 6-bis introduce un credito d'imposta per le

spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a). Le modalità di attuazione sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'articolo 7 introduce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. L'articolo 8 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. L'articolo 9 introduce agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale.

Segnala, in particolare, l'articolo 9-bis, che introduce l'articolo 15-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di incentivi alla pluriattività, con il quale si stabilisce che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, individuati ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono stipulare contratti di appalto con enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, nei limiti degli importi previsti dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Nella scelta dell'impresa esecutrice gli enti pubblici possono adottare un regime preferenziale in favore delle imprese agricole giovanili, come definite dalle norme vigenti.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti. L'articolo 11 reca disposizioni in materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali. L'ar-

articolo 11-*bis* reca disposizioni in materia di contributo di costruzione in agricoltura.

Evidenzia, altresì, l'articolo 12 che reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1 introduce misure per il finanziamento, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, dei programmi regionali per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il comma 2 dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, sono destinate, in misura pari al 50 per cento, anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1.

Sottolinea poi quanto recato dall'articolo 13 che promuove misure volte a favorire l'accesso al credito. Il comma 1 prevede la stipulazione di una apposita convenzione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato – Regioni e l'ABI (Associazione bancaria italiana) volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli: i predetti finanziamenti e le altre forme di prestito bancario agevolato sono assistiti, a titolo gratuito, dalle garanzie rilasciate da ISMEA. Il comma 2 precisa che le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Il comma 3 prevede, per far fronte agli oneri della presente disposizione, l'istituzione di un Fondo, a decorrere dal-

l'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 40 milioni di euro annui. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala anche l'articolo 14 che introduce misure per favorire l'accesso al microcredito. Viene ampliata la possibilità di accesso ad esso in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest'ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantunesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

L'articolo 15 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). L'articolo 16 reca disposizioni in materia di successioni e donazioni. L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adempimenti contabili e consente, ai destinatari della proposta di legge, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-*bis* del codice civile.

Fa quindi presente che l'articolo 18 interviene in materia di vendita diretta. I comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Ricorda, infine, che l'articolo 18-*bis* reca la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI indi della vicepresidente Ilaria CAVO. — Interviene, in videoconferenza, la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che l'interrogazione Zucconi n. 5-00866, su richiesta del presentatore, concorde il Governo, sarà svolta in un'altra seduta.

**5-00861 Toccalini: Sulla tutela della filiera industriale della carta da macero.**

Luca TOCCALINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca TOCCALINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta. Si augura vivamente che l'Unione europea dia ascolto a quanto segnalato dal Ministero soprattutto in ragione del fatto che l'Italia è all'avanguardia in materia e che ha raggiunto con molto anticipo gli obiettivi posti dall'Unione europea medesima. Riterrebbe peraltro ingiusto che per esigenze di territori europei che non sono stati in grado di agire efficacemente l'Italia si trovasse ad

essere penalizzata nonostante i suoi notevoli e virtuosi risultati, con la conseguenza di generare ingenti e negativi impatti economici su un settore all'avanguardia che pone il nostro Paese tra i primi in Europa.

**5-00863 Cappelletti: Sui progetti e le riforme del piano REPowerEU.**

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, evidenziando che rimangono inalterate le sue preoccupazioni. Sottolinea che l'Italia deve scegliere se procedere nel processo di decarbonizzazione o trasformarsi in una sorta di *hub* del gas diventando peraltro dipendente dal gas estero con un costo maggiore per imprese e cittadini. Evidenzia infine che sussiste un problema di metodo, riferendosi ai tempi ridotti della consultazione che sembrano indicare un timore del Governo del rispetto del principio di trasparenza.

**5-00864 Peluffo: Sul meccanismo di formazione del prezzo di « gas release ».**

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando che si attende una risposta precisa sull'argomento ricordando che il Ministro in persona ha avuto modo di fornire una prima risposta in sede di interrogazione a risposta immediata in Assemblea lo scorso 30 maggio nella quale ha riconosciuto la necessità di intervenire in materia.

La viceministra Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta della rappresentante del Governo che non si discosta da quanto già riferito dal Ministro il 30 maggio e cioè da una semplice constatazione che il problema esiste e che si intende provvedere in futuro. Per quanto riguarda il menzionato intervento normativo finalizzato a contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, evidenzia che l'attuazione delle misure di emergenza ivi previste dipendono anche dalla determinazione dei prezzi e delle condizioni di vendita e acquisto del gas da definire con appositi decreti interministeriali dei quali, al momento, non si ha notizia. Conclude, inoltre, invitando il Governo ad affrontare più seriamente le sedute di sindacato ispettivo visto che nella seduta odierna si è limitato a riprendere la risposta resa in Assemblea senza alcun elemento innovativo di informazione.

**5-00945 Squeri: Su questioni attinenti alla transizione green, con particolare riferimento alle biomasse.**

Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in oggetto, di cui è cofirmataria.

La viceministra Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita della quale si dichiara soddisfatta. L'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 è senza dubbio condivisibile, ma deve essere sostenibile dal punto di vista economico e sociale. Per far ciò, a suo avviso, è necessario che l'Italia, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei, aumenti la percentuale di energia da biomasse utile per raggiungere la neutralità energetica.

Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.50.**

## ALLEGATO 1

**5-00861 Toccalini: Sulla tutela della filiera industriale della carta da macero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo la questione posta, al fine di tutelare il comparto industriale della carta da macero, il Ministero dell'ambiente si è prontamente attivato convocando le principali associazioni di categoria, invitandole a rappresentare le proprie istanze relativamente al testo della proposta di Regolamento presentato dalla Commissione europea, in vista della predisposizione dei commenti nazionali da rappresentare nell'ambito delle riunioni del Gruppo Ambiente del Consiglio dell'Unione europea.

Come rappresentato dall'onorevole interrogante, le associazioni di categoria hanno evidenziato la criticità circa la mancata previsione, a livello europeo, di un principio di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri degli *End of Waste* stabiliti, ai sensi della citata direttiva europea, sulla base di criteri nazionali o criteri caso per caso, atti a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto per una sostanza o un oggetto.

Pertanto, le stesse associazioni si sono fatte promotrici tramite il Ministero di proposte di modifica volte a ribadire suddetto principio al fine di consentire, in tal modo, la libera circolazione degli *End of Waste* all'interno del territorio europeo, ovvero che lo strumento degli *End of Waste* trovi un'interpretazione uniforme e armonizzata all'interno dell'Unione europea.

Tali proposte, ritenute condivisibili, sono state poste all'attenzione della Commissione europea, della Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione e degli altri Stati membri nelle diverse fasi del processo negoziale di revisione del Regolamento, nell'ambito del Gruppo Ambiente del Consiglio.

In particolare, in ogni occasione di esame e discussione dell'articolo 28 del Regola-

mento, recante « Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti », è stata ribadita la necessità di accogliere le proposte di emendamento in tal senso che, tuttavia, non hanno ricevuto il necessario sostegno da parte della Commissione e degli altri Stati membri.

Vieppiù, la Commissione europea e il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE hanno più volte argomentato che la disciplina giuridica degli *End of Waste* e l'introduzione di un eventuale principio di mutuo riconoscimento degli stessi tra gli Stati membri possono essere discussi soltanto nell'ambito di un eventuale tavolo di lavoro finalizzato alla revisione della Direttiva quadro sui rifiuti.

Ciò nonostante, questo Ministero, in occasione di un recente incontro bilaterale *ad hoc* richiesto alla Presidenza svedese, ha ulteriormente ribadito l'intenzione di reiterare le proposte di emendamento relative agli *End of Waste* in quanto gli stessi rivestono un carattere di obiettivo nazionale di primaria importanza, presentando a valle dell'ultima riunione del sopracitato Gruppo Ambiente una nuova proposta di emendamento alternativa dell'articolo 28 che, attraverso una formulazione meno diretta e impattante, possa fornire delle opportunità di accordo tra gli Stati membri nel caso di spedizioni di *End of Waste*.

Si fa presente, da ultimo, che si è in attesa di verificare se nella nuova versione del testo di compromesso della proposta di Regolamento sulle spedizioni di rifiuti che la Presidenza condividerà prima dell'invio della stessa al COREPER per la sua adozione le proposte sugli *End of Waste* da parte italiana siano state incluse.

## ALLEGATO 2

**5-00863 Cappelletti: Sui progetti e le riforme del piano *REPowerEU*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Regolamento *REPowerEU* n. 435 del 2023, entrato in vigore il 1° marzo, consente agli Stati membri di modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza anche con l'aggiunta di un nuovo capitolo dedicato alle nuove azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano *REPowerEU*, volto a promuovere e consolidare l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

Si sottolinea che l'iniziativa *REPowerEU* è stata attuata dalla stessa Commissione anche mediante l'introduzione di opportune modifiche ai programmi legati alle politiche di coesione, allo scopo di renderli idonei a fronteggiare l'emergenza energetica; vi è difatti la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-20 per finanziare misure eccezionali a supporto di PMI e famiglie, unitamente ad un uso flessibile del FESR e del FSE (cosiddetta Iniziativa SAFE).

Riguardo le tempistiche di presentazione del pacchetto *REPowerEU*, l'unico termine da osservare è il 31 agosto 2023, indicato nella Comunicazione della Commissione del 3 marzo scorso e recante gli « Orientamenti sui piani PNRR nel contesto di *REPowerEU* », appunto come « termine legale » per la presentazione dell'aggiornamento del PNRR.

Si premette che la nuova *governance* in materia di PNRR, così come da decreto-legge n. 13 del 2023, ha qualificato la Cabina di Regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale sede privilegiata e naturale per il confronto ed il dialogo tra il Governo, le regioni, gli enti locali e le parti sociali in materia di PNRR, ivi compreso il nuovo capitolo *REPowerEU*.

L'Italia, in linea con le indicazioni della Commissione, il 6 febbraio scorso ha avviato la consultazione con i principali *sta-*

*keholders*, ovvero società pubbliche, le amministrazioni centrali e, in appuntamenti successivi, le regioni, enti locali e parti sociali, al fine precipuo di ricevere proposte condivise e coerenti con le finalità del capitolo *REPowerEU* e realizzabili entro i termini previsti dal dispositivo di ripresa e resilienza.

Al riguardo, occorre considerare che il *RepowerEU*, al momento, ha una dotazione finanziaria di 20 miliardi derivanti dalle quote ETS.

La quota italiana dei fondi *REPower* è pari a 2,7 miliardi di euro, ai quali si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione.

Conseguentemente, è indispensabile che il capitolo *REPower* sia costituito da riforme e investimenti realizzabili entro l'arco temporale del PNRR, e in grado di contribuire a realizzare gli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, di aumento della resilienza, sicurezza e sostenibilità del sistema energetico, così come declinati dall'articolo 21-*quater*, paragrafo 3, del Regolamento n. 241 del 2021.

Il Governo ha avviato, costanti interlocuzioni con la Commissione in ordine all'avanzamento dell'istruttoria relativa all'aggiornamento del PNRR e al capitolo *REPowerEU*, al fine di concordarne preventivamente i contenuti, i tempi e i modi.

A conclusione dell'attività istruttoria svolta dal gruppo tecnico istituito a livello interministeriale per la valutazione delle proposte, il 18 maggio scorso è iniziato il confronto con la Commissione europea su alcune misure che si intende inserire nel *REPowerEU* e verificarne l'ammissibilità.

Quanto ai progetti e alle misure ricompresi, si rappresenta che, essendo ancora in corso l'attività istruttoria, non è possibile allo stato fornire elementi di dettaglio.

Tuttavia, si può anticipare che sarà composto da un elenco organico di proposte dirette a rafforzare l'autonomia energetica e la transizione ambientale, mediante interventi quali:

    misure relative alle reti di trasmissione e distribuzione, affrontando il complessivo rafforzamento strategico delle reti di distribuzione di energia, anche riferite al gas, nella prospettiva della conversione degli impianti al trasporto di idrogeno;

    misure relative alla produzione di energie rinnovabili e alla riduzione della do-

manda di energia o alla sua riqualificazione verso fonti rinnovabili, stimolando l'autoconsumo, l'autoproduzione e la riduzione dell'impatto ambientale anche da parte delle PMI e promuovendo l'efficientamento energetico degli immobili e la sostenibilità del trasporto;

    misure di sostegno alle catene del valore, per la competitività del sistema Italia e per la promozione delle filiere dell'energia rinnovabile, soprattutto nella prospettiva dell'economia circolare e del recupero dei materiali rari.

## ALLEGATO 3

**5-00864 Peluffo: Sul meccanismo di formazione del prezzo di « gas release ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, è stata introdotta una misura in forza della quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas, per successivamente mettere a disposizione tali quantitativi al sistema industriale a forte consumo di gas.

Per effetto della successiva modifica della disciplina avvenuta con il decreto-legge n. 176 del 2022 si è previsto che il GSE stipuli con i produttori contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno.

Il prezzo è determinato in considerazione della copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione, applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh.

Inoltre, nelle more della conclusione delle procedure autorizzative, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corri-

spondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi.

I volumi di gas oggetto della maggior produzione sono poi offerti dal GSE al prezzo di acquisto ai soggetti industriali a forte consumo di gas.

Come evidenziato dall'interrogante, la riduzione delle tensioni sugli approvvigionamenti in Europa e in Italia, favorita da una diversa strategia basata anche su un ricorso più intenso alle forniture di GNL, e una riduzione dei consumi complice una contrazione della produzione e un inverno particolarmente mite, hanno prodotto una stabile riduzione dei prezzi del gas verso la media dei 45 euro a MWh, al di sotto del prezzo minimo indicato dal legislatore di 50 euro.

Pur condividendo le illustrate finalità di aumento della produzione nazionale e di sostegno al settore produttivo a forte uso del gas, si deve evidenziare che il valore del tetto del prezzo di 10 euro/MWh proposto non appare supportato da elementi di certezza in ordine alla sua quantificazione, nonché rischia di compromettere la finalità della misura in ordine all'obiettivo del rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, anche alla luce della situazione geopolitica.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che sono in corso di valutazione approfondimenti al fine di individuare le più opportune proposte di modifica alla misura oggetto dell'interrogazione, volte a contemperare le esigenze di un'equa remunerazione della maggiore produzione nazionale, pur nei limiti delle condizioni di maggior favore previste la coltivazione ed estrazione di gas nel territorio nazionale, con il beneficio comunque atteso dai settori produttivi connotati da un intenso consumo di gas che hanno subito le conseguenze dell'aumento del prezzo della materia prima.

## ALLEGATO 4

**5-00945 Squeri: Su questioni attinenti alla transizione green, con particolare riferimento alle biomasse.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il PNIEC rappresenta uno strumento imprescindibile per indirizzare la politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Lo stesso Piano è fondamentale per indirizzare e mobilitare gli ingenti investimenti necessari a soddisfare l'ambizione collettiva della neutralità climatica e realizzare una transizione equa e giusta, preservando allo stesso tempo la sicurezza e l'accessibilità economica dell'energia.

Riguardo il maggior contributo che le biomasse possono apportare al raggiungimento degli obiettivi europei, si rappresenta che al 2021 le biomasse hanno contribuito per il 6 per cento nella produzione lorda di energia elettrica rinnovabile, mentre per quanto concerne l'energia termica rinnovabile consumata le biomasse incidono per il 64 per cento.

È opportuno evidenziare come, nell'ambito dei lavori per l'aggiornamento del PNIEC, sono in corso di valutazione tutte le opzioni tecnologiche, in un'ottica di neutralità, pertanto compreso l'apporto delle biomasse nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi.

Del resto, nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani na-

zionali per l'energia e il clima pubblicata lo scorso dicembre 2022 viene posta attenzione sul miglioramento della pianificazione per i settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura.

Vieppiù, con riguardo all'uso del suolo, è suggerita anche la promozione e attuazione di misure di efficienza energetica relative alla biomassa, compresa la fornitura di biomateriali isolanti.

In riferimento alla necessità di esplicitare con la massima evidenza possibile costi e impatti su famiglie e imprese della transizione verde nell'ambito delle attività di revisione del Piano, la stessa Comunicazione sopra richiamata raccomanda formulazioni su base analitica completa, aggiornata e dettagliata che tengano conto degli effetti economici, occupazionali, sociali, nonché in termini di ricerca, innovazione, competitività e ambiente.

Pertanto, i piani nazionali aggiornati hanno altresì il compito di stabilire priorità chiare ai finanziamenti destinati a una transizione equa, alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze, oltre che al sostegno agli adeguamenti del mercato del lavoro, nonché di prendere in debita considerazione le modalità per affrontare efficacemente le sfide che pongono la transizione energetica e climatica.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00948 Barzotti: Iniziative volte a garantire condizioni lavorative e salariali dignitose per i lavoratori del comparto della vigilanza privata .....	159
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	161
5-00949 Mari: Iniziative per garantire la sicurezza sul lavoro e rafforzare i controlli per il contrasto agli infortuni sul lavoro .....	160
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	162
5-00950 Gribaudo: Iniziative per sostenere l'occupazione nel settore delle telecomunicazioni .	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Assolavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo .	160
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.*

##### **La seduta comincia alle 14.30.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-00948 Barzotti: Iniziative volte a garantire condizioni lavorative e salariali dignitose per i lavoratori del comparto della vigilanza privata.**

Davide AIELLO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide AIELLO (M5S), replicando, si dichiara assolutamente non soddisfatto della risposta, facendo notare che l'aumento previsto a seguito del rinnovo contrattuale – peraltro atteso da anni – appare irrisorio e non dignitoso per i lavoratori del comparto della vigilanza privata. Ritiene sussista un'evidente problematica di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, che non appaiono in grado di portare ai tavoli di confronto le esigenze dei lavoratori interessati, rilevando che il suo gruppo continuerà a monitorare la situazione chiedendo al Governo di intervenire con misure concrete, al fine di affrontare la problematica in oggetto.

**5-00949 Mari: Iniziative per garantire la sicurezza sul lavoro e rafforzare i controlli per il contrasto agli infortuni sul lavoro.**

Francesco MARI (AVS) illustra la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco MARI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che le misure indicate dal Governo non appaiono sufficienti a contrastare i sempre più frequenti infortuni sul lavoro, per scongiurare i quali si richiedono, piuttosto, a suo avviso, interventi di natura organica. Ritiene opportuno affrontare tale problematica in modo sistematico, approfondendo la tematica in tutte le sedi opportune, anche sollecitando l'insediamento della Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Ritiene infatti importante svolgere i necessari accertamenti, anche in vista dell'elaborazione di eventuali iniziative di riforma, che possano condurre, oltre a possibili modifiche del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, all'introduzione di misure di carattere penale, quale ad esempio, l'introduzione della fattispecie di reato di omicidio sul lavoro.

**5-00950 Gribaudo: Iniziative per sostenere l'occupazione nel settore delle telecomunicazioni.**

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) illustra la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta, facendo notare che la risposta del rappresentante del Governo non fornisce alcuna indicazione ai lavoratori di un settore strategico, come quello delle telecomunicazioni, che appare in grande agitazione, come testimoniato dallo sciopero generale che si è svolto nella giornata di ieri. Ritiene grave che ostacoli burocratici impediscano da tempo l'adozione delle misure governative necessarie per sbloccare interventi di solidarietà bilaterale in favore dei lavoratori coinvolti, auspicando che l'Esecutivo possa intervenire quanto prima, oltre che per prevedere tali forma di sostegno, per realizzare interventi di serio rilancio del settore.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

**Audizione informale di rappresentanti di Assolavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.**

L'audizione si è svolta dalle 15.10 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**5-00948 Barzotti: Iniziative volte a garantire condizioni lavorative e salariali dignitose per i lavoratori del comparto della vigilanza privata.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto ispettivo, gli Onorevoli Interroganti ripropongono il delicato tema della giusta retribuzione su cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiamato ad esprimersi in più occasioni.

Il problema dell'adeguamento dei livelli salariali è una questione di particolare rilievo, nella consapevolezza della progressiva incidenza sulla ricchezza delle famiglie italiane di politiche economiche e sociali passate non efficaci, di crisi internazionali e, da ultimo, dell'elevata spirale inflazionistica.

Gli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti nel recente decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto «Decreto Lavoro») si pongono in continuità con le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2023, determinando un esonero complessivo pari a 6 punti percentuali dei contributi a carico del lavoratore dipendente.

Lo sgravio permette di recuperare almeno in parte il potere di acquisto perso dai lavoratori a causa dell'inflazione, in quanto viene ridotta la differenza tra salario lordo e salario netto.

Ciò detto, accolgo positivamente la notizia della sottoscrizione di un'ipotesi di accordo per il nuovo contratto collettivo del settore della vigilanza privata, atteso da molti anni.

La contrattazione collettiva, infatti, ha il doveroso compito di contribuire a miglio-

rare le condizioni retributive dei lavoratori del comparto che, occupandosi di sicurezza, svolgono funzioni essenziali per l'intera società.

A giudizio dell'Onorevole Interrogante, tale categoria di lavoratori risulta essere già da tempo afflitta da una serie di problematiche tra cui, in particolare, l'assenza di stabilità e sicurezza lavorativa, ritmi eccessivi di lavoro a fronte di una inadeguata retribuzione fino alla mancata regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Con riferimento al tema del salario minimo legale, in linea con quanto già espresso dal Governo, vale la pena ricordare che il perimetro delle garanzie e delle tutele offerte al lavoratore dai CCNL è ben più esteso del mero trattamento economico minimo, in quanto comprende tutta una serie di elementi ulteriori oggetto di contrattazione (mensilità aggiuntive, previdenza e assistenza sanitaria integrative, *welfare*, scatti di anzianità, e altro).

Si ritiene che vada ulteriormente valorizzata e rafforzata l'efficacia della contrattazione collettiva e, ove necessario e opportuno, le Parti sociali andranno supportate per favorire una rapida definizione dei rinnovi contrattuali ancora non conclusi, che spesso hanno determinato livelli retributivi eccessivamente bassi in alcuni settori, nel pieno rispetto dei principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione.

## ALLEGATO 2

**5-00949 Mari: Iniziative per garantire la sicurezza sul lavoro e rafforzare i controlli per il contrasto agli infortuni sul lavoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'argomento sollevato dall'Onorevole Interrogante rappresenta una questione particolarmente delicata e di enorme sensibilità sociale, e rappresenta certamente una priorità dell'azione di Governo, tanto sotto il profilo delle verifiche del rispetto della normativa vigente che sotto quello della individuazione di ulteriori misure utili a fronteggiare nella maniera più efficace il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

La materia della sicurezza sui luoghi di lavoro è stata inserita tra le priorità delle linee programmatiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è, sin dall'avvio dell'attività di questo Governo, al centro di un lavoro congiunto all'interno di una *task force* governativa che sta collaborando su più fronti.

Tra le azioni messe in atto voglio ricordare i lavori avviati in seno al Tavolo tecnico sulla sicurezza istituito dal Ministro Calderone all'inizio del mandato.

Sottolineo, inoltre che con il recente decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto «Decreto Lavoro») sono state introdotte misure normative per aumentare tutele e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento agli ambienti scolastici e ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

In primo luogo, si introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018. La misura si rende necessaria in quanto nell'ordinamento vigente non sono previste altre forme di indennizzo di natura pubblica per tali eventi nefasti. La norma

prevede, pertanto, l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali, al quale accedere con modalità demandate all'adozione di un decreto ministeriale.

In secondo luogo, si estende per gli anni scolastici e accademici 2023-2024 l'assicurazione obbligatoria INAIL a tutti gli studenti delle scuole e Università, ai docenti e al personale non docente, con una innovazione sperimentale ma di grande impatto, che permette la protezione assicurativa a tutti i ragazzi che frequentano gli ambienti di studi e a tutti i lavoratori del settore, oggi coperti soltanto in maniera parziale e insufficiente.

Sono poi previsti una serie di interventi migliorativi e di aggiornamento del decreto legislativo n. 81 del 2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), predisposti sulla base delle indicazioni delle strutture tecniche del Ministero e di quelle dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Detto ciò, in linea generale appare necessario rafforzare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, annoverata tra le misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008. La formazione, infatti, va considerata un vero e proprio processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione le conoscenze e le procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, per l'identificazione dei pericoli e per la gestione dei rischi.

La formazione è uno strumento eletto per la diffusione della cultura della salute e sicurezza, per il coinvolgimento

partecipato e per il miglioramento dei processi produttivi e la valorizzazione del capitale umano.

Quanto agli strumenti di prevenzione, è fondamentale l'attività di controllo ispettivo, finalizzata anche alla prevenzione e al contrasto degli infortuni e delle morti sul lavoro. A questo riguardo, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha programmato specifiche attività di vigilanza nel Documento

di programmazione per il 2023, anche grazie alle nuove assunzioni di ispettori tecnici.

Per quanto riguarda, infine, l'introduzione di uno specifico reato di omicidio sul lavoro (materia che peraltro rientra nelle specifiche competenze del Ministero della giustizia), credo sia opportuno fare un approfondimento più analitico sul tema in sinergia con i Ministeri competenti.

## ALLEGATO 3

**5-00950 Gribaudo: Iniziative per sostenere l'occupazione nel settore delle telecomunicazioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo in discussione affronta il tema dell'occupazione riferito alla filiera delle telecomunicazioni, un settore in grado di creare occupazione di qualità e strategico per il Paese, in termini di servizi per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Tuttavia, come altri in questi anni di intense crisi internazionali, anche questo settore ha subito le dinamiche del mercato e, pertanto, necessita di strumenti di sostegno e di tutela.

Pertanto, nel 2022 è stato firmato l'accordo con il quale le parti sociali hanno manifestato la volontà di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il Fondo di solidarietà è uno strumento essenziale per garantire la sostenibilità occupazionale e rispondere ai profondi processi di trasformazione industriale che stanno interessando tutte le imprese della filiera, rientranti e non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria).

Potranno accedere alle prestazioni del Fondo tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, le imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione, le imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e le imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Al riguardo, segnalo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è tempestivamente attivato per rendere operativo tale strumento e gli Uffici tecnici hanno predisposto lo schema di decreto istitutivo del fondo, trasmesso (il 9 maggio scorso) al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del formale concerto previsto dalla legge.

Tale concerto, secondo quanto anticipato dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, dovrebbe essere imminente e consentirà di dare seguito all'*iter* di definizione del decreto che potrà, così, produrre i suoi effetti.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	165
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini e C. 1066 CNEL ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	165
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis e C. 948 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1078 Sportiello</i> ) .....	166
RISOLUZIONI:	
7-00023 Quartini e 7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	166
ALLEGATO (Nuova formulazione della risoluzione n. 7-00096) .....	168

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.**

**C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini e C. 1066 CNEL.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Fa presente che nella seduta odierna avrà luogo il seguito e la conclusione dell'esame preliminare delle proposte di legge in titolo.

Non essendoci richieste di intervento, precisa che si è così concluso l'esame preliminare.

Chiede, quindi, alle relatrici come intendano procedere ai fini del seguito dell'esame delle predette proposte di legge.

Patrizia MARROCCO, *relatrice*, alla luce del fatto che tutti i gruppi parlamentari

hanno presentato proposte di legge vertenti sulla materia oggetto del provvedimento in esame, esprime l'intenzione, condivisa anche con l'altra relatrice, deputata Boschi, di procedere alla predisposizione di una proposta di testo unificato, da sottoporre alla Commissione ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Marco FURFARO (PD-IDP) esprime l'assenso del proprio gruppo affinché si proceda a un esame rapido e proficuo del provvedimento in esame e, pertanto, auspica che le relatrici avviino al più presto un'interlocuzione con tutti i gruppi di opposizione, al fine di costruire il consenso più ampio possibile in occasione della predisposizione della proposta di testo unificato.

Andrea QUARTINI (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Furfaro.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) *relatrice*, rassicura i colleghi sulle intenzioni delle relatrici, confermando di voler assicurare il massimo coinvolgimento di tutti i gruppi parlamentari nella stesura del testo unificato e, in generale, nelle fasi successive dell'*iter* del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.**

**C. 218 D'Attis e C. 948 Zanella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1078 Sportiello).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le

modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento.

Avverte, quindi, che la presidenza ha disposto l'abbinamento della proposta di legge C. 948 Zanella, recante « Disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e l'assistenza alle persone affette dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) », in quanto vertente sulla stessa materia della proposta di legge C. 218 D'Attis, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Per le stesse ragioni, dispone l'abbinamento della proposta di legge C. 1078 Sportiello, recante « Disposizioni per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) », assegnata alla XII Commissione nella seduta odierna.

Ricorda, altresì, che nella precedente seduta il relatore, deputato D'Attis, ha introdotto la discussione, con lo svolgimento della relazione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00023 Quartini e 7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 26 aprile 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la presidenza ha disposto l'abbinamento

mento della risoluzione Ciocchetti 7-00096 alla risoluzione Quartini 7-00023, di cui era stata già avviata la discussione, in quanto vertente sulla stessa materia. Precisa, inoltre, che l'onorevole Ciocchetti ha presentato una riformulazione della risoluzione a sua prima firma (*vedi allegato*).

Luciano CIOCCHETTI (FDI) precisa preliminarmente che la risoluzione a sua prima firma è stata sottoscritta da tutti i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di maggioranza.

Procede, quindi, a illustrare il contenuto della risoluzione, come riformulata.

Al riguardo, sottolinea l'importanza di intervenire nell'ambito delle politiche del farmaco in una fase in cui, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 169 del 2022, è in via di definizione la riforma della *governance* dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Osserva come non debba essere trascurato il fatto che l'attività regolatoria in materia di farmaci operi nell'ambito di decisioni assunte in sede europea e, più in generale, nel contesto di riferimento scientifico internazionale.

Evidenzia, quindi, l'opportunità di riformare il meccanismo del *payback*, anche al fine di promuovere la produzione di farmaci innovativi.

Segnala, inoltre, la centralità del tema costituito dalle differenziazioni presenti sul territorio, con la conseguenza che in molti casi terapie fondamentali sono riconosciute solo in alcune regioni.

Nel ricordare che l'Italia è tra i soci fondatori dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), segnala l'importanza della tutela della proprietà intellettuale, richiamando in proposito le problematiche connesse all'utilizzo dei farmaci generici e

biosimilari, che potrebbero essere utilizzati per conseguire un risparmio di spesa.

Evidenzia altresì la necessità di potenziare l'attività di ricerca sul territorio nazionale, in modo da rendere l'Italia più presente nella produzione dei principi attivi dei farmaci. In tale contesto, appare opportuno valorizzare la produzione farmaceutica italiana, anche attraverso l'attrazione di nuovi investimenti, posto che attualmente essa rappresenta già il 2 per cento del prodotto interno lordo.

Invita a rivedere il sistema di classificazione dei farmaci, anche al fine di assicurare l'accesso alle cure per numerose malattie croniche, tenendo conto delle possibilità offerte dalle terapie avanzate.

Nel richiamare i singoli impegni contenuti nella risoluzione, pone in risalto, in particolare, la necessità di superare le criticità che molti pazienti incontrano nel reperimento di farmaci essenziali presso le farmacie ospedaliere, nonché il meccanismo che attualmente condiziona l'efficacia degli accordi sul prezzo dei farmaci alla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, in modo da evitare inutili ritardi.

Evidenzia, quindi, le modifiche apportate al testo originario della risoluzione, concernenti l'integrazione dell'impegno relativo alle farmacie territoriali, volto a valorizzare le loro funzioni anche nell'ambito delle campagne vaccinali, e l'inserimento di due nuovi impegni relativi alla semplificazione delle procedure di prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle risoluzioni ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**7-00023 Quartini e 7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 7-00096**

La XII Commissione,

premessi che:

l'erogazione dell'assistenza farmaceutica da parte del Servizio sanitario nazionale è un percorso complesso che prevede il coordinamento tra diversi attori, ognuno dotato di specifiche competenze e responsabilità: Ministero della salute, Agenzia italiana del farmaco (di seguito, AIFA), regioni, aziende sanitarie, ospedaliere, territoriali, professionisti (medici, medici di medicina generale, farmacisti, eccetera) e aziende farmaceutiche titolari dei medicinali;

il Ministero della salute è responsabile della definizione della strategia complessiva nell'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonché della definizione delle linee di indirizzo programmatiche dirette all'AIFA ed alle regioni e province autonome;

il Ministero della salute è responsabile della ripartizione delle risorse stanziato dallo Stato per l'acquisto dei farmaci definiti innovativi da AIFA, e condotto sulla base dei dati di monitoraggio del loro consumo in ogni regione e provincia autonoma;

l'AIFA è responsabile della definizione della rimborsabilità dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, ovvero delle condizioni cliniche e delle indicazioni terapeutiche rispetto alle quali il medicinale è da considerarsi inserito nei livelli essenziali dell'assistenza (LEA);

l'AIFA deve operare al fine di favorire un accesso omogeneo alle terapie farmacologiche sul territorio nazionale, tale da scongiurare un'inequiva distribuzione delle

opportunità di cura dei pazienti in funzione della propria regione di residenza;

l'AIFA provvede alla regolamentazione dell'introduzione dei medicinali in Italia e del loro uso a carico del Servizio sanitario nazionale sulla base di norme e regolamenti di riferimento, che basano il processo decisionale dell'Agenzia su criteri decisionali di natura tecnico-scientifica, e ispirati all'efficienza economica ed allocativa;

l'AIFA opera in un contesto regolatorio dell'accesso ai medicinali che discende da una regolamentazione generale di livello europeo, oltre a operare in un contesto di riferimento tecnico-scientifico internazionale;

l'Italia è tra i soci fondatori dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) e ha sottoscritto l'accordo TRIPS (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), che regola la tutela brevettuale e che prevede espressioni deroghe esclusivamente nel caso dei Paesi sottosviluppati;

durante la pandemia COVID-19, i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), compreso l'Italia, hanno rigettato la deroga sui brevetti per la produzione di vaccini per la prevenzione dell'infezione da COVID-19, in quanto il problema di accesso non dipendeva dalla copertura brevettuale, ma bensì dalla capacità produttiva dei diversi Paesi;

l'Italia è membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel cui ambito coopera insieme agli altri Paesi allo studio ed alla

individuazione di politiche in grado di migliorare le condizioni di vita e favorire lo sviluppo sociale ed economico;

l'OCSE sta studiando le politiche più utili a favorire la competizione nel settore farmaceutico senza tuttavia compromettere la disponibilità e l'accesso ai medicinali innovativi nei diversi Paesi e in particolare in quelli con modelli assistenziali pubblici;

le regioni sono responsabili dell'organizzazione dell'assistenza farmaceutica, in linea con le indicazioni regolatorie dell'AIFA, che fissa i LEA;

le regioni sono responsabili della vigilanza sull'operato dei professionisti che erogano l'assistenza farmaceutica nelle proprie aziende sanitarie, ospedaliere, territoriali;

le regioni sono responsabili dell'esecuzione delle procedure di acquisto dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, compreso di quelli per i quali le regioni stesse richiedono all'AIFA il riconoscimento del requisito dell'equivalenza terapeutica, ovvero attraverso gare di acquisto;

le regioni sono responsabili della puntuale rilevazione del consumo dei medicinali nell'ambito del proprio territorio, in modo da consentire ad AIFA di eseguire il monitoraggio della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e la verifica del rispetto degli obiettivi di programmazione sanitaria e dei vincoli di spesa fissati a livello nazionale;

nell'ambito della classificazione dei farmaci e del regime di rimborsabilità, i farmaci di fascia A, che comprendono i medicinali essenziali e quelli per le malattie croniche, risultano interamente rimborsati dal Servizio sanitario nazionale; mentre, i farmaci di fascia C sono a totale carico del paziente;

i medicinali impiegati quotidianamente per ottenere una buona gestione dei sintomi delle malattie croniche (cosiddetti farmaci sintomatici) ed in particolare per la sclerosi multipla rientrano molto spesso

nella fascia C e sono dunque a totale carico del paziente, rappresentando un impatto economico tanto più elevato quanto è elevato il livello di gravità della patologia;

il posizionamento dell'Italia nel mercato farmaceutico globale è un dato rilevante ai fini dell'attrattività degli investimenti in ricerca e sviluppo, oltre che sulla produzione di medicinali;

l'Italia si colloca come il sesto mercato mondiale e il terzo in Europa, ma tuttavia nella competizione globale sta perdendo posizioni, sia rispetto ad altri paesi europei, sia rispetto ai mercati emergenti;

il 2 per cento del PIL nazionale è corrispondente al valore del settore farmaceutico operante in Italia. Inoltre, a fronte di una crescita annuale tendenziale del PIL nei prossimi anni intorno all'1 per cento, la produzione industriale farmaceutica è uno dei settori maggiormente trainanti della crescita PIL, con incrementi percentuali superiori al 10 per cento;

le terapie avanzate (*Advanced Therapy Medicinal Products-ATMP*) hanno trasformato le modalità di trattamento delle patologie basate sul genoma, permettendo di migliorare radicalmente la storia clinica dei pazienti attraverso la somministrazione in un'unica soluzione. Nel prossimo decennio, è previsto un aumento notevole del numero delle terapie avanzate, che rischia di compromettere la sostenibilità del sistema sanitario e la capacità di accesso da parte dei pazienti a queste innovazioni terapeutiche;

l'EMA ha raccomandato, in proprie linee guida, l'inclusione dei *patient-reported outcomes* (PRO), ovvero ogni « esito riferito dal paziente e basato sulla propria percezione della malattia e del suo trattamento » come *endpoint* nei *trial* clinici registrativi. In Italia, l'inserimento dei PRO risulta fondamentale affinché le decisioni degli enti regolatori siano basate sul valore aggiunto e l'impatto reale delle terapie sulle vite dei pazienti. Allo stato attuale, nel nostro Paese non sono ancora ravvisabili linee guida specifiche in materia, come anche non risulta formalizzato il coinvolgimento delle

associazioni di pazienti e delle società scientifiche all'interno dei propri Comitati scientifici, a garanzia di una partecipazione attiva nelle decisioni terapeutiche relative ai percorsi di cura;

i farmaci biosimilari rappresentano un'importante opportunità di cura, in quanto da un lato generano una complessiva riduzione dei costi, liberando risorse per l'innovazione e gli investimenti nel sistema sanitario, dall'altra permettono di trattare con molecole biologiche di comprovata efficacia e qualità un numero maggiore di pazienti;

la legge n. 232 del 2016 ha regolamentato l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto per i quali siano già presenti sul mercato i relativi biosimilari, prevedendo che le regioni debbano garantire tramite accordi quadro l'acquisto dei primi tre farmaci classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare il pieno bilanciamento delle esigenze, parimenti importanti, di contenimento dei costi, di accesso alle cure ma anche di garanzia della libertà prescrittiva del medico attraverso la disponibilità di un numero ampio di terapie tra cui poter scegliere;

tale meccanismo, tuttavia, nella pratica è spesso disatteso dalle regioni in favore di una visione economicistica di questi processi di acquisto che, al fine di conseguire risparmi spesso di modesta entità, esita nella possibilità per il clinico di prescrivere esclusivamente il farmaco a minor prezzo, in luogo della possibilità di scelta tra i primi tre in graduatoria, costringendo i pazienti a frequenti e multipli cambi di terapia;

è opportuno quindi riflettere sulla necessità di disporre di politiche coordinate capaci di creare meccanismi di concorrenza sostenibili a lungo tempo, poiché meccanismi improntati a privilegiare esclusivamente il principio della razionalizzazione della spesa possono giungere nel lungo periodo a limitare la varietà del mercato stesso, la possibilità di scelta e financo la

disponibilità di prodotti, finendo in ultima analisi per annullare il benefico effetto concorrenziale innescato dal biosimilare che negli ultimi anni è stato in grado di generare risparmi considerevoli;

nell'ambito dell'oncologia di precisione, in particolare per quanto riguarda il cancro mammario, prostatico e nella neoplasia ovarica, l'uso di *test* molecolari predittivi per terapie mirate ha permesso di adattare la cura personalizzandola alle caratteristiche individuali di ciascun paziente consentendo quindi di prevenire patologie neoplastiche, scegliere la terapia personalizzata ed operare una migliore caratterizzazione della prognosi della malattia. Allo stato attuale, infatti, se prescritto dall'oncologo ai fini di predittività di terapia, il *test* può essere erogato con criteri di accesso e regimi di rimborsabilità e tariffazione molto diversi, a seconda del centro che ha in carico il paziente e della regione di residenza, evidenziando problematiche di *governance* che determinano eterogeneità di accesso ai *test* genetici; l'AIFA ha competenza in merito alla rimborsabilità dei farmaci, mentre rimborso, finanziamento e tariffazione dei *test* diagnostici sono, a diverso titolo, in capo al Ministero della salute e alle singole regioni;

è necessario adottare provvedimenti di semplificazione nella gestione di patologie croniche, al fine di eliminare i piani terapeutici relativi alle prescrizioni di medicinali per il trattamento di patologie croniche in anziani, che costituiscono un inutile aggravio burocratico per i medici, oltre a sottrarre tempo alla visita del paziente e alla relazione con il paziente stesso. Questi piani terapeutici, che sono propedeutici all'emissione delle ricette da parte del medico di medicina generale per ottenere il medicinale, rappresentano un inutile aggravio burocratico soprattutto per quei pazienti in condizioni di fragilità che, essendo soggetti a lunghe liste di attesa per visite finalizzate esclusivamente al rinnovo dei piani stessi, sono esposti al rischio di in-

terruzione o ritardi nell'erogazione del trattamento,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti attuativi che possano consentire la finalizzazione della riforma dell'AIFA, in modo tale da efficientarne l'operatività, che assume un ruolo di coordinamento rilevante non solo ai fini dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica, ma anche più in generale dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria e delle garanzie costituzionali connesse alla tutela della salute;

ad adottare iniziative volte a potenziare il dialogo tra le associazioni dei pazienti e la futura Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA, anche attraverso l'individuazione di « esperti di patologia » con cui l'Agenzia possa avviare forme strutturate di consultazione in merito alle esigenze cliniche dei pazienti di cui rappresentano le istanze;

a rafforzare il ruolo di coordinamento dell'AIFA, nel contesto federale su base regionale dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria, a garanzia dei LEA e dell'omogeneo accesso nelle regioni al diritto costituzionale della tutela della salute, rispetto al quale il farmaco in generale ed, in particolare, le terapie nuove e innovative, che rappresentano un valore aggiunto sul piano terapeutico nella gestione di malattie gravi, invalidanti, e potenzialmente letali, sono i principali strumenti di tutela;

ad adottare iniziative legislative volte ad aggiornare la *governance* della spesa farmaceutica che è rimasta ferma agli strumenti individuati nelle disposizioni del 2003, adeguandola al contesto attuale nel quale c'è stata una rilevante evoluzione non solo della medicina e della terapia medica, ma del concetto stesso di farmaco, che nel frattempo è completamente mutato;

ad adottare le iniziative di competenza opportune volte alla soluzione dei contenziosi legali tra Stato e produttori farmaceutici e di dispositivi medici che, oltre a rendere incerto il consolidamento

dei bilanci regionali e dello Stato, innesca dei meccanismi inefficienti di razionamento implicito a danno della tutela della salute e dello sviluppo economico del Paese;

ad adottare, sempre in tema di *governance* della spesa farmaceutica e di contenziosi legali sui conseguenti procedimenti di *payback*, le iniziative legislative di competenza che consentano nello specifico il superamento degli attuali meccanismi di governo attraverso i tetti di spesa su base regionale e dei *payback*, avendo tali meccanismi non solo dimostrato di non riuscire a garantire l'equilibrio di spesa pubblica, ma di produrre un effetto economico recessivo su un settore industriale che paga le tasse in Italia, e di contrasto dell'accesso all'innovazione;

ad adottare iniziative volte a rafforzare la programmazione sanitaria del Ministero della salute, tali da consentire un corretto bilanciamento delle risorse allocate rispetto ai reali bisogni di trattamento ed assistenziali;

ad adottare iniziative legislative volte ad aggiornare e coordinare la frammentata normativa in tema di accesso precoce a farmaci non ancora autorizzati dall'EMA o autorizzati in indicazioni differenti (legge n. 648 del 1996, usi compassionevoli, legge n. 326 del 2003 cosiddetto fondo 5 per cento, legge n. 94 del 1998 sugli usi *off-label*) per adeguarla, a distanza di oltre vent'anni, ai vincoli regolatori ed alle esigenze di trattamento attuali;

ad adottare iniziative volte a rafforzare l'assistenza farmaceutica territoriale, rendendo i dati aggregati fruibili ai soggetti coinvolti per attività di *real world evidence* (RWE), che è stata del tutto trascurata negli ultimi 10 anni, e che oggi ha lasciato del tutto impreparati a fronteggiare le esigenze di gestione della pandemia da COVID-19, ma che domani sarà uno snodo necessario per efficientare l'assistenza sanitaria e gestire le cronicità;

ad adottare iniziative volte a riqualificare il ruolo della medicina generale, coordinandolo nell'ambito dell'assistenza sa-

nitaria, e spostandolo dal ruolo attuale che è diventato preminentemente burocratico, tramite iniziative coordinate di livello nazionale con strumenti formativi, informativi ed informatici;

ad adottare iniziative volte a potenziare il coinvolgimento delle farmacie territoriali, pubbliche e private, sia per consentire un efficiente e semplificato percorso di accesso alle cure da parte dei pazienti che, negli ultimi vent'anni, sono stati messi a dura prova dai canali alternativi della distribuzione e dalla frammentazione regionale del federalismo sanitario sia per promuovere l'importante ruolo che le farmacie svolgono per assicurare un'elevata copertura vaccinale, valutando quindi l'estensione di ulteriori tipologie di vaccini somministrabili in farmacia oltre ai vaccini anti-COVID-19 e anti-influenzali;

ad adottare iniziative che consentano di ampliare la piattaforma dei registri di monitoraggio AIFA, che attualmente è essenzialmente dedicata ai medicinali ad alto costo, prioritari nella tutela della salute, o innovativi, dispensati attraverso le farmacie ospedaliere, all'assistenza farmaceutica territoriale, coordinando i percorsi di prescrizione e distribuzione dei medicinali tra medicina generale, farmacie territoriali e regioni;

ad adottare iniziative legislative che consentano di ampliare la platea di medicinali che accedono alle risorse del fondo farmaci innovativi istituiti ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che nel 2023 vedrà una crescita del finanziamento a 1,2 miliardi di euro e, nel 2024, a 1,3 miliardi di euro, prevedendo il finanziamento non solo dei medicinali innovativi secondo i criteri definiti dalla CTS dell'AIFA che rappresentano una innovazione terapeutica, ma anche di quei medicinali prioritari nella tutela della salute in quanto destinati al trattamento di patologie croniche, gravi, potenzialmente mortali o invalidanti, e per le quali i trattamenti disponibili sono comunque caratterizzati da risultati insufficienti, o che lasciano bisogni di cura insoddisfatti;

ad adottare le iniziative più opportune volte ad incrementare l'attrattività dell'Italia nell'ambito delle sperimentazioni cliniche internazionali, sia attraverso una semplificazione burocratica, sia attraverso un maggiore coordinamento nazionale, in quanto ciò rappresenta un rilevante indotto in termini di investimenti in ricerca e sviluppo nel contesto della competizione internazionale, sia un risparmio in termini di spesa farmaceutica;

ad adottare iniziative volte a favorire una comunicazione istituzionale sui farmaci chiara ed efficace, con modalità consone quando è diretta ai pazienti, ovvero agli operatori ed ai professionisti sanitari. Ciò anche consentendo forme di partecipazione ai processi decisionali, che con uno spirito inclusivo, anziché autoreferenziale, permettano la consultazione dei rappresentanti dei pazienti, dei medici e dei farmacisti, e delle società scientifiche;

a mettere in campo iniziative di supporto alla produzione farmaceutica in Italia e della distribuzione logistica;

ad adottare le iniziative di competenza al fine di garantire la tutela della proprietà intellettuale sia a livello nazionale che europeo;

ad adottare le iniziative di competenza volte a eliminare progressivamente i prontuari farmaceutici regionali, al fine di ridurre i tempi di accesso ai farmaci per i pazienti;

ad adottare le iniziative di competenza volte a sostituire l'obbligatorietà di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* con la pubblicazione sul sito *internet* dell'AIFA per rendere effettivo un accordo negoziale di prezzo e rimborso di un medicinale;

a promuovere nuovi modelli di distribuzione dei farmaci per patologie inserite nel piano nazionale cronicità in distribuzione convenzionata;

a promuovere la rimborsabilità congiunta di farmaco e relativo *test* molecolare diagnostico a livello nazionale;

a superare l'attuale modello di misurazione dell'innovatività verso strumenti che

valorizzino maggiormente la quantificazione del valore terapeutico aggiunto e del bisogno terapeutico anche per le terapie destinate a patologie croniche;

a potenziare l'attività di *horizon scanning* da parte dell'AIFA e del trasferimento delle informazioni ai Ministeri della salute e dell'economia, oltre che alle regioni, per migliorare la preparazione del Servizio sanitario nazionale all'arrivo di nuove terapie;

a valutare la rimborsabilità da parte dell'AIFA di strumenti di *connected care* o *digital therapeutics* (DTx) a servizio del percorso di cura del paziente;

a istituire il Tavolo tecnico interministeriale per la sostenibilità delle terapie avanzate, finalizzato a definire un nuovo quadro normativo e finanziario specifico per il rimborso di queste terapie da parte del Servizio sanitario nazionale. Infatti, le terapie avanzate presentano, da un lato, costi elevati, dall'altro la capacità di incidere in modo decisivo e in tempi rapidissimi sulla storia naturale delle patologie ad elevata mortalità e impatto della salute. Evitando, a differenza di quanto accade oggi per tali situazioni, cure prolungate nel tempo, o addirittura necessarie per l'intera vita residua del paziente;

a promuovere, nel quadro della riforma di AIFA, meccanismi per garantire la partecipazione attiva delle associazioni di pazienti e delle società scientifiche nei processi decisionali dell'Agenzia, nonché la raccolta e l'utilizzo dei PRO come strumenti di valutazione del percorso terapeutico, valorizzando in tal modo l'esperienza del vissuto dei pazienti;

ad adottare le iniziative più opportune, anche attraverso il dialogo e il confronto con le imprese del settore e le loro rappresentanze associative, per garantire una corretta applicazione della legge n. 232 del 2016 in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e di accordi quadro per l'acquisto dei biosimilari, assicurando la più ampia disponibilità possibile di opzioni terapeutiche per i pazienti, tutelando

al contempo la libertà prescrittiva dei medici e la sostenibilità complessiva del Servizio sanitario nazionale;

ad adottare un meccanismo istituzionale che garantisca un aggiornamento sistematico delle tariffe per i *test* genetici predittivi e della loro relativa rimborsabilità a livello nazionale, in linea con quanto previsto dalle linee guida di patologia aggiornate dagli studi registrativi e a valutare una riforma della *governance* di accesso ai *test* genetici predittivi, così da consentire la contemporanea rimborsabilità del farmaco e del *test* ad esso collegato;

ad adottare provvedimenti e iniziative finalizzati al rafforzamento della programmazione dell'accesso delle nuove terapie attraverso la strutturazione di un effettivo programma di *horizon scanning* coordinato dall'AIFA che coinvolga le regioni, per l'identificazione e la valutazione preventiva del loro impatto sulla spesa farmaceutica e sull'organizzazione dei servizi assistenziali;

ad adottare, anche attraverso interventi di revisione della normativa vigente, iniziative volte ad assicurare l'effettiva attuazione del percorso regolatorio accelerato (cosiddetto *fast-track*) per la valutazione della domanda di classificazione dei farmaci per la cura delle malattie rare fra quelli erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

ad adottare iniziative, nell'ambito delle malattie rare, utili a innovare le procedure pubbliche di acquisto affinché contemplino la possibilità per i servizi sanitari regionali di avvalersi di servizi aggiuntivi, prestati dalle aziende titolari di AIC, che integrino la semplice fornitura del prodotto con il supporto organizzativo e logistico per assicurare la somministrazione domiciliare laddove essa sia prevista dall'AIC o consentita dalla singola regione;

ad adottare provvedimenti volti all'eliminazione di piani terapeutici, collegati o meno a note AIFA, relativi alle prescrizioni di medicinali per il trattamento di patologie croniche in persone anziane, soprattutto quando per tali medicinali sono disponibili prodotti generici e prodotti che hanno perso la copertura brevettuale;

ad adottare, in seguito all'eliminazione di piani terapeutici, provvedimenti volti all'introduzione di linee di indirizzo prescrittive nazionali da parte dell'AIFA, redatte in collaborazione con le società scientifiche, che definiscano le raccomandazioni utili alla presa in carico e al trattamento dei pazienti, nonché volte a coordinare l'erogazione dell'assistenza farmacia tra la medicina specialistica e quella

territoriale, che deve coinvolgere con una maggiore efficacia e integrazione i medici di medicina generale.

(7-00096) « Ciocchetti, Benigni, Panizzut, Vietri, Brambilla, Cappellacci, Ciancetto, Colosimo, Lancelotta, Lazzarini, Loizzo, Maccari, Matone, Morgante, Patriarca, Rosso, Schifone ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante « Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura » ..... 175

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e dell'Unione coltivatori italiani (UCI) e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, dell'Associazione rurale italiana (ARI) e di Filiera agricola italiana (F.AGR.I.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 165 Fornaro e Vaccari, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina » ..... 175

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

**Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante « Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.15 alle 8.35.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 7 giugno 2023.*

**Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e dell'Unione coltivatori italiani (UCI) e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, dell'Associazione rurale italiana (ARI) e di Filiera agricola italiana (F.AGR.I.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 165 Fornaro e Vaccari, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.20.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 176

##### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi (*Svolgimento e conclusione*) .. 176

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ..... 177

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

#### **La seduta comincia alle 9.40.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo MANTOVANO.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Marco PELLEGRINI

(M5S), Giovanni DONZELLI (FdI) e Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 11.40.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco LO VOI.

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Marco PELLEGRINI (M5S), ai quali risponde Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il procuratore Lo Voi, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

**La seduta comincia alle 15.45.**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

**La seduta termina alle 15.50.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### GIUNTA PLENARIA

##### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .	3
--	---

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei <i>social media</i> .	
Audizione del professor Pier Luigi Petrillo, Università « Unitelma Sapienza » di Roma . . . . .	7

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	8
<i>ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 12.010 del Governo)</i> . . . . .	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	10

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> . . . . .	13
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i> . . . . .	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	13

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1).

Audizione informale di rappresentanti di <i>Refugees in Libya</i> .....	21
Audizione informale di rappresentanti di <i>Borderline Europe Sicilia, Mediterranea Saving Humans, Open Arms Italia, ResQpeople, Sea Eye in Italia, Sea-Watch Italy, SOS Mediterranée, Watch the Med-Alarm Phone</i> , in videoconferenza .....	21
Audizione informale di rappresentanti di <i>Emergency</i> .....	21
Audizione informale di rappresentanti di Medici senza Frontiere .....	21

## COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	22
---	----

## II Giustizia

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite. C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Nota trasmessa dal Ministero della giustizia</i> ) .....	42
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
AVVERTENZA .....	41

## III Affari esteri e comunitari

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia.	
Audizione informale di Arianna Poletti, giornalista, membro del collettivo di giornalisti indipendenti <i>Fada Collective</i> .....	49
Audizione informale di Matteo Garavoglia, giornalista .....	49

### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	49
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	51

## IV Difesa

### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, sui programmi di attività del Corpo per i temi di interesse della Commissione ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	52
AVVERTENZA .....	52

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	77
Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) ..	63
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	69
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Nuovo testo Doc. XXII, n. 9 e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	72
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

**VI Finanze**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	97
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1178 sen. Segre, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	117
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023. Atto n. 46 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	120
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00951 Manzi: Sull'applicazione di canoni e corrispettivi di concessione per la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato .....	121
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	125

5-00952 Amato: Sulla mancata emanazione dei decreti attuativi della legge delega di riforma dello spettacolo in materia di indennità di discontinuità, contratti di lavoro e registro nazionale .....	122
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	127
5-00953 Grippo: Iniziative urgenti per garantire ai lavoratori esternalizzati dei musei l'applicazione del CCNL Federculture .....	122
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	129
5-00954 Piccolotti: Sulle prospettive occupazionali dei lavoratori dei servizi di biglietteria dei musei a seguito dell'entrata a regime della nuova piattaforma pubblica « Ad Arte » .....	122
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	130
5-00955 Amorese: Iniziative per la valorizzazione delle aperture gratuite dei musei e per l'innovazione dell'esperienza museale .....	123
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	131

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia. Atto n. 47 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole) .....	132
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	138

### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 (Esame e rinvio) .....	133
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137
---	-----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00015) .....	139
ALLEGATO (Risoluzione approvata) .....	145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	143
---	-----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.	
Audizione di rappresentanti di Aeroitalia Srl (in videoconferenza) e di Ryanair (Svolgimento e conclusione) .....	143
Audizione di rappresentanti di EasyJet (in videoconferenza), Sky Alps Srl (in videoconferenza), Volotea SL (in videoconferenza) (Svolgimento e conclusione) .....	144
AVVERTENZA .....	144

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione nazionale gestori autonomi carburanti (ANGAC) nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti .....	149
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152
---	-----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00861 Toccalini: Sulla tutela della filiera industriale della carta da macero .....	152
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	154
5-00863 Cappelletti: Sui progetti e le riforme del piano <i>REPowerEU</i> . .....	152
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	155
5-00864 Peluffo: Sul meccanismo di formazione del prezzo di « <i>gas release</i> ». .....	152
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	157
5-00945 Squeri: Su questioni attinenti alla transizione green, con particolare riferimento alle biomasse .....	153
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	158

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00948 Barzotti: Iniziative volte a garantire condizioni lavorative e salariali dignitose per i lavoratori del comparto della vigilanza privata .....	159
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	161
5-00949 Mari: Iniziative per garantire la sicurezza sul lavoro e rafforzare i controlli per il contrasto agli infortuni sul lavoro .....	160
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	162
5-00950 Gribaudo: Iniziative per sostenere l'occupazione nel settore delle telecomunicazioni .	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Assolavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo .	160
---	-----

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	165
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini e C. 1066 CNEL ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	165
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le	

infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis e C. 948 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1078 Sportiello</i> ) .....	166
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00023 Quartini e 7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	166
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Nuova formulazione della risoluzione n. 7-00096</i> ) .....	168
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante « Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura » .....	175
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e dell'Unione coltivatori italiani (UCI) e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, dell'Associazione rurale italiana (ARI) e di Filiera agricola italiana (F.AGR.I.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 165 Fornaro e Vaccari, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina » .....	175
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	176
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	176
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE</b> .....	177

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONI RIUNITE PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI DELLA NATO E DELL'INCE .....	<i>Pag.</i> III
--	-----------------

PAGINA BIANCA

## **DELEGAZIONI RIUNITE**

**presso le Assemblee parlamentari dell'Organizzazione per il  
Trattato del Nord Atlantico  
e dell'Iniziativa Centro Europea**

---

**Incontro con l'Ambasciatore del Kosovo, Sig.ra Len-  
dita HAXHITASIM.**

*Mercoledì 7 giugno 2023. — Presidenza  
del Presidente della Delegazione InCE, Sal-  
vatore CAIATA.*

**La seduta si è svolta dalle 15.10 alle  
16.20.**

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*19SMC0039840\*